

mente voluto dalle parti e venuto meno in ragione della differmà tra le condizioni effettive della merce e quelle enunciate o promesse dal *venditor* nella conclusione del contratto.⁴⁶

⁴⁶ In quest'ottica si possono leggere, ad esempio, casi come quelli tratti in Lab. 1 *pithanom* D. 19.1.53 o in Alf. Var. 2 *dig.* D. 19.1.26: *Si quis, cum fundum renderet, dolia centum, quae in fundo esse affirmabat, accessura dixisset, quannis ibi nullum dolium fuisset, tamen dolia emptori debet.* La dichiarazione fatta dal venditore al tempo della conclusione del contratto, secondo cui al fondo venduto accedeva una certa quantità di *dolia*, che in realtà erano inesistenti, aveva ingenerato la rappresentazione di un valore aggiunto della *res* e aveva indotto il compratore, di conseguenza, a concordare un dato rapporto *res-premium* giustificato dalla convinzione della presenza dei *dolia* indicati come *accessura fundi*. La prestazione degli accessori in questo caso è riconosciuta appunto per salvaguardare l'equilibrio tra le reciproche prestazioni così come definito dalle parti con il contratto, e la dichiarazione concernente le caratteristiche della *res vendita* – il *dictum in venditione* – attiene alla specificazione del contenuto dell'obbligazione principale posta a carico del venditore, intesa non solo come prestazione di un *fundum cum assurra*, ma come prestazione anche di una determinata quantità di *dolia* insieme con il fondo oggetto del contratto. Sul testo cfr. M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 414 nt. 1145 e 1146. In molte altre ipotesi, il *dictum* rilevava sul piano della responsabilità *ex empto* in quanto specificazione, integrazione del contenuto essenziale della prestazione principale del venditore. Ricordo, a titolo

QUALITÀ PROMESSE E QUALITÀ ESSENZIALI DELLA RES VENDITA: IL DIVERSO LIMITE TRA LA RESPONSABILITÀ PER RETTIFICIAE QUELLA PER DICIA PROMISSAE NEL 'DIRITTO EDILIZIO' O NELL'*IUS CIVILE*

1. – Tornare sul tema del rapporto tra l'*actio empti* e l'*actio reabilitaria* per i *dicta et promissa vendoris*¹ mi offre l'occasione di appro-

¹ Quest'ultima era prevista nell'*editum de mancipiis venditū*; D. 21.1.1, vd. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1927, 560 s. I giuristi classici estendevano in via analogica quest'applicazione dell'*actio reabilitaria* alle *emphones diumenta*, come si trae da D. 21.1.38.10: cfr. G. IMPALLOMENI, *L'editto degli editi curuli*, Padova, 1955, 85. Sulla responsabilità edilizia per *dicta promissane* ricordo, per la letteratura recente, soprattutto M. TALAMANCA, voce *Vendita in generale (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 414 ss.; quindi, L. MANNA, 'Actio reabilitaria' e responsabilità per i *risi della cosa nell'editto 'de mancipiis venditū'*, Milano, 1994, 95 ss.; C. RUSSO RUGGERI, 'Ne veterator pro novitio veneat', in *Index*, XXIV, 1996, 251 ss.; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations*, rist. Oxford, 1996, 315 ss.; E. JAKAB, 'Prädicere' und 'canere' beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht, München, 1997, 131 ss.; EAD., *Diebstahl, marode Balken; Von den römischen Wurzeln der Gewährleistung für Sachmängel*, in

fondire l'ipotesi secondo cui, nel limitato campo delle compravendite disciplinate dagli *aediles curules*, il ricorso all'azione speciale diretta alla pratica risoluzione del contratto² fosse prevalente rispetto all'estensione dell'azione contrattuale contro le false o inesatte dichia-

² La *redhibito hominis* effettuata nel processo edilizio è detta *emplioris o venditionis resolutio*: vd. D. 21.1.23.1 e D. 41.2.13.2, sui quali in part. U. WESEL, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsverhältnisse des römischen Kaufs*, in ZSS, LXXXV, 1968, 156 e M. TALAMANCA, *La risoluzione della compravendita e le conseguenti azioni di restituzione nel diritto romano*, in *Caducazione degli Effetti del Contratto e Preteza di Restituzione. Seminario ARISTEC per B. Kupisch* (Roma 20-22 giugno 2002), Torino, 2006, 24 nt. 62, a cui rinvio per il valore dell'analogia tra la *redhibito* e la *resolutio (venditionis)* nei giuristi romani. Cfr. anche oltre, nt. 32.

vrebbe potuto sovrapporsi a quella contrattuale per inadempimento o inesatto adempimento, in quanto il suo presupposto era un dovere esterno al regolamento contrattuale, fondato su specifiche disposizioni normative sorte nell'esercizio della giurisdizione edilizia e cristallizzatesi in un nucleo essenziale e stabile intorno alla metà del I sec. a.C.⁴⁵ Al contrario, la responsabilità *iure civili* del venditore per le qualità *dictae aut promissae*, nella maggior parte dei casi, era ricordotta dai giuristi classici all'ambito della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione principale del venditore. In singole ipotesi, inoltre, l'*actio empti* appare connessa con la rilevanza del nesso di corrispettività tra le prestazioni e con l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio economico tra le reciproche prestazioni, quale real-

⁴⁵ Graz, 1952, dell'ed. Leipzig, 1887, 501 ed ivi nt. 4; M. KASER, *Zum Ediktsstil*, cit., 31 s.
⁴⁵ In tale direzione si può richiamare la circostanza che l'ambito di applicazione dell'editto edilizio e la definizione delle tipologie di *vitiū* che gli edili curulii imponevano ai venditori di *mancipia* e di *inumenda* di denunciare all'acquirente, erano oggetto di specifica riflessione già nella giurisprudenza repubblicana. Vd., segnatamente, Gell. 4.2.2 ss., spec. 4.2.12 (O. LENEL, *Palingenia*, II, cit., *Servi loci inerti 97*); D. 21.1.7; D. 21.1.8; D. 21.1.10 pr. e D. 21.1.38.7 (O. LENEL, *Palingenia*, I, cit., Aulus Ofilius 15-18).

Quanto precede implica che anche la responsabilità edilizia del venditore per i falsi o inesatti *dicta promissare*, allo stesso modo di quella più antica connessa con la mancata denuncia dei vizi indicati nell'*editum*⁴⁴, non a-

del *mancipium*. In tal senso: A. BECHMANN, *Der Kauf nach germanem Recht*, I, *Geschichte des Kaufs im römischen Recht*, rist. Aalen, 1965, 23; F. HAYMANN, *Die Haftung* I, cit., 23; R. MONIER, *La garantie*, cit., spec. 26 s.; A. DE SENARCLENS, *La date de l'édition des édiles 'de mancipiis vendundis'*, in TR, IV, 1922, 388 ss.; G. THIELMANN, 'Actio redhibitoria', cit., 518 s.; L. GAROFALO, *Studi*, cit., 7; N. DONADIO, *La tutela*, cit., 55 ss. Favorevole a collegare il riferimento ciceroniano in *off. 3.17.71* con la *stipulatio* di garanzia imposta dagli edili curuli era, in passato, P. HUVELIN, *Études sur le 'furtum' dans le très ancien droit romain*, I/2, rist. an. Roma, 1968, 439 ss.; e, nella letteratura moderna, G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses*, cit., 74 nt. 44, che pensa alla prassi delle clausole di garanzia contro i vizi occulti. Sul passo di Cicerone rinvio, per i criteri della responsabilità del venditore, alla recente discussione di L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., spec. 66 ss.

⁴⁴ La relativa clausola è l'unica ricordata da Cicerone (*off. 3.17.71* e *3.23.91*). Inoltre, ad essa attiene il testo dell'*editum de mancipiis vendundis* restituito in Gell. 4.2.1, che secondo dottrina unanime corrisponderebbe alla versione più risalente, ancora connessa con la limitata estensione dell'editto e della *in iurisdictio* edilizia alle contrattazioni concluse nei mercati dell'Urbe. Cfr., per tutti, TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II,

razioni del venditore sulle caratteristiche della *res vendita*³, non solo nella sua applicazione finalizzata alla *revolutio emptoris*⁴, ma anche in quella diretta al risarcimento del danno subito dal compratore per avere acquistato una cosa priva delle qualità promesse. La tesi che sostengo implica, dunque, la distinzione nel diritto classico tra l'ambito della responsabilità edilizia per l'assenza delle proprietà della cosa specificamente garantite all'acquirente e quella analoga riconducibile al *ius civile* e alla corrispondente estensione dell'*actio empti*⁵.

³ Di quest'aspetto del regime classico della garanzia per i vizi della cosa mi sono già occupata in *La tutela*, cit., 71 ss., 141 ss. e in *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'empio vendito*: *Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 489 ss.

⁴ Un caso concreto di *actio empti ad resolvendam emptio-nem* è discusso in D. 19.1.11.5, dove però la concessione del *indictum bonae fidei* non si collega alla responsabilità per i falsi *dicta vel promissa venditoris*.

⁵ Sotto quest'angolo visuale si può richiamare il principio enunciato in D. 21.1.4.4: *In summa si quidem animi tantum vitium est, redditibus non potest, nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex emplo tamen agi potest, si siens id vitium animi reituit*. La scelta dell'azione redibitoria non poteva che essere preminentemente rispetto all'*actio empti* sia perché quest'ultima presupponeva la dimostrazione del dolo nel venditore reticente sia perché essa non

Nelle ricostruzioni tradizionali⁶ delle articolate connessioni e interferenze tra i due sistemi – quello edilizio, fondato sulla scelta tra avrebbe portato a ripristinare la situazione precedente alla compravendita, ma avrebbe implicato il mero risarcimento dei danni. Non convince quella prospettazione che guarda al risarcimento conseguibile mediante l'azione contrattuale in termini di integrazione degli effetti dell'*actio redditioria*, in quanto gli obblighi del venditore la cui violazione legittimava il compratore a ricorrere alla tutela edilizia o, viceversa, a quella civile, avevano diversa natura: nel primo caso, essi si fonda-

vano su norme create *ad hoc* da magistrati con giurisdizione su determinate vendite; mentre, nel secondo caso, s'identificavano con quelli discendenti dall'*emptio venditio*. Su quest'aspetto, riscontrabile anche sul piano del rapporto tra *actiones aediliciae* e *actio empti* per falsi o inesatti *dicta promissare*, vd. oltre nel testo.

⁶ In queste, l'ambito della responsabilità *in re civili* per *dicta et promissa* è generalmente sovrapposto a quello della responsabilità edilizia, e il rapporto tra *actiones* è per lo più risolto in termini di concorrenza. Così V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, II, Napoli, 1956, rist. 1990, spec. 366 s.; G. IMPALOMENI, *L'editto*, cit., 258 ss.; A. WATSON, *Sellers' Liability for Defects: Adilician Edict and Praetorian Law*, in *Iura*, XXXVIII, 1987, 172. L'ipotesi venne sostenuta già da D.C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Helffeld*, XXI, Erlangen, 1818, *passim*. Per il dibattito più recente vd. *infra*.

ciali italici⁴² volessero avere esatte informazioni su caratteristiche vizi pregi età e provenienza degli schiavi messi in vendita, ed offrire strumenti efficaci per garantire che le contrattazioni si svolgessero senza l'incidenza di frodi da parte di affaristi e mediatori d'ogni genere⁴³.

⁴² I dati provenienti dai documenti della prassi campana della prima età imperiale, concernenti *siquidationes* di garanzia contro i vizi della cosa venduta, provano l'applicazione dell'editto edilizio nei municipi e nelle colonie italiane. Vd. TH. 60, lin. 6-11 e TPSulp. 43, lin. 2-5, su cui G. CAMODECA, *L'archivio putolano*, I, cit., 146 s.

⁴³ Quest'interesse più generale, per così dire, è ancora presente ai giuristi severiani nel rapportare le decisioni in tema di responsabilità edilizia alla *ratio* dell'*editum aedilium curulum*, come teorizzata in sede di commento alle relative norme. Così in Ulp. 1 *ad ed. ad. cur. D.* 21.1.1.2: *Causa huius editii proponendi est, ut occurruerat falacris vendentum et emptoribus succurratur, quicunque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiam si ignorari ea quae aediles praestari inbent, tamen teneri debere.*

^{21.1.1.2: Causa huius editii proponendi est, ut occurruerat falacris vendentum et emptoribus succurratur, quicunque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiam si ignorari ea quae aediles praestari inbent, tamen teneri debere. nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate. Cfr. anche D. 21.1.38.1-2, D. 21.1.44 pr., D. 21.1.37 e, per la tarda repubblica, Cic. *off. 3.17.71: ... sed etiam in mancipiorum venditione venditoris frans omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fugia, de furitis, praestat editio aedilium.* È tradizionale il collegamento di quest'ultimo testo con il più antico editto relativo all'obbligo per il venditore di denunciare specifici vizi}

l'applicabilità dei relativi *edita*, come ricordano ancora i giuristi in età severiana³⁹.

2. – Per il diritto speciale, la tutela del compratore si presentava come tutela del contraente più debole rispetto a una determinata categoria professionale, inizialmente i commercianti di schiavi o *vendilicarii* che controllavano quello che è stato definito il ‘mercato delle forze di lavoro’ dell’antichità⁴⁰. Si comprende sotto questa prospettiva perché nell’applicazione delle norme edilizie non rilevasse, come mostrano le discussioni giurisprudenziali in sede casistica, la realizzazione del regolamento d’interessi divisato dalle parti con la compravendita, ovvero la *conventio* sottostante e l’equilibrio economico tra le reciproche prestazioni come inteso e voluto dai contraenti nel singolo caso⁴¹. Agli edili curdli interessava fondamentalmente ovviare alla difficoltà a cui andavano incontro gli avventori che nelle concitate trattative degli affollati mercati della capitale o di altri centri commerci-

l’azione redibitoria e l’azione estimatoria⁷; e quello civilistico, integrato a partire dalla tarda repubblica e verosimilmente già prima che fosse introdotta la responsabilità *ex actione redibitoria per i dicta aut promissa vendoris*⁸, dall’applicazione dell’*actio empti* all’ipotesi in cui la cosa acquistata fosse priva delle caratteristiche garantite al tempo del contratto⁹ –, si

⁷ I giuristi riconoscevano senz’altro l’estensione analoga dell’*actio quanti minoris* contro i falsi o inesatti *dictia vel promissa vendoris*, come si trae da D. 21.1.18 pr., da D. 21.1.19.6 o da D. 21.1.31.10. Sull’alternatività tra i due rimedi e sui criteri a cui sarebbe stata improntata in quest’ipotesi la scelta tra l’azione redibitoria e l’azione estimatoria vd., in part., M. KÄSER, *Umlautere Warenanpreisungen beim römischen Kauf*, in *Festschrift für H. Demelius zum 80. Geburtstag* hrg. von G. Frotz und W. Ogris, Wien, 1973, 127 ss. [= *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, 315 ss.]; A. WATSON, *Sellers’ Liability*, cit., 174.

⁸ È questa l’opinione tradizionale: cfr. G. IMPALLO-MENI, *L’edictum*, cit., 99 ss.; M. KASER, *Zum Ediktstil*, in *Festschrift für F. Schulz*, II, Weimar, 1951, 69 (= *Angeborene Schriften*, I, Napoli, 1976, 257) e *Das römische Privatrecht*, I, München, 1971, 557; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 417; e, da ultimo, A. BURDESE, *Revisione a N. DONADIO, La tutela*, cit., 247 e 253.

⁹ L’estensione dell’azione edilizia alle false dichiarazioni del venditore era certamente già nota in età augustea e verosimilmente essa fu introdotta poco prima di Labrone, come si trae da Hor. *epist. 2.2.1-19* e, soprattutto, da Pomp. 17 *epist.* D. 21.1.64.1: *Idem ait,*

si uno pretio plures seruos vendidistii sanorgue esse promisisti et pars dumtaxat eorum minus sana sit, de omnibus ‘adversus dictum promissum’ recte agi, cfr. O. LENEL, *Palingenia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, rist. Roma, 2000, *Labeonis loci incerti* 300. Sul significato della soluzione prospettata da Labeone rinvio al mio *La tutela*, cit., 71 ss. e *Azioni edilizie*, cit., 489. In merito all’evoluzione storica della responsabilità per i *ditta et promissa* nel *ius civile* al rapporto dell’azione contrattuale con l’azione edilizia vd., oltre ai contributi citati sopra in nt. 6, soprattutto: F. HAYMANN, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache*, I, Berlin, 1912, 107 ss.; J. PARTSCHI, *Revue* a F. HAYMANN, *Die Haftung*, cit., in ZSS, XXXIII, 1912, 606 ss.; R. MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris, 1930, 50 ss., 134 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 360, 366 s.; U. VON LÜBTOW, *Zur Frage der Sachmängelhaftung im römischen Recht*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze, 1956, 489 ss.; B. NICHOLAS, *Dicta Promissare*, in *Studies in the Roman Law of Sale, dedicated to the memory of F. De Zulheta*, a cura di D. Daube, Oxford, 1956, 91 ss.; O. KALTNER, *Dicta et promissa. Die Haftung des Verkäufers wegen Zusicherungen für die Beschaffenheit der Kaufsache im klassischen römischen Recht*, Utrecht, 1963, passim; D. MEDICUS, *Id quod interest? Studien zum römischen Recht des Schadensverzuges*, Köln-Graz, 1962, 109; H. HONSELL, *Quod interest? im ‘bonae-fidei-iudicium’*. *Studium zum römischen Schadensersatzrecht*, München, 1975, 68 ss., 79 ss.; M. KASER, *Umlautere Warenanpreisungen*, cit., 127 ss.; A. WATSON, *Sellers’ Liability*, cit., 172 s.; L. MANNA, *‘Actio redhibitoria’*, cit., 95 ss.; C. BALDUS, *Una actione experiri debet? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht*, in *mivz*, I, Varsavia, 2000, 439 ss.

gatorio³⁷, in cui cioè il trasferimento della *res* (all’offerente finale) si riconducesse, almeno in origine, ad una fase precedente a quella dell’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto consensuale. Penso, in particolare, alle vendite private all’asta di *mancipia* e di *in-menta*, sulle quali gli edili curuli esercitavano una funzione di controllo nell’ambito del più generale potere di sorveglianza sui mercati³⁸: è a queste *venditiones* che si circoscriveva

³⁷ Una volta affermatasi l’*empio venditio* consensuale ed obbligatoria, i giuristi classici operarono un fondamentale adeguamento della disciplina edilizia alle caratteristiche di questo contratto di buona fede, come si trae dalla lettura dei testi raccolti nella *sedes materiae* dei *Digesta*. Ricordo, ad esempio, D. 21.1.31.25 e 33 pr. e D. 21.1.34-36.

³⁸ A rafforzare questa funzione era riconosciuta agli edili curuli anche un incisivo potere di *coeritio*, che si esplicava, ad esempio, nell’ordinare ai propri *apparitores* l’immediata distruzione di pesce marcio esposto in vendita nei mercati: cfr. Apul. *met.* 1.24-25, su cui G. IMPALLOMENI, *L’edito*, cit., 124; M. KASER, *Die Jurisdiktion*, cit., 174 nt. 7 e, più di recente, G. CAMODECA, *Tabulae Hernicanenses*, cit., 59; R. ORTU, ‘Aimus adiles ...’, cit., 86 nt. 252. Più in genere, per la funzione di controllo sui mercati dell’Urbe e per la connessa *coeritio* edilizia rinvio a É. JAKAB, *Praedicere*, cit., 116 ss. e M. KURILOWICZ, *Zur Marktpolizei der römischen Adligen*, in *An-delà des frontières. Mélanges W. Włodkiewicz*, Varsovia, 2000, 439 ss.

Alla luce delle considerazioni che prendono non escluderei che il meccanismo dell'*actio redditioria* e il procedimento edilizio fossero stati concepiti in questi termini perché introdotti per fatti-specie in cui non era agevole liberare il compratore dalla sua obbligazione principale con modalità analoghe a quelle tipicamente connesse al *contrarius consensus* tra le parti di un contratto consensuale ed obbligatorio.

stipulazione vd. in part. M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, 8^a serie, VI, Roma, 1954, 129 ss.; ID., *Revisione a A. PETRUCCI, 'Mensam exerciri': Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)*, Napoli, 1991, in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-1994, 835 ss.; G. THIELMANN, *Die römische Privatanktion zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht*, Berlin, 1961, 132 ss.; J.A.C. THOMAS, *The Auction Sale in Roman Law*, in *JurR*, 1957, 45 ss.; H. ANKUM, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 377 s.; L. BOVE, *Rapporti tra 'dominus auctioris', 'reactor' ed 'emptor'* in *Tab. Pomp.* 27, in *Laleo*, XXI, 1975, 325; A. PETRUCCI, *In margine a Gai 4.126a, in 'Iuris iunctula'. Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli, 2001, 313 ss. Al riguardo si può ricordare che tra i crediti accordati dal noto banchiere pompeiano Cecilio Giocondo ai suoi clienti vi sono casi che riguardano appunto l'anticipazione di somme per *auctiones* di mancipio o di iumenta, vd. *infra*.

presuppone comunemente che la nozione di ‘qualità essenziale’ della *res empta* avesse nell’esperienza storica un valore univoco. Intendo cioè, con riferimento al regime classico della garanzia per i vizi della cosa, un significato identico sia rispetto alla responsabilità edilizia e ai presupposti per ricorrere alla speciale giurisdizione degli *aediles curules*, sia rispetto alla responsabilità *ex emptio* del venditore e ai criteri che presiedevano alla concessione dell’azione di buona fede a tutela dell’aspettativa del compratore a un determinato valore della *res empta*.

Quest’impostazione ha un evidente addentellato nella soluzione sistematica e generalizzante escogitata dalla Pandettistica ottocentesca¹⁰ sulla base del regime della garanzia

OIR, V, 1999, 20 ss., spec. 72 ss.; É. JAKAB, *Die böhmisches Skáren*, cit., 43 ss.

¹⁰ In questa letteratura, l’azione redibitoria e quella estimatoria vennero configurate come rimedi generali diretti rispettivamente alla risoluzione della vendita o al rimborso del prezzo d’acquisto in presenza di un qualsivoglia vizio della cosa, purché ‘materiale’ e ‘rilevante’. La rilevanza era valutata rispetto all’incidenza negativa del difetto sull’uso della cosa e sulla sua ‘commerciabilità’. Cfr., per tutti, K.A. VON VANGEROV, *Lehrbuch der Pandekten*, III, Marburg-Leipzig, 1863, 322 ss. (§ 609); B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, II, Frankfurt am Main, 1906, 684 ss.

per i *viti rei venditae* nel ‘diritto della Compilazione’, consistente nell’averne individuato un criterio universalmente valido per imputare al venditore l’assenza di qualità essenziali della cosa o l’esistenza di difetti che ne limitassero la comune utilizzabilità economica, a prescindere dalla specifica natura del bene compravenduto.

La definizione di attributi generali e astratti del vizio cosiddetto rilevante, per le conseguenze poste dall’ordinamento a carico del *venditor*, consentì di uniformare l’ambito applicativo delle diverse azioni riconducibili al diritto romano e di creare una rosa di possibili soluzioni rimesse alla scelta del compratore, diverse solo per le conseguenze in pregiudizio del convenuto soccombente ma identiche quanto ai presupposti: vale a dire, la risoluzione della vendita (azione redibitoria) o il rimborso proporzionale del prezzo (azione estimatoria), e, combinato alternativamente con l’una o con l’altra soluzione, anche il risarcimento dei danni conseguibile in base

realizzata per determinati beni in un procedimento che si svolgeva sotto la direzione di magistrati minori aventi giurisdizione speciale sui mercati dell’Urbe, e attraverso un particolare meccanismo fondato appunto sulla *redhibitio rei emptae*. Quest’ultima consisteva nell’indurre il venditore a riprendere presso di sé la cosa venduta e già consegnata all’acquirente, in modo da incidere sulla causa che fondava la doverosità del comportamento esigibile dal compratore, relativo al pagamento del *preatum*³⁵. Solo la collaborazione del convenuto in sede di *arbitrium indicis* consentiva, a chi si fosse risolto all’acquisto, di ottenere la restituzione del prezzo già versato o la liberazione dal relativo obbligo, se non ancora adempiuto e anche se assunto verso un terzo³⁶.

³⁵ *römische Privatrecht*², I, cit., 559 nt. 49; M. KASER- R. KNÜTEL, *Römisches Privatrecht*, München, 2003, 268.

³⁶ Per la mia interpretazione rinvio a quanto ho espresso in *Azioni edilizie*, cit., 505 ss. e in *La garanzia*, cit., 79 s.

Cfr. D. 21.1.29.1. Si pensi all’ipotesi in cui l’acquisto del bene all’asta fosse stato finanziato da un *argentarius*. In questo caso era d’uso che l’intermediario anticipasse al *dominus auctionis* una somma corrispondente al prezzo che sarebbe stato raggiunto all’asta, e che l’acquirente dal canto suo promettesse all’argentario mediante apposita *stipulatio* di versargli il medesimo importo in un momento successivo. Su quest’ultima

dhibitoria se erano rilevanti o se avevano una significativa incidenza sulla naturale destinazione dello schiavo a essere impiegato come forza lavoro.³³

La specifica portata dell'azione redibitoria era probabilmente correlata con la circostanza che la pratica risoluzione di un contratto valido ed efficace sul piano del *ius civile*³⁴ era

³³ Gell. 4.2.3; D. 21.1.1.7-8; D. 21.1.4.6; D. 21.1.6.1; D. 21.1.10 pr.-2; D. 21.1.12.1.

³⁴ Mi riferisco al quasi totale ripristino della situazione precedente alla conclusione della vendita (vd. D. 21.1.21 pr., D. 21.1.23.7 e D. 21.1.60), quale effetto concretamente realizzabile attraverso reciproche restituzioni *in indicio* (cfr. O. LENEL, *Das Editum Perpetuum*³⁵, cit., 556): l'una, a carico del convenuto, era la restituzione del *pretium* con gli accessori e, in singole ipotesi, anche con i frutti (cfr. D. 21.1.25.9 e, soprattutto, D. 21.1.27); l'altra, a carico dell'attore, consisteva appunto nella *redhibitoria reiemptae*. Esse si collegavano con la particolare natura dell'azione edilizia, che è stata definita nella letteratura più recente ‘doppiamente arbitraria’: in tal senso L. GAROFALO, *Studi*, cit., 7.

Per l'ampio dibattito sulla non agevole né pacifica ri-conducibilità dell'*actio redhibitoria* alla ‘tipologia’ delle *actiones arbitriae*, vd., in generale, P. VAN WARMELO, D. 21.1.4.5, in ‘*Symbolae iuridicae et historiae*’ M. David ‘*dedicatae*’, a cura di J.A. Ankum-R. Feenstra-W.F. Leemans, I, Leiden, 1968, 226 e 231; U. WESEL, *Zur dänischen Wirkung* cit., 142 ss.; M. TALAMANCA, voce *Processo civile*, cit., 67 nt. 473; M. KASER, *Das römische Zivilprozeßrecht*, München, 1966, 258 nt. 16; Id., *Das*

all'azione contrattuale per *dolus in contrahendo*.¹¹

¹¹ A questa sintesi la dottrina pandettistica pervenne individuando, tra le caratteristiche fondamentali del difetto causa di responsabilità per il venditore, accanato alla rilevanza del *nitum* anche la circostanza che lo stesso non fosse noto né genericamente riconoscibile al compratore. In tal senso vd. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch*⁹, II, cit., 684; L. ARNDTS, *Lehrbuch*¹³, cit., 607; H. DERNBURG, *System*⁸, II, cit., 762 s. e A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, II/2, Erlangen, 1882, 714. La teorizzazione di quest'elemento trova un aggancio nella riflessione dei giuristi romani, attenti all'esigenza di un giusto equilibrio tra la tutela del compratore e la realizzazione dell'interesse del venditore a concludere il contratto (nell'ambito dunque dell'*empio venditio consensuale e obbligatoria*). In numerosi frammenti del Digesto, infatti, si riscontrano decisioni favorevoli all'assoluzione del *venditor* che aveva tacito un vizio redibitorio, qualora il difetto della cosa fosse noto alla controparte o fosse così evidente da non poter essere ragionevolmente ignorato: vd. D. 21.1.1.6; D. 21.1.14.10; D. 21.1.37; D. 21.1.48.3 e D. 21.1.55. Interessante è, inoltre, il parere di Pomp. 23 *ad Sab. D.* 21.1.48.4, secondo cui *in aediliis actionibus exceptionem opponi aequum est, si empior sciret de fuga aut inculis aut veteris rebus similibus, ut venditor absolvatur*. Alla luce di questo testo risulta più plausibile l'ipotesi secondo cui la *ratio* dell'editto edilizio, individuata dai giuristi nell'esigenza di tutelare l'*empitor* contro le frodi dei mercanti, rilevasse sul piano processuale in termini di concessione di un'*exemption* al convenuto che volesse far valere la conoscenza o la riconoscibilità del vizio contro le pretese dell'attore, piuttosto che in termini di

Sotto quest'angolo prospettico, dunque, la portata dei rimedi speciali veniva assimilata a quella dell'azione di buona fede, mentre l'*actio empti* assumeva nella visione della dottrina pandestistica la funzione di strumento diretto a integrare i limitati effetti delle *actiones aedificiae*. Questi ultimi, consistenti, a seconda del rimedio scelto, nella *redhibitio* o nella riduzione del *prestitum rei venditae*, risultavano in tal modo ampliati fino a includere la reintegrazione dei danni subiti dal compratore per il comportamento tenuto dalla controparte durante la conclusione del contratto¹².

¹² Per quest'ultima soluzione cfr., adesso, A. BURDESE, *Recensione a N. DONADIO, La tutela, cit.*, 251. Alla *deneagatio*, tuttavia, è verosimile che gli edili curulii facessero ricorso in un'epoca antecedente a quella in cui si giunse al generale riconoscimento dell'*exemptio* diretta a far valere la *sicutia emptoris* sulle reali caratteristiche della cosa. Per le eccezioni nel processo edilizio in genere, rinvio alla fondamentale trattazione di M. KASER, *Die Jurisdiktion der kurfürstlichen Adligen*, in *Mélanges P. Meylan*, I, Lausanne, 1963, 173 ss., spec. 178 ss. [= *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, 479 ss., spec. 484 ss.].

¹² Per l'ampio dibattito sul rapporto tra gli effetti e il contenuto della condanna nelle azioni speciali e nell'*actio empti* rinvio a D. MEDICUS, *Id quod interest*, cit., 118 ss.; H. HONSEL, *Quod interest im bona-fide-indicium*, cit., 68 ss.; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., spec. 443 ed ivi nt. 1455; ID., *La risoluzione*, cit., 7

za del vizio redibitorio alla natura particolare dei beni considerati nella normativa speciale e alla funzione economica essenziale garantita attraverso le disposizioni e gli interventi giurisdizionali degli *aediles curules*. Le innovazioni introdotte in via interpretativa, sollecitate in particolare dall'impiego della manodopera servile in attività produttive commerciali e finanziarie con il tempo sempre più articolate³², furono apportate in sede di applicazione casistica delle norme edilizie, anziché mediante generalizzazioni astratte. Così, in numerosi testi raccolti nel titolo 21.1 dei *Digesta Justiniani*, si legge che un difetto fisico o una malattia del *servus emptus* giustificavano il ricorso all'*actio res-*

³² Per un'analisi della tutela introdotta dagli *aediles curules*, in particolare nell'ambito delle contrattazioni avventi ad oggetto schiavi, in connessione con le svariate forme e modelli di organizzazione dell'impresa *nauicularia* vd., adesso, A. PETRUCCI, *Osservazioni minime*, cit., 2078 ss., con bibliografia.

ca tentativi diretti ad ampliare singole disposizioni in tema di garanzia per i vizi della cosa, estendendole a fattispecie contrattuali diverse dalla vendita. Ulpiano, in particolare, nell'illustrare in genere l'ambito d'applicazione dell'editto edilizio, avverte l'opportunità di sottolineare che esso riguardava solo le *venditiones* e non anche le *locationes*. Cfr. Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.63: *Sciendum est ad venditiones solas hoc editum pertinere ... cur autem de locationibus nibil educatur, minum rebatur: haec tamen ratio redditum vel quia nunquam sitorum de hac re fuerat iurisdictio vel quia non similiter locationes ut venditiones sunt.* È interessante richiamare l'attenzione sul fatto che Ulpiano si chiedeva quale fosse la ragione di questo limite e tentava di spiegarlo ricorrendo a due considerazioni: da un lato, l'assenza di giurisdizione edilizia sulle *locationes*, dall'altro, la differenza tra le due fattispecie negoziali. Tutto ciò potrebbe indicare che agli occhi del giurista severiano dovesse apparire almeno singolare l'esistenza di un limite all'applicazione delle norme edilizie, tanto da non risultargli di immediata comprensione la relativa *ratio*. La prima soluzione a cui accenna, vale a dire la connessione della disciplina speciale con la limitata *iurisdictio* degli *aediles curiales* (residuale, evidentemente, rispetto a quella generale del pretore), presuppone che per Ulpiano vi fossero elementi comuni tra la *locatione* e la *venditio* tali da poter giustificare i possibili tentativi di estendere anche alla prima fattispecie l'editto edilizio. Penso alla circostanza che entrambe le fattispecie potevano inserirsi in un più complesso procedimento con aggiudicazione del bene al migliore offrente a seguito di una gara d'asta. Da quest'angolo visuale, forse, potrebbe inferirsi la consapevolezza nella

Le discussioni giurisprudenziali classiche in tema di garanzia edilizia per i vizi della cosa, in realtà, si limitavano alle sole contrattazioni oggetto degli *editia aedilium curulum*, come risulta dai numerosi frammenti restituiti nella *sedes materiae* dei *Digesta Iustiniani*, fatta eccezione per singole e sporadiche ipotesi che per opinione tradizionale e assolutamente prevalente nella dottrina romanistica moderna sono considerati frutto di interventi giustinianei (o pregiustinianei) sui testi classici¹³. Il *ius*

nt. 14 e L. VACCA, *Ancora sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'actio empti in età classica*, in *Iura*, XLV, 1994, 59 ss. La mia posizione è quella espressa in *L'attualità*, cit., 203 ss., 294 ss. e in *Azioni edilizie*, cit., 458 nt. 4, 504 ss.
¹³ Si tratta, principalmente, dei frammenti D. 21.1.1 pr., D. 21.1.49 e 63. Per l'ipotesi interpolazionistica tradizionale ricordo, tra gli altri, P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*⁸, Paris, 1929, 602 (pag. 567, nella prima edizione); O. LENEL, *Das Editum Perpetuum*⁹, cit., 554 nt. 2; A. DE SENARCLENS, *L'extension de l'edit des édiles aux ventes de toute espèce de choses*, in RHD, VII, 1927, 385 ss.; V. ARANGIO-RUTZ, *La compravendita*, II, cit., 395 ss.; G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 265 ss. Riguardo alla dottrina moderna rinvio, per tutti, a M. KASER, *Das römische Privatrecht*², II, München, 1975, 393 con nt. 71, dove altra letteratura; K. MISERA, *Der Kauf auf Probe im klassischen römischen Recht*, in *ANRW*, II/14, Berlin - New York, 1982, 567 nt. 331; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I,

controversum fomatosi nell'applicazione casistica delle norme edilizie, pertanto, riguardò in origine soltanto ipotesi di *morbis vitiae mancipiorum* o *immentorum* e, in un secondo momento, anche difettosità di animali diversi dai *immenta*, ma solo in virtù di uno specifico inter-

München, 1988, 159 nt. 23, 479 nt. 10; G. FALCONE, *D. 1.3.13. Peditio, Ufficio e la legge contractus*, in *Labeo*, XLIII, 1997, 248; L. GAROFALO, *Studi sull'azione redibitoria*, Padova, 2000, 42 nt. 6; C. LANZA, D. 21.1: ‘res se-*morentes*’ e ‘*morbis vitiumne*’, in *SDHI*, LXX, 2004, 55 ss.

Una diversa opinione è accolta da quanti ripropongono l'ipotesi, già autorevolmente avanzata nella letteratura del diciannovesimo secolo da Wlassak (cfr. *Zur Geschichte der ‘negotiorum gestio’*, Jena, 1879, 167 ss.), secondo cui le disposizioni edilizie sarebbero state recepite nel *ius civile* e la *redhibitio* o la riduzione del *privium* sarebbero stati estesi a tutte le compravendite tramite l'*actio empti* diretta ad effetti analoghi a quelli delle azioni speciali. Cfr. M. KASER, *Revisione a K.-H. SCHINDLER, Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln - Graz, 1966, in *Iura*, XVIII, 1967, 212; in tempi più recenti, C. BALDUS, ‘*Una azione ex*ep*ri debet?** cit., 48 nt. 108 ed E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della ‘redhibitio’ all’*actio empti*’*, in *Rivista di Diritto Romano*, III, 2003, su cui cfr., in senso critico, N. DONADIO, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, in *Kayfen*, cit., 70 nt. 23. Sulla presunta interpolazione di D. 18.1.43 pr., invece, vd. *infra* nel te-*

ra dei beni oggetto delle vendite rimesse alla *inrisiditio aedilium curulum*, in corrispondenza con la ‘naturale’ destinazione all’uso degli schiavi e degli animali da soma, considerati essenzialmente come ‘forza lavoro’³⁰.

I giuristi cioè non elaborarono una nozione generica e astratta di qualità essenziale, che offrisse, ad esempio, di riprodurre disposizioni analoghe a quelle edilizie in ambiti diversi dalle *venditiones* di *mancipia* e di *immentia* o, addirittura, di estendere quelle esistenti ad altre fattispecie contrattuali, come la *locatio con-ductio*³¹. Essi, piuttosto, correlarono la rilevan-

³⁰ Il criterio a cui si attenevano generalmente i giuristi era quello che teneva conto della funzionalità naturale tipica degli schiavi come forza lavoro e dei *immentia* come animali da soma o da tiro. Variava, invece, da giurista a giurista e da caso a caso, la valutazione dell'incidenza negativa che un dato difetto potesse avere rispetto a questa destinazione economica essenziale della *res empta*. Sull'ampia casistica restituita nel titolo 21.1 dei *Digesta* e in *Gell.* 4.2.1 ss., e sui criteri di massima desumibili pur nel contesto di un articolo e vivace *ius controversum* cfr. N. DONADIO, *Garanzia*, cit., 72 ss. e, da ultima, R. ORTU, ‘*Aiunt aediles ...*’, cit., spec. 163 ss.

³¹ La circostanza che in alcuni frammenti raccolti nella *sedes materiae* del Digesto – vd. D. 21.1.1.3; D. 21.1.62 e 63 – resta traccia di discussioni sull'ambito di applicazione delle norme e delle azioni edilizie, lascia supporre che non mancassero nella giurisprudenza classi-

quest'orientamento generalmente condiviso nella giurisprudenza romana e impostosi soprattutto tra la tarda repubblica e la prima età imperiale²⁹, il concetto di ‘qualità essenziale’ non pote che rimanere delimitato per la natura alle compravendite di animali diversi dai *iumenta* (su ciò vd. *sopra*, nt. 14).

²⁹ Innovative sono soprattutto le soluzioni labonianane (cfr. O. LENEL, *Palingenia*, I, cit., *Labeonis lai inerit 298-300, 397-399; F.P. BREMER, *Unisprudentiae antehydrianae quae supervent*’, II/1, Lipsiae, 1898, 142 ss.), in tema di azioni edilizie, non di rado improntate all'esigenza di estendere la responsabilità del venditore attraverso il ricorso all'analogia, dunque anche in situazioni che non erano a stretto rigore riconducibili alla portata originaria delle disposizioni editoriali edilizie. Ricordo il tentativo di estendere la *reddibitio* all'*cavus dell'ancilla sterili* o a quello dello schiavo *enimbus*, la cui caratteristica pur non integrando un vizio redditorio vi era assimilata per analogia, come si desume dalla circostanza che i *mancipia* in tali condizioni erano definiti dal giurista d'età augustea *quasi morbos o quari minus sana* vd. Gell. 4.2.6 e 10. Su queste qualificazioni e sul *ius contrarium* formatosi in merito alla *reddibitio* in ipotesi come quelle menzionate (Gell. 4.2.6 ss.; D. 21.1.6.2; D. 21.1.7), rinvio per l'interpretazione che suggerisco al mio *La tutela*, cit. 89 ss., 101 ss., e più in generale al recente lavoro di R. ORTU, ‘*Aium aediles ...*’, cit., 180 ss. con altra bibliografia.*

vento normativo degli *aediles*¹⁴. Nella prospettiva pandettistica, invece, privati della connessione con le vendite di schiavi e con quelle di determinate specie di *animalia* – caratteristica ancora fortemente presente agli stessi compilatori e che, non a caso, indusse Giustiniano a motivare determinate scelte operate per la silloge imperiale in quanto distanti da quelle

¹⁴ Significativa della specificità della disciplina edilizia, la quale rimase circoscritta per tutta l'età classica alle sole vendite su cui avevano giurisdizione gli *aediles curiales*, è la circostanza che l'estensione dell'*editum de iumentis vendundis* ad altre specie di animali, che non fossero classificabili tra i *iumenta*, come i *boves* ad esempio, od anche specie di piccola taglia, come i *pecudes*, venne realizzata attraverso l'emanazione di un'apposita clausola edittale. È quanto si trae generalmente da Ulp. 2 ad ed. aed. cur. D. 21.1.38.5: *Iderro elogium huic editio subiectum est, cuius verba haec sunt: 'quae de iumentorum sanitate diximus, de cetero quoque pecore omni venditores faciunt'*, cfr. O. LENEL, *Das Editum Perpetuum*⁸, cit., 565. In tal senso vd. V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 395; G. IMPALOMENI, voce *Editum aedilium curialium*, in *Noriz. dig. it.*, VI, Torino, 1960, 373 (= *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996, 73 ss.); M. KASER, *Das römische Prinzipielle*, I, cit., 560 nt. 65; É. JAKAB, *Diebische Sklaven*, cit., 35 nt. 37. Più in genere, Ulpiano ricorda di discussione tra i giuristi circa l'esatta individuazione delle vendite a cui avrebbero potuto considerarsi applicabili le norme dell'*editto de iumentis vendundi*: vd., segnatamente, D. 21.1.38.4-6.

connesse con la sistematica edittale classica¹⁵

¹⁵ La disposizione della materia nel titolo 21.1 dei *Digesta* non rispecchia l'ordine delle clausole edittali edilizie in appendice all'editto pretorio (cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., 554 ss.), ordine che per opinione tradizionale sarebbe stato riprodotto in generale nei grandi commentari classici per il commento alle norme edilizie (O. LENEL, *op.ult. cit.*, 48 ed ivi nt. 1; ID, *Palingenesia*, cit., Gai. 378-388, Paul. 832-849, Ulp. 1757-1797). Nella silloge imperiale, infatti, la discussione *de aedilicio editio et redditione et quanti minoris* venne sistemata di seguito e in contiguità con quella generale sull'*emptio venditio* e sulle azioni discendenti da questo contratto. La scelta di Giustiniano fu resa possibile proprio dalla scomparsa dei limiti di applicazione dell'editto edilizio e delle relative azioni, in conseguenza della loro estensione a tutte le vendite. Nonostante ciò, tuttavia, l'imperatore avvertì la necessità di motivare specificamente questa scelta (cfr. *const. Optimem 4 e const. Tanta 5*), mostrando con ciò che della specificità della normativa edilizia avevano ancora piena consapevolezza i compilatori giustinianei. In tal senso si può richiamare anche *Inst. 1.2.7*, dove si ricorda che gli edili curdi *proponeant editum de quibusdam casibus* e che le relative disposizioni rappresentavano *inris honorari portio*. Sulla rispondenza del passo al pensiero classico vd., per tutti, A. GUARINO, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo*, I, 1955, 295 ss. e *Anora sull'editto edilizio*, in *Labeo*, II, 1956, 352 ss. (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 272 ss. e 267 ss.); M. KASER, *Die Jurisdiktion*, cit., 181 nt. 47; ID., *'Ius honorarium' und 'ius civile'*, in *ZSS*, CI, 1984, 68

principale per procedere, con il tempo e a fronte del continuo emergere nella prassi di situazioni e di esigenze nuove rispetto a quelle che avevano sollecitato i primi interventi edilizi a tutela del compratore, a dilatare sempre più il campo d'applicazione delle azioni speciali sul presupposto della reticenza ‘imputabile’ al venditore²⁸. Pur nel contesto di

ss., 39 ss., 71 ss. che si occupa specificamente di quei vizi di cui il venditore rispondeva per averne tacito l'esistenza al tempo del contratto, in violazione di ‘obblighi di informazione’ riconosciuti dall'ordinamento giuridico romano. Per il susseguirsi di disposizioni con cui alle ipotesi di cause redibitorie presenti nelle più antiche clausole edilizie se ne aggiunsero altre, spesso connesse con un differenziato impiego della manodopera servile in concomitanza con i cambiamenti nell'economia e in genere nella società romana dell'ultimo secolo dell'età repubblicana, vd. G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 15 ss.; G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Subpiii*, I, Napoli, 1992, 141 ss., spec. 150; ID., *Tabulae Pompeianae Subpiiorum* (*TPSubp.*) *Edizione critica dell'archivio puteolano dei Subpiii*, I, Roma, 1999, 116; L. GAROFALO, *Studi*, cit., 5 s.

²⁸ La maggiore incisività dell'opera interpretativa dei giuristi rispetto ai nuovi e specifici interventi edilizi, succedutisi nel tempo in tema di *ritia rei emptas*, emerge dall'ampia casistica restituita in D. 21.1, in particolar modo dalla considerazione del contenuto e della portata delle clausole edilizie recenziati rispetto ai contenuti della riflessione giurisprudenziale classica sulle disposizioni più antiche. Gli edili, ad esempio,

*de iumentis vendundi*²⁷ rappresentò la soluzione

²⁷ Vd. D. 21.1.1.1; D. 21.1.17.19; D. 21.1.31.21; D. 21.1.37 e 65.2 (cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*⁸, cit., 554); TH. 60 e TPSulp. 42-43, oltre alle testimonianze su singoli vizi redibitori, in particolare, in Cic. *Off.* 3.17.71; Hor. *epist.* 2.2.7-8; Quint. *inst.* 8.2.8 e Gell. 4.2.1 ss. Sulle discussioni e sulle definizioni offerte dai giuristi romani in sede casistica in merito alle singole ipotesi di *vitia* enumerate nell'*edictum de mancipiis vendundis* (raccolte in D. 21.1) rinvio, in generale, a L. MANNA, ‘*Actio redhibitoria*’, cit., 33 ss., con precedente bibliografia; É. JAKAB, *Praedicere*, cit., spec. 125 ss., 139 ss.; R. ORTU, ‘*Aimt aediles* ...’, cit., *passim*; e, su singole fattispecie, A. WACKE, *Gallisch, Pumisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein? Zur schriftweisen Gleicherziehung der Geschäftssprachen im römischen Reich*, in ZSS, CX, 1993, 37 ss.; C. RUSSO RUGGERI, ‘*Ne veterator pro novicio veniat*’, cit., 251 ss.; N. BELLOCCHI, *Il tentativo svincolo del servizio*. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell’ultima epoca dei Severi, in SDHI, LXIII, 1997, 259 ss., con bibliografia (= Schiavi e Dipendenti nell’Ambito dell’Ordo e della Familia. Atti del XXXII Colloquio GI-REA [Pontignano 19-20 novembre 1995]), Pisa, 1997, 377 ss.); E. PARLAMENTO, ‘*Servus melancholicus?* I ‘*vitia animi*’ nella giurisprudenza claviana, in *Rivista di Diritto Romano*, I, 2001, 325 ss.; F. REDUZZI MEROLA, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, XXX, 2002, 215 ss. Per la discussione sui difetti che legittimavano il compratore alle azioni speciali e quelli per i quali era concessa l’*actio emph*, cfr. É. JAKAB, *Die bish<eacute>re Sklaven*, cit., ... ss.; N. DONADIO, *La tutela*, cit., 89 ss., 167 ss., 225 ss.; e, adesso, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., 19 nt. 318; M. TALAMANCA, voce *Prazzo civile (diritto romano)*, in *Enc. dhr.*, XXXVI, Milano, 1987, 51 nt. 363.

–, i pareri e le decisioni casistiche dei giuristi romani offrirono spunto per identificare nell’incidenza del vizio sulla naturale destinazione economica o sull’ordinaria utilità del bene compravenduto, per un verso, e nell’importanza del difetto o della qualità assente nella *res empta*, per altro, caratteri comuni ad ogni cosa possibile oggetto di vendita, in quanto rilevanti per la realizzazione dell’interesse del compratore all’acquisto.

Questo modo di argomentare era, com’è evidente, condizionato dall’assunto che anche nell’ambito della responsabilità edilizia come, ovviamente, in quello della responsabilità *ex empto* venisse in considerazione sempre ed esclusivamente l’esigenza di garantire la realizzazione dell’interesse perseguito in concreto dal compratore attraverso il contratto e dell’equilibrio tra le reciproche posizioni dei contraenti, raggiunto mediante una data commissione convenzionale d’interessi. In altri termini, la valutazione delle esigenze prese in considerazione dagli edili nei propri *editia* e tutte nel processo *ex actione redhibitoria o aestimatoria* era condotta pur sempre sul piano della responsabilità contrattuale, in particolare su

quello dell'esatto adempimento della prestazione principale del venditore in quanto corrispettiva del *pretium* dovuto dalla controparte. Mancava ovviamente la prospettiva storica, che avrebbe indotto, per il regime classico, a scindere gli obblighi fondati sul contratto da quelli introdotti dagli edili curuli mediante norme *ad hoc*, e in definitiva a tenere distinto il campo di applicazione dell'*actio empti* da quello delle azioni speciali fondate sulla violazione di obblighi che i giuristi romani non assimilavano a quelli direttamente nascenti dall'*emptio venditio*¹⁶.

¹⁶ Sembra plausibile ricondurre a questa visione degli obblighi edili del venditore – come obblighi il cui adempimento era influente sia sulla realizzazione dell'assetto d'interessi diviso dalle parti con il contratto, ovvero sulla sua esecuzione – la discussione ancora viva nella giurisprudenza severiana circa la natura delle azioni edilizie. Di particolare interesse è un testo di Ulpiano, in D. 21.123.4-5, nel quale il giurista afferma che queste azioni, pur essendo *pœnatae*, tuttavia esse *ex contractu venient*, intendendo con ciò a mio avviso fare riferimento alla circostanza che il compimento fonte di responsabilità edilizia per il venditore assumeva rilevanza ai fini del ricorso alla tutela offerta al compratore nel tribunale degli *aediles curules* solo con la conclusione di una compravendita valida ed efficace per il *ius civile* (atteso, infatti, che scopo delle azioni *redhibitoria* e *quantii minoris* era, rispettivamente,

empti e di *actio redhibitoria* per falsi *dicta et promissa* consiste, dunque, nel verificare se gli interessi tutelati con l'una o con l'altra azione, se il danno rilevante nell'uno e nell'altro processo, se il comportamento 'imputabile' al venditore in base al *ius civile* o in base alle prescrizioni dell'*editum aedium curulum* fossero valutati in termini identici o meno, tra i due diversi sistemi normativi. Nel primo caso, infatti, l'essenzialità era evidentemente valutata rispetto allo specifico assetto di interessi perseguito dalle parti con il contratto e all'utilità che la cosa assumeva per il singolo acquirente, anche se diversa dalla sua naturale e consueta destinazione economica e purchè – ovviamente – assunta nel regolamento convenzionale d'interessi scelto dai contraenti. Nell'altro caso, invece, essa era già definita in astratto nell'editto edilizio e si desumeva *e contrario* dall'assenza nel *mancipium* o nel *inmentum* di quei vizi di cui il venditore rispondeva in base alle *actiones aediliciae* per la semplice circostanza di averne tacito l'esistenza all'acquirente, a prescindere da una sua *scientia* o *dolus* al tempo del contratto.

L'*interpretatio* estensiva delle tipologie di vizi indicati nell'*editum de mancipiis vendundis* e

Riterrei, dunque, che l'interpretazione delle discussioni e dei casi restituiti nel *Corpus iuris* possa seguire l'idea principe secondo cui, rispetto alla responsabilità edilizia o al contrario a quella *ex emptio*, si delinei un valore non univoco dell'aggettivazione ‘essenziale’. La sua valenza cambia a seconda dei criteri tenuti presenti dai giuristi romani nel valutare l'incidenza di una determinata qualità o dell'assenza di una specifica difettosità della cosa, sulla realizzazione degli interessi coinvolti e presi in considerazione di volta in volta nel processo edilizio o, al contrario, in quello pretorio.

La prospettiva sotto cui mi è parso interessante rileggere le discussioni in tema di *actio*

Incontri Capresi di Storia dell'Economia Antica (Capri 13-15 ottobre 1997), a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2000, 37 ss. (= *Sem. Compl.*, XII, Madrid, 2000, 302 ss.); G. CAMODECA, *Tabulae Herculaneenses: redizione delle emptiones* di schiani (TH 59-62), in *Quæstiones iuris: Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag*, hrsg. von U. Manthe und C. Krampf, Berlin, 2000, 61 ss.; A. PERTUCCI, *Osservazioni minime in tema di protezione dei contratti con i 'venaliciarii' in età commerciale (II secolo a.C. – metà del III d.C.)*, in *Phiλia. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. D'Ippolito, III, Napoli, 2007, 2082 ss.; R. ORTU, ‘Aimt aediles ...’ *Dichiarazioni del venditore e vizzi della cosa venduta nell'editio de mancius emundis vendundis*, Torino, 2008, spec. 76 ss.

Il distacco dalla disciplina storica, in particolare dall'essenziale differenza tra la specificità del campo di applicazione delle *actiones aediliciae* e la generalità di quello dell'*actio empti*, fu reso possibile dall'affermazione comune accolta in quel contesto di studi – salvo isolate eccezioni¹⁷ –, secondo cui le disposi-

quello di indurre il venditore a riprendere presso di sé la cosa già consegnata o rimborsare il prezzo già versato dall'*emper*). Non pochi studiosi hanno sostenuto che, almeno alle origini dell'intervento edilizio in tema di compravendite di schiavi, l'azione redibitoria, in particolare, avrebbe avuto natura penale. In tal senso già M. WLISSAK, *Zur Geschichte*, cit., 167 ss.; G. HA-NAUSEK, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Ware nach römischem und gemeinem Recht mit besonderer Berücksichtigung des Handelsrechts*, I, Berlin, 1883, 55 ss.; P.F. GRARD, *Mannel élémentaire*⁸, cit., 600 ntt. 1 e 4.

Per la discussione nella letteratura moderna vd. G. THIELMANN, ‘*Actio redibitoria*’ und ‘*zufälliger Untergang der Kaufsache (mit Beiträgen zur Frage der Pönalität der aedilizischen Klagen)*’, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano, 1971, 487 ss., spec. 517 nt. 125.

¹⁷ Tra i più interessanti tentativi di negare l'estensione giurisprudenziale dell'editio edilizio a tutte le vendite, ricordo quello di E. GANZ, *Das aedilizische Edict leidet keine Ausdehnung und geht nicht auf alle verkaufbaren Dinge*, in *Archiv für die Civilistische Praxis*, II, 1819, 112 ss. e di F.B. BUSCH, *Finden die gesetzlichen Vorschriften, nach denen für geheime Fehler der verkauften Sachen der 'venditor ignorans' haftet, auch ausserhalb des Sklaven- und Viehverkaufs unbedingt statt?*, in *Archiv für die Civilistische Praxis*,

zioni introdotte a Roma dagli *aediles curules* e le azioni promesse nel relativo editto sarebbero state interpretate estensivamente dai giuristi romani ed applicate, sin da età augustea¹⁸, oltre il ristretto ambito delle *emptions di mancipia* e di *iumenta* (vale a dire, a tutte le compravendite).

Non pochi elementi delle teorie elaborate tra la fine del diciannovesimo secolo e la prima metà del secolo scorso, anche a seguito dell'affermarsi del metodo interpolazionistico che indusse a scardinare l'idea secondo cui già in età classica le disposizioni speciali poterono essere applicate per analogia a ogni genere di *emptio venditio*, hanno influito sull'approccio al tema nella letteratura romanistica successiva, fino in parte a quella contemporanea, soprattutto sotto l'aspetto che qui interessa: quello appunto della rilevanza del vizio o dell'essenzialità di uno specifico pregi della *res vendita* come connotazioni generali e astratte riferibili ai presupposti della responsabilità per i difetti della cosa ‘tout court’ (senza distinguere, per l'esperienza storica, tra la re-

XXVI, 1843, 225 ss., spec. 243. Sull'ipotesi di Ganz cfr. la dura critica di K.A. VON WANGEROW, *Lehrbuch*⁶, III, cit., 327 s.

¹⁸ D. 21.1.1 pr., cfr. O. LENEL, *Palingenia*, I, cit., *La beonis loci incerti* 297.

spetto a quelli dell'azione contrattuale, connessa con una particolare estensione dell'*operere ex fide bona* o con la specificazione del contenuto delle prestazioni principali discendenti dall'*emptio venditio* in capo al venditore, si ricongiungevano rispettivamente non solo con un differenziato criterio di delimitazione tra ‘caratteristiche essenziali’ e ‘caratteristiche non essenziali’ dell’oggetto del contratto, ma anche con un distinto modo di valutare la funzionalità o la destinazione economica della *res vendita* ai fini della rilevanza del vizio e della tutela offerta al compratore, a seconda cioè che venissero in considerazione le vendite di *mancipia* e di *iumenta* o, viceversa, tutte le altre compravendite rimesse alla competenza generale del pretore²⁶.

²⁶ Sulla *iusdictio aedilium curulum* e sul suo carattere ‘speciale’, in quanto circoscritta alle contrattazioni che si svolgevano nei mercati cittadini, come sulla successiva estensione alle vendite non mercantili vd. M. WLASSAK, *Zur Geschichte*, cit., 170 ss.; G. IMPALOMENI, *L'editto*, cit., 109 ss.; A. PEZZANA, *Recensione a G. IMPALOMENI, L'editto*, cit., in *Iura*, VII, 1956, 250 s.; M. KASER, *Die Jurisdiktion*, cit., 173 ss.; W. KUNKEL

– R. WITTMAN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II, *Die Magistratur*, München, 1995, 478 con nt. 19; E. JAKAB, *Praedicere*, cit., 97 ss.; F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in *Mercati Permanentii e Mercati Periodici nel Mondo Romano. Atti degli*

zioni tra il sistema del *ius civile* e quello del diritto edilizio a Roma in età classica, agevolato in alcuni casi dal ricorso a schemi, a categorie, a classificazioni più direttamente ancorate a quelle recepite nel codice civile del 1942 ed elaborate sulla sua base dalla dottrina civilistica. Con riferimento all'esperienza storica e alla caratteristica coesistenza di più ordinamenti e di diverse norme in tema di difetti della cosa venduta, permane nella letteratura romanistica la convinzione che tra il regime civilistico e quello edilizio della garanzia per i *viti rei emptiae* fosse analogo il confine che consentisse di tenere distinte le ‘qualità essenziali’ dalle ‘qualità promesse’²⁵, e il rapporto esistente tra le diverse applicazioni dell’azione contrattuale (per *retentia* o per *dicta et promissa*) e delle *actiones adiliciae* (per mancata denuncia dei vizi redibitori o per assenza di qualità specificamente *dictae aut promissae*).

Ebbene, è mio intento condurre la presente indagine muovendo da un’idea opposta. La diversa fonte e il distinto ambito della responsabilità per i vizi della cosa nel *ius civile* O, al contrario, nel diritto edilizio, così come i differenti presupposti dell’*actio redhibitoria* ri-

sponsabilità *ex emptio* e quella *ex editio aedilium curullium*).

Un’impostazione dogmatica non dissimile, nell’individuazione di un criterio generalmente valido per delimitare le situazioni tutelabili da quelle non meritevoli di tutela, a prescindere cioè dall’oggetto specifico del contratto, si riscontra nell’impostazione accolta in tema di garanzia per i vizi della cosa nel vigente codice civile italiano¹⁹, come in altri che hanno recepito un sistema fondato sulla combinazione tra più rimedi a tutela del compratore (azione contrattuale e azioni edilizie)²⁰.

Categorie generali come quelle che appaiono assunte all’art. 1490 cod. civ.²¹ e, più in generale, presupposte nella complessiva disciplina codicistica della materia hanno contribuito, con altri fattori, a preservare una forma di responsabilità riferibile a qualsiasi venditore e un’applicazione generalizzata dell’azione redibitoria e di quella estimatoria a ogni compravendita, integrate dal risarcimento dei danni

¹⁹ Agli artt. 1490 ss.

²⁰ È il caso dell’ordinamento giuridico tedesco: BGB § 437, abs. 2-3.

²¹ «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore».

ulteriori subiti dall'acquirente²², tra cui anche quelli derivati dai vizi della cosa che nel diritto romano trovarono solo un limitatissimo riconoscimento, forse già prima di Giustiniano.²³

²² Cfr. l'art. 1494 cod. civ. La generalità dell'ambito di applicazione delle azioni edilizie nel diritto positivo in Italia induce a un accostamento, sotto questo limitato aspetto, con il regime giustinianeo della garanzia per i vizi della cosa venduta piuttosto che con quello che è possibile ricostruire per il periodo classico sulla base dei testi restituiti nella Compilazione. La discussione nella doctrina civilistica sul rapporto tra la garanzia per i vizi e la responsabilità contrattuale per l'inadempimento della prestazione principale del venditore o per la mancata realizzazione dell'interesse perseguito dalle parti con il contratto si riflette, sia pure sotto una diversa prospettiva, nella moderna 'querelle' concernente le possibili interazioni tra l'azione redibitoria e la risoluzione per inadempimento, come in genere sulla scelta di uno schema concettuale condiviso in base a cui ricordurre la responsabilità per i vizi della cosa venduta al piano dell'efficacia o a quello della validità del contratto.

²³ Come tende a riconoscere la dottrina oggi prevalente: cfr., per tutti, M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 440 ss. In ordine al risarcimento dei danni perseguitale con l'*actio empti* per reticenza del venditore sui vizi della cosa, e sul fondamentale frammento in D. 19.1.13 pr., vd. adesso L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli, 2007, 71 ss. (con bibliografia).

Si tratta di criteri che oggi appaiono sempre meno agevoli da conciliare, sia rispetto all'articolazione straordinariamente più complessa delle fattispecie concrete che si presentano all'attenzione dell'interprete moderno e alla molteplice varietà di beni e di forme di scambio, sia soprattutto rispetto alle recenti innovazioni normative in materia.²⁴

Un certo modo di intendere determinate qualificazioni giuridiche dei presupposti per la responsabilità del venditore per i vizi della cosa, come quella di 'caratteristica essenziale' o di 'difetto rilevante' (rispetto alla normale funzionalità della *res vendita* e alla sua naturale destinazione economica) – vale a dire, alla stregua di criteri univoci e generalmente validi per ogni *emptio venditio* e per qualsiasi forma di tutela riconosciuta al compratore nel diritto romano – continua a influire sulle moderne ricostruzioni dell'insieme di possibili intera-

²⁴ Mi riferisco alle norme dettate in tema di garanzie convenzionali nell'acquisto dei beni di consumo, introdotta in Italia, con gli artt. 1519-*bis* e 1519-*septies* cod. civ., in recezione di criteri comuni agli stati membri così come definiti nella ben nota direttiva 1999/44/CE. Sul tema rinvio, anche per le indicazioni bibliografiche specialistiche, al lavoro di S. CHERITI, *Le garanzie convenzionali nella vendita*, Padova, 2004, *passim*.

Riguardo a D. 21.1.19.6, mi sembra che la *ratio* della regola generale sul decorso del *tempus redditionis* – che Ulpiano differenzia quanto al *dies a quo* a seconda dell'*intenio* data alla *formula* dell'azione, come visto – si possa più agevolmente spiegare per il regime classico in base alla seguente considerazione. L'esistenza nella *res* di difetti non denunciati dal venditore o l'assenza delle qualità specificamente *dictae aut promissae* assumevano rilevanza ai fini del ricorso alla tutela offerta nel tribunale speciale per i danni cagionati al compratore soltanto nel caso in cui ai primi contatti tra un mercante e un singolo avventore, alle iniziali richieste d'informazioni sulla merce esposta nei mercati della città o sul prezzo richiesto, avesse fatto realmente seguito la contrattazione per l'acquisto di uno o più dei capi messi in vendita, ed infine la conclusione di un accordo valido ed efficace per il *iuris civile*⁸³.

⁸³ Con riferimento all'*emptio venditio* consensuale e obbligatoria, sia isolatamente considerata sia intesa come momento finale della complessa procedura prevista a Roma per le vendite private all'asta, mi riferisco alla circostanza che il meccanismo delle azioni edilizie presupponeva già eseguita almeno una delle prestazioni principali nascenti dal contratto (senz'altro la trasmissione materiale della *res vendita* all'acquirente), e

In altre ipotesi, infine, il *dictum promissum*, pur non vincolante sul piano della responsabilità *ex empto* come in caso di *dicta commendandi o landandi causa*, poteva però assumere rilevanza giuridica se avesse costituito mezzo per trarre in inganno il compratore, o se determinate qualità e pregi della merce dichiarati al tempo del contratto, ma di fatto inesistenti, fossero stati garantiti all'acquirente con superficialità o avvantaggiatezza da parte del venditore (*actio empti per dolus o per culpa in contrahendo*).

Il divario tra il regime civilistico e quello edilizio della responsabilità per i *dicta et promissa* emerge anche sotto aspetti più specifici, come quelli concernenti le conseguenze delle diverse azioni e la natura delle dichiarazioni o promesse per le quali il venditore poteva essere convenuto con l'*actio empti* o, su un diverso piano, con le *actiones aediliciae*.

Riguardo al primo aspetto, nelle *emptionsi di mancipia* e di *iumenta* il *indictum redditiorium* offriva al compratore di raggiungere un risultato che non era perseguitibile *in re civili*, neppure in quelle applicazioni dell'azione contrattuale di buona fede escogitate, verosimilmente già a partire dalla giurisprudenza del primo

esemplificativo, i seguenti frammenti: D. 19.1.6.4-6; D. 19.1.54.1; D. 21.2.75.

principato, per ampliare il contenuto della relativa *condemnatio* fino a includere un effetto in parte assimilabile a quello dell'azione edilizia⁴⁷. Un dato che si trae dalla casistica giurisprudenziale restituita nell'antologia giustinianea, infatti, è l'assenza di qualsiasi ipotesi di estensione dell'*actio empti ad resolvendam emptionem o*

⁴⁷Un'affermazione generale è contenuta in D. 19.1.11.3, dove però l'estensione della *rehabilitatio* al *indictum empti* è connessa con la natura di buona fede dell'azione, consentendo d'inferire la deduzione secondo cui quest'ampliamento della condanna fosse possibile solo contro un venditore in dolo. In un *cavus* concreto, restituito in D. 19.1.11.5, si parla di *actio empti ad resolvendam emptionis*, ma sempre per un componimento doloso del venditore che con la sua reticenza avesse ricavato dalla vendita un prezzo più alto di quello che l'acquirente avrebbe accettato se fosse stato edotto sulle reali condizioni dell'*anilla* in vendita. Sul testo c'è una letteratura sterminata. Per la dottrina più recente, mi limito a rinviare a L. VACCA, *Ancora sull'estensione*, cit., 59 ss.; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 441 ss., spec. 443 nt. 1453 e 1455; ID, *La risoluzione*, cit., 7 con nt. 18; É. JAKAB, *Prædictio*, cit., 175, 232; EAD, *Diebische Sklaven*, cit., 40; M. KASER – R. KNÜTEL, *Römisches Privatrecht*, cit., 271; G. ROSSETTI, *Interdipendenza delle obbligazioni e "risoluzione" della 'emptio vendito': alcune soluzioni casistiche della giurisprudenza classica*, in *La compravendita*, II, cit., 12 ss. con altra letteratura; A. BURDESE, *Reverzione a N. DONADIO, La tutela*, cit., 203 ss. Per la mia interpretazione rinvio al mio *La tutela*, cit., 203 ss. e *Azioni edilizie*, cit., 510 ss.

mutandone il contenuto⁸¹. Nella letteratura contemporanea, invece, prevale l'opinione favorevole alla classicità di D. 21.1.20 e D. 21.1.19.⁶², pur restando generale l'assunto di una concorrenza, alternativa o elettiva, tra i diversi rimedi esperibili dal compratore contro i falsi *ditta et promissa vendorizi*. Resta, pertanto, ancora aperto il problema di come conciliare le affermazioni racchiuse in questi frammenti con la più diffusa tendenza a ritenere che il rapporto tra l'*actio empti* e le *actiones adlitiae* per i falsi *ditta nel promissa* fosse improntato a un regime di concorrenza, e che la portata della responsabilità del venditore fatta valere sia nel tribunale pretorio sia in quello speciale degli edili curuli fosse analoga, in quanto riconducibile in ogni caso all'ambito della responsabilità contrattuale (vale a dire, all'inesatto adempimento della prestazione principale del *vendor*), così come specificata ed ampliata per volontà dei contraenti mediante laggiunta di clausole accessorie al contratto).

⁸¹ Sul contributo di Kupisch vd., adesso, É. JAKAB, *Cavet*, cit., 123 ss., spec. 126 ss.

⁸² Così É. JAKAB, *Prædicere*, cit., 131; EAD, 'Cavet', cit., 123 ss.; L. GAROFALO, *Studi*, cit., 6 e 42 s. Per la mia opinione, oltre a quanto espongo in queste pagine, rinvio alle osservazioni già svolte in *La tutela*, cit., 148 ss.

trario, è plausibile per gli ultimi secoli dell'età repubblicana e per tutto il periodo classico che assumessero rilevanza autonoma rispetto ai *dicta in venditione* le dichiarazioni fatte in un momento antecedente alla singola contrazione e all'accordo tra determinati contraenti, se tali da influire sul gioco delle offerte e delle controfferte al rialzo su un importo base per aggiudicarsi i beni di volta in volta messi all'asta.

In un recente contributo sul tema, Kupisch⁷⁹ ha tentato di mettere in discussione l'attendibilità del frammento di Ulpiano (D. 21.1.19.6), come restituito nelle moderne edizioni dei *Digesta Iustiniani*, attraverso un'articolata rivisitazione della tradizione manoscritta del passo. Della complessa ipotesi avanzata dallo studioso ho già avuto modo di occuparmi estesamente in un altro lavoro⁸⁰, al quale mi permetto di rinviare per una particolare reggiata esposizione della tesi dell'autore e per le riserve che nutro sull'attendibilità delle affermazioni che Kupisch immagina avessero interessato il testo nella trasmissione manoscritta,

ad redhibendum sul presupposto di una difformità tra le qualità promesse dal venditore al tempo del contratto e quelle realmente esistenti nella cosa.⁴⁸ Questo dato sembra difficilmente riconducibile a scelte operate dai compilatori, posto che nel regime giustinianeo l'ambito della *redhibitus* è generalizzato sia riguardo alle tipologie di vendite ‘risolubili’ *ex actione redhibitoria*⁴⁹ sia quanto agli strumenti offerti al compratore per ottenere un quasi totale ripristino della situazione precedente alla conclusione del contratto.⁵⁰

⁴⁸ In tal senso vd. M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 439 s., il quale tuttavia, in un più recente lavoro conferma il riconoscimento nell'esperienza storica della categoria della risoluzione per inadempimento, intende il riferimento alla *resolutio emptioris* nel *cavus* discusso in Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.1.11.5 in connessione con un vizio genetico del contratto, riportando di conseguenza la soluzione ulpiana sul piano dell'invalidità piuttosto che su quello dell'inefficacia della compravendita. Per una più dettagliata discussione della vasta letteratura sul frammento rinvio al mio *La tutela*, cit., 210 ss., spec. 225 ss. e *Azioni edilitarie*, cit., 510 ss.; nonché al recente contributo di G. ROSSETTI, *Interdipendenza*, cit., 16 ss., 32 ss.

⁴⁹ Attesa l'estensione dell'ambito d'applicazione dell'editto edilizio a tutte le compravendite nel regime giustinianeo (vd. *supra*, nt. 13).

⁵⁰ Penso, innanzitutto, alla possibilità di ottenere mediante l'*actio empti* un effetto simile a quello caratteri-

KASER, *Recensione* a G. THIELMANN, *op.ult. cit.*, in ZSS, LXXIX, 1962, 440.

⁷⁹ Cfr. Römische Sachmängelhaftung, cit., 46 ss.

⁸⁰ N. DONADIO, *La tutela*, cit., 150 ss., spec. 152 s.

Riguardo al secondo aspetto, si può osservare che la clausola edittale con cui gli *aediles curules* estesero l'azione redibitoria all'ipotesi di falsi *dicta vel promissa venditoris* prevedeva una responsabilità più ampia di quella civilistica, per la diversa natura delle dichiarazioni o promesse che potevano venire in considerazione nel processo edilizio rispetto a quelle che rilevavano invece ai fini del ricorso all'*actio empti*. Più in particolare, la differenza tra le due forme di responsabilità si spiega in base ad un diverso momento in cui assumevano rilevanza giuridica (per il *ius civile* o per l'*editum aedilium curulum*) i *dicta vel promissa*, a seconda cioè che essi riguardassero qualità specifiche dell'oggetto della singola *emptio vendito* oppure qualità e caratteristiche dei beni messi in vendita nei mercati della città e destinati ad essere

stico dell'*actio redibitoria*: vd. D. 19.1.11.3 e 5. Sulla differenza tra effetti presupposti e meccanismo processuale dell'azione edilizia o dell'*actio empti ad res venditam emptiorem*, vd. D. MEDICUS, 'Id quod interet', cit., 140 ss.; H. HONSELL, 'Quod interest im bonaefide-indicium', cit., 82.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, cit., 393; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 443 nn. 1455; P. APATHY, *Wandlung bei geringfügigen Mängeln*? in 'Ars boni et aequi'. *Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, hrsg. von M.J. Schermaier und Z. Végh, Stuttgart, 1993, 25 ss. Per la mia opinione, rinvio ad *Azioni edilizie*, cit., 504 ss. e 510 ss.

que alterati in elementi che ne avrebbero mutato il significato originario non trova fondamento nella plausibilità di una tarda estensione delle *actiones aediliziae* a cui non si fosse accompagnata una corrispondente dilatazione dell'ambito dell'azione contrattuale per i falsi *dicta et promissa venditoris* fino a includere quelli resi *ante renditionis tempus*. Da un lato, non si comprende perché la modifica avrebbe dovuto interessare solo i testi in tema di responsabilità edilizia e non anche quelli relativi alla responsabilità contrattuale. Nel regime postclassico e giustinianeo, infatti, la portata e l'ambito dell'una e dell'altra forma di responsabilità sono ormai assimilati anche per la scomparsa degli organi della *cognitio ordinaria* e della differenziazione tra la *irrisidictio pretoria* e la giurisdizione speciale degli *aediles curules*. Con Giustiniano, inoltre, l'editto edilizio appare ormai esteso a tutte le compravendite, mentre il regime di garanzia per i vizi o per l'assenza di qualità fa riferimento esclusivamente al contratto di *emptio vendito*, scomparsa com'è nota la procedura delle *auctiones private*⁷⁸. Proprio in quest'ultima fattispecie, al con-

⁷⁸ Cfr. M. TALAMANCA, *Contributi*, cit., 128; ID, voce 'Auctio', in *Noriss. dig. it.*, I, Torino, 1958, 1535; G. THIELMANN, *Die römische Privatanktion*, cit., 82 s.; M.

essere l'interesse dei compilatori ad alterare i testi utilizzati per la silloge imperiale, introducendo in particolare per le regole sulla decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni edilizie un discriminio tra il *dies venditionis* e quello del *dictum vel promissum* (in particolare, se antecedente al *tempus venditionis*). La differenziazione tra i due momenti, infatti, presupponeva che ai fini della responsabilità edilizia si distinguesse tra la ‘mesa in vendita’ e ‘la vendita effettiva’ – come detto –, eppure per il regime della compravendita in età giustinianea non avrebbe potuto rilevare che il giorno della conclusione del contratto e, conseguentemente, quello della realizzazione del suo effetto traslativo. Non solo. La tesi secondo cui i pareri tratti in D. 21.1.20 e D. 21.1.19.6 sarebbero stati interpolati o comun-

ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 380 ss. La questione non è stata più riposta nella letteratura contemporanea, che ha generalmente recepito l'opinione tradizionale favorevole alla classicità dell'azione estimatoria (per la quale cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*⁶, cit., 561 con nt. 4, il quale anzi ha sostenuto che l'azione sarebbe stata prevista espressamente anche nel testo dell'*edictum de mancipiis vendundis*, oltre che, come emerge da D. 21.1.38 pr., in quello successivo sulle vendite di animali). Cito, per tutti, M. KASER, *Das römische Privatrecht*², I, cit., 559 s.e M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 443 nt. 1455.

aggiudicati al migliore offerente attraverso la procedura della vendita all'asta e a seguito dello svolgimento di una licitazione privata. In quest'ultimo caso, si fa riferimento alla prassi delle *auctiones mancipiorum* e alla previa esposizione degli schiavi nei mercati cittadini con appeso al collo un cartello (*titulus*) su cui erano indicati età, particolari pregi, malattie, vizi e nazionalità del malcapitato, secondo un uso ampiamente documentato nelle fonti⁵¹.

⁵¹ Su ciò rinvio a É. JAKAB, *Prædictiæ*, cit., 40 ss. con fonti e letteratura sull'argomento. L'impiego del *titulus* e la regolamentazione dettagliata delle indicazioni che sulle caratteristiche degli schiavi dovevano esservi contenute (vd. Gell. 4.2.1) avvalorava l'assunto secondo cui le disposizioni edilizie sarebbero state introdotte nel contesto di un'embridone e parziale regolamentazione delle *auctiones* private rimesse al controllo degli *aediles curiales*, su cui cfr. *infra* nel testo. Le fonti documentano ampiamente, come noto, l'uso di esporre in determinati punti del foro cittadino *libelli* – o *tabulae*, o *alba*, o *tituli* – per dare pubblicità alle vendite all'asta ed enunciare al pubblico degli avventori le condizioni della singola vendita, il luogo, il giorno, l'ora previsti per lo svolgimento del relativo procedimento, nonché le caratteristiche dei beni messi all'asta: vd., ad es., Cic. *Catil.* 2.8.18; Quint. 4.15. Sull'argomento cfr. in generale G. HUMBERT, voce *Auctio*, in C. DAREMBERG - E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I/1, rist. an. Graz, 1969, dell'ed. Paris, 1877, 543. Per la prassi attestata dai documenti campani

Nell'altro caso, invece, si guarda ovviamente al contratto di *emptio vendito* come vendita di un determinato bene contro un certo *preium* e secondo un rapporto di corrispettività fissato nel singolo regolamento d'interessi datosi dalle parti con il contratto⁵².

I *dicta et promissa* che potevano venire in considerazione ai fini della responsabilità *ex emptio* si identificavano con quelle dichiarazioni impegnative rese dal venditore alla controparte nella singola vendita e concernenti le caratteristiche dell'oggetto specifico di quel determinato contratto, dal momento che in quest'ambito se ne valutava l'incidenza sulla determinazione dell'avventore all'acquisto e sull'accettazione di un dato assetto d'interessi, in particolare di un certo equilibrio economico-

serito o promesso specifiche qualità (in realtà, inesistenti nella cosa). Questo momento corrispondeva a sua volta con il *dies a quo* per il decorso del termine dell'azione di volata in volta intentata.

4.1. – L'evidente discordanza tra le affermazioni racchiuse in D. 21.1.9.6 e D. 21.1.20 e l'ipotesi favorevole all'esistenza di un concorso tra azioni edilizie ed azione contrattuale, in tema di responsabilità per i falsi *dicta et promissa*, ha indotto la dottrina tradizionale a contestare la classicità di questi frammenti⁷⁷. Non è chiaro, tuttavia, quale potesse

⁷⁷ Ricordo, in particolare, i dubbi avanzati da F. PRINGSHEIM, *The Deulsive Moment*, cit., 173 nt. 15 sulla classicità del frammento D. 21.1.20, nel quale vi è un esplicito riferimento a *dicta res ante renditionis tempus*. Quanto al passo ulpianeo in D. 21.1.19.6, invece, R. MONIER, *La garantrie*, cit., 170 ss., spec. 177, riteneva instituita la frase da *si autem ad utilis est*, ma la sua opinione s'inseriva nel contesto di un'ipotesi più generale secondo cui l'azione estimatoria sarebbe stata frutto di un'innovazione bizantina. Contro la tesi più generale di Monier importanti argomenti furono addotti da A. GIFFARD, *L'action édilizienne 'quantii minoris'*, in *RHD*, XII, 1931, 682 ss.; F. HAYMANN, *Recensione a R. MONIER, La garantrie*, cit., in *ZSS*, LI, 1931, 479 ss.; A. PEZZANA, *Classicità dell'actio estimatoria*, in *AG*, CXL, 1951, 53 ss.; F. PRINGSHEIM, *Das Alter der dedilizischen actio quantii minoris*, in *ZSS*, LXIX, 1952, 234 ss.; V.

⁵² Di quest'aspetto mi sono già occupata in *Azioni edili zie*, cit., 457 ss., 522 ss. e *Garanzia*, cit., 80 ss.

tative tra le parti interessate in concreto a un determinato affare. Il giurista severiano, al contrario, con l'espressione *dies venditionis* non poteva intendere se non il momento della conclusione del contratto. In altri termini, per il diverso aspetto considerato da Ulpiano, non rilevava la distinzione tra la ‘messa in vendita’ e la ‘vendita effettiva’, ma solo quella tra la fase delle trattative, concernenti un singolo affare tra determinati contraenti, e il momento finale in cui si perfezionava l'accordo con il raggiungimento dell'*in idem plauitum* tra le parti su uno specifico assetto d'interessi.

Dal confronto tra i due frammenti qui discussi riterrei plausibile trarre una considerazione di portata più generale. La responsabilità edilizia, sia per mancata denuncia di certi difetti della *res vendita* sia per falsi o inesatti *dicta vel promissa*, si intendeva sorta nel momento in cui il venditore avesse agito in violazione alle prescrizioni edilizie (in corrispondenza con le diverse possibili *intentiones* dell'azione redibitoria ed estimatoria). Il comportamento fonte di responsabilità per il venditore in base all'editto edilizio assumeva rilevanza giuridica nel momento stesso in cui si fosse concretizzato: cioè, quello in cui il *venditor* avesse tacitato vizi redibitorii dello schiavo o dell'animale, oppure quello in cui avesse as-

co tra le reciproche prestazioni.

Nel processo edilizio, invece, si consentiva all'acquirente di ottenere un ripristino quasi completo della situazione preesistente alla conclusione dell'affare non solo per ipotesi di assenza di qualità affermate al tempo della vendita e durante lo svolgimento delle trattative contrattuali, ma anche per ipotesi in cui non vi fosse corrispondenza fra le condizioni reali del bene acquistato e quelle affermate al tempo della sua esposizione nei mercati della città, ripetute in un secondo momento dal banditore tra le condizioni di vendita all'apertura della gara d'asta. In questo ambito erano fonte di responsabilità *ex actione redhibitoria* quelle dichiarazioni che, fatte non *iocì* né *commendandi causa*, indirizzate al più vasto e inferiore pubblico degli avventori nelle contrattazioni mercantili – quali potenziali offertenuti nelle licitazioni private per l'aggiudicazione dei capi messi all'asta e possibili acquirenti finali –, avessero suscitato l'interesse del singolo a comprare un determinato schiavo o *iumentum* e lo avessero indotto, in ragione dei pregi decantati, ad avanzare una certa offerta o, al contrario, a desistere dal rilanciare al rialzo sull'importo raggiunto dall'ultimo offerente, se non addirittura dal

prendere parte alla gara d'asta⁵³.

Prima di soffermarmi sullo *status quaestio-*

⁵³ Ancora i giuristi d'età severiana ricordano che l'edificio non aveva applicazione nelle cosiddette *venditiones fiscales*, condotte mediante il procedimento della vendita all'asta. V.d. Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.3. *Illiad sciendum est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales.* A questo proposito, mi sembra interessante richiamare, oltre alla considerazione che svolgo *supra* alla nt. 39, in particolare la circostanza che la spiegazione prevalente in dottrina in merito alle ragioni di una digressione sulle clausole dell'*editum aedilium curulum* - nei grandi commentari classici *ad Sabinum curulum* - (cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., Sab. 5; Pomp. 707 ss.; Paul. 1828 ss.; Ulp. 2911 ss.) - tra la discussione sulla *condicio* e quella sulla *verborum obligatio*, resta quella che suggeriva O. LENEL, *Das Sabinusystem*, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Napoli, 1990, 73 ss., secondo cui l'*excursus* sulla disciplina edilizia sarebbe stato effettuato in un più ampio contesto concernente l'*obligatio litteris* e gli strumenti relativi alle contrattazioni che interessavano gli *argentarii* (come l'*exceptio rehibitionis*). A favore di questa soluzione cfr. in part. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. a cura di G. Nocera, Firenze, 1968, 188; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973, 11 nt. 7 e, più di recente, R. ASTOLFI, *I libri tre intit. civili's di Sabinus*², Padova, 2001, 265. Richiamo, infine, la circostanza che ancora nella prima età imperiale era diffuso il ricorso al procedimento della vendita all'asta per le contrattazioni aventi ad oggetto *mancipia* e *in-menta*.

impiega una locuzione generica e di più ampio significato, parlando appunto di *venditionis tempus*, Ulpiano si esprime in termini più circostanziati, facendo riferimento a un momento cronologico esatto: il *dies venditionis*. La diversa ‘nuance’ tra le due espressioni si ricongiunge, a mio avviso, con due differenti situazioni tenute presenti nell'uno e nell'altro passo, i quali contengono tra l'altro affermazioni di diversa portata. D. 21.1.20 racchiude, infatti, una soluzione relativa a un *casus* concreto; mentre in D. 21.1.19.6 è restituita un'indicazione di carattere più generale sul decorso dei termini per agire a seconda del comportamento ‘imputabile’ al venditore in base alle prescrizioni edilizie. Ebbene, per *venditionis tempus*, Gaio intende l'intero arco di tempo impiegato dalle parti in una specifica contrattazione: dunque, sia il giorno della conclusione della compravendita sia quello o quelli antecedenti al raggiungimento dell'accordo su un determinato assetto convenzionale d'interessi. Muovendo da quest'angolo visuale, è conseguente che l'espressione *ante venditionis tempus*, riferita ai falsi *dicta vel promissa* che potevano fondare la pretesa del compratore alla *reddibito rei emptae* (o, in alternativa, al rimborso proporzionale del *pretium*), fosse intesa prendendo in considerazione la fase pregressa all'inizio delle trattati-

denuncia di vizi esistenti nella cosa, tra quelli enumerati nell'editto e di cui il venditore rispondeva per averli taciti pur ignorandone l'esistenza, il termine di sei mesi o di un anno decorreva dal *dies venditionis*⁷⁶. Qualora, invece, il compratore lamentasse una difformità tra le qualità espressamente garantite (mediante apposita dichiarazione o promessa) e le condizioni reali della *res empta*, il termine delle azioni edilizie decorreva dal *dies* in cui era intervenuto il *dicitum vel promissum vendoris*. La differenza rilevava in primo luogo nella definizione dell'*intentio* della *formula* e quindi nel valutare se fosse ancora possibile sotoporre la controversia alla cognizione degli edili curuli o se, al contrario, fosse ormai precluso il ricorso alle speciali azioni edilizie a causa del decorso dei termini brevi previsti nell'editto.

Mi sembra interessante richiamare l'attenzione sulla circostanza che mentre Gaio

stionis nella letteratura romanistica e sui principali testi concernenti la responsabilità del venditore per i falsi *dicta et promissa*, ritengo utile sintetizzare le caratteristiche fondamentali della disciplina storica della garanzia per i vizi della cosa, con particolare riferimento al rapporto tra la responsabilità edilizia e quella *emptio*, in quanto coessenziali alla comprensione di una possibile differenziazione tra l'ambito dei *dicta vincolanti iure civili (actio emptio)* e la portata di quelli rilevanti per il diritto edilizio.

3. – Gli edili curuli introdussero obblighi nuovi in capo al venditore di *mancipia* e di *menta* rispetto a quelli direttamente nascenti dall'*emptio venditio*. I loro primi interventi normativi in tema di vizi della cosa venduta risalgono, secondo l'opinione prevalente in dottrina, già al periodo tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.⁵⁴ e, per diverse considerazioni

⁷⁶ La particolare brevità del termine per agire si spiega in questo caso, a mio avviso, per la circostanza che l'imputabilità al *vendoris* del comportamento che legitimava la controparte a esperire le azioni edilizie, ovvero il silenzio su determinati vizi della cosa venduta, prescindeva da ogni valutazione della conoscenza o conoscibilità del *vitiuum* da parte del venditore. Questa forma di responsabilità era, comprensibilmente, circoscritta ai soli difetti enumerati nell'editto.

⁵⁴ Sull'argomento c'è un ampio dibattito. Per le posizioni più recenti vd. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., 81 nt. 41; A. PETRUCCI, *Osservazioni minime*, cit., 2083 con nt. 18 e R. ORTU, ‘*Ainst aediles ...*’, cit., 52 ss., dove ulteriore bibliografia. Per i dati delle fonti che, a mio avviso, potrebbero avvalorare una più alta datazione della prima clausola edilizia, concernente l'obbligo per i *venalitarii* di denunciare determinati vi-

generali e dati offerti nelle fonti, essi si collegano con la regolamentazione (per singoli e specifici aspetti) del procedimento delle vendite private all'asta, che si tenevano nei mercati cittadini, in genere secondo una periodica scadenza (*nundinae*). Già autori come MommSEN⁵⁵, Wlassak⁵⁶ e Lenel⁵⁷, sia pure da diverse prospettive, ipotizzarono che la più antica clausola edilizia, concernente lo specifico obbligo di informazione posto a carico del venditore per determinati *vita mancipii*, fosse connessa con le *auctio*nes private. Si tratta di una caratteristica della normativa edilizia su cui è stata richiamata nuovamente l'attenzione e che è stata approfondita, con argomenti nuovi-

⁵⁵ Cfr. *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 501 e nt. 4. L'insigne studioso collegava la redazione dell'*edictum de mancipiis vendendi* restituita in Gell. 4.2.1, a differenza di quella conservata nella Compilazione giustinianea come nota ai giuristi d'età severiana (D. 21.1.1), con un momento storico in cui la *iusdictio* degli edili curuli sarebbe stata ancora circoscritta alle contrattazioni mercantili.

⁵⁶ Cfr. *Zur Geschichte*, cit., 167 ss.

⁵⁷ Cfr. *Das Sabinussystem*, cit., 73 ss. e sulla sua scia, in tempi moderni, anche F. BONA, *Studi*, cit., 11 nt. 7.

avventore, sia per quelle dirette a un più ampio numero di possibili partecipanti al procedimento ed illustrate tra le condizioni di vendita nel dare pubblicità alla futura *auctio* – lascia pensare anche la formulazione del secondo dei passi sopra trascritti, D. 21.1.19.6. Ivi si legge, infatti, che il termine per l'esercizio dell'*auctio redhibitoria* o dell'*auctio quanti minoris*, rispettivamente di *sex menses utiles* e di un *annus utilis*⁷⁵, aveva una diversa decorrenza a seconda dell'*intentio* della *formula*. Qualora l'attore chiedesse la *redhibitio* o il rimborso proporzionale del *pretium* sul presupposto della mancata

⁷⁵ La qualificazione *utilis*, in D. 21.1.19.6, è tradizionalmente intesa nel senso che il termine aveva decorrenza dal momento in cui all'acquirente fosse stato possibile esprimere l'azione: cfr., per tutti, V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 369 e, adesso, L. GAROFALO, *Studi*, cit., 43 nt. 9 con altra letteratura. Il dibattito sul frammento e sul problema della decorrenza del temine previsto per l'*auctio redhibitoria* è stato riportato in questi ultimi anni, nel contesto di un'originale quanto discussa ricostruzione del meccanismo e della funzione dei rimedi introdotti nell'ambito della *iurisdictio* edilizia, da E. JAKAB, *Praeditio*, cit., 130 s., 269; EAD., *Die Römische Sklaven*, cit., 34; EAD., ‘*Canere*’, cit., 124 ss., spec. 130 ss. Su quest'aspetto dell'ipotesi avanzata dall'autrice ungherese cfr., con diverse interpretazioni, B. KUPISCH, *Römische Sachmängelhaftung*, cit., 46 ss.; N. DONADIO, *La tutela*, cit., 144 ss., 148 ss.

natura:

- da un lato, quelle specifiche in danno dell'aggiudicatario finale e acquirente del bene venduto all'asta, che si trovava a seguito dell'offerta da lui avanzata vincolato a pagare un certo *pretium* – talvolta verso un terzo (ad esempio, *l'argentarius* che aveva finanziato l'acquisto anticipando la somma necessaria) – per una cosa priva delle qualità e dei pregi decantati al tempo dell'esposizione della merce nei mercati, della proclamazione della futura *auctio* e, infine, dell'enunciazione delle condizioni della vendita da parte del banditore all'apertura della gara;
- dall'altro lato, quelle più generali che potevano influire, condizionandone l'esito, sui procedimenti e sulle operazioni che definivano il valore di mercato delle merci più pregiate per l'economia dell'epoca. Si ricorda, in questa prospettiva, la specifica funzione di sorveglianza rimessa agli *aediles curules* congiuntamente al controllo, tra l'altro, proprio di pesi e misure.

A una duplice rilevanza delle informazioni fornite dal venditore su specifiche caratteristiche della merce – ovvero, e con riferimento alle *venditiones* all'asta di *manūpia* e di *iumenta*, sia per le informazioni rese al tempo della singola contrattazione con uno specifico

vi, in ricerche apparse in questi ultimi anni⁵⁸.

Nel presente contesto è utile rilevare che il ricorso alla procedura della vendita privata all'asta, in genere molto diffusa nel mondo romano⁵⁹ e, a partire probabilmente già dalla media repubblica, affidata per lo più alla gestione di professionisti esperti nell'organizzazione delle *auctiones* come nella conduzione delle complesse operazioni di finanziamento che vi erano collegate⁶⁰, è ampiamente

⁵⁸ Ricordo, in particolare, i seguenti contributi: E. JAKOB, 'Prædictores', cit., spec. 40 ss.; N. DONADIO, *Le 'auctiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliatia' latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 150 ss.; EAD., *Agioni edilizie*, cit., 525 ss.; EAD., *Gara-żja*, cit., 78 ss.; A. PETRUCCI, *Osservazioni minime*, cit., 2082 ss.

⁵⁹ Cf. TH. MOMMSEN, *Die pompejanischen Quittungstafeln des L. Caecilius Juundus*, in *Hermes*, XII, 1877, 88 ss. (= *Juristische Schriften*, III, rist. Berlin-Dublin-Zürich, 1965, dell'ed. Berlin, 1907, 221 ss.).

⁶⁰ Sull'argomento in generale e, in particolare, sulla questione concernente la differenziazione tra l'attività dei banchieri e quella dei conduttori d'asta c'è una vasta letteratura. Per la ricostruzione del dibattito rinvio anche per più dettagliate citazioni bibliografiche, a J.A.C. THOMAS, *The Auction Sale*, cit., 42 ss.; M. TALAMANCA, *Contratti*, cit., 112 ss., 140 ss.; G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 43 ss., 54 ss., 132

attestato ancora in età imperiale proprio per le vendite rimesse alla *infravictio* speciale degli *aediles curules*. Una considerevole documentazione proveniente dagli archivi campani di tavole cerate, ad esempio, mostra che nella prassi commerciale municipale italica, intorno alla metà del I sec. d.C. – allorchè è verosimile che cominciarono ad esaurirsi e ad essere molto più contenuti e di minor valore innovativo gli interventi degli edili curuli nella regolamentazione delle vendite rimesse alla loro

ss., 200 ss.; ID, *Die römischen sozialen Herkunft der Bankiers im römischen Reich*, in *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt. Zweite Internationale Tagung der Fachgruppe Alte Geschichte der Deutschen Historiker-Gesellschaft vom 4. bis 8. Sept. 1962, Stralsund*, II, Römisches Reich, hrg. von E.C. Welskopf, Berlin 1965, 43 ss.; J. ANDREAU, *Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plante et de Terence*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire*, LXXX, 1968, 492 ss.; ID, *Les affaires*, cit., 73 ss.; ID, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (II^e siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*, Roma, 1987, 139 ss.; ID, *Affaires financières à Ponzrholles au 1^{er} siècle ap. J.-C.: les tablettes de Mureine*, in *REL*, LXXII, 1994, 50 ss.; N.K. RAUH, *Finance and Estate Sales in Republican Rome*, in *Aevum*, LXIII, 1989, 54 ss.; ID, *Ancienters and the Roman Economy*, in *Historia*, XXXVIII, 1989, 451 ss.; L. NADJO, *L'argent et les affaires à Rome des origines au II^e siècle avant J.-C. Étude d'un vocabulaire technique*, Paris, 1989, 288; A. PETRUCCI, *In margine a Gai 126a*, cit., 313 ss.

realizzazione della *convenio* sottostante; dall'altro, il momento delle trattative per la conclusione del singolo affare, posto che i *dicitur vel promissa* resi in questa fase incidevano comunque sulla definizione dello specifico regolamento contrattuale e sull'accettazione da parte dell'acquirente di singoli elementi specificativi del contenuto essenziale della compravendita, in particolare di quelli concernenti la prestazione principale del *venditor*.

Alla luce delle considerazioni che prendono, ritengo plausibile supporre che ai fini dell'*actio ex stipulatu* (connessa con la stipulazione di garanzia contro i vizi occulti) o delle *actiones aediiliciae* per *dicta aut promissa* rilevassero anche quelle affermazioni e promesse – formali e non – che non avessero inciso direttamente sulla definizione del concreto assetto d'interessi tra l'acquirente e il venditore nel singolo affare, ma che avessero comunque condizionato la partecipazione del singolo avventore alla gara d'asta, così come il susseguirsi di offerte al rialzo su un importo base nella licitazione in cui si sostanziaava il procedimento dell'*actio* privata.

Le conseguenze del comportamento ‘imputabile’ al venditore in danno degli acquirenti di determinate *res*, a cui gli edili curuli intesero porre rimedio, erano dunque di diversa

all'acquirente vi era un soggetto da tutelare e un danno da reintegrare.

Da quanto fin qui detto s'inferisce, inoltre, che Gaio distingueva tra la ‘messa in vendita’ e la ‘vendita effettiva’, mostrando che il comportamento giuridicamente rilevante ai fini dell’applicazione delle azioni speciali era sia quello tenuto dal commerciante al tempo della conclusione della singola vendita sia quello tenuto in un momento anteriore e consistente – almeno per il periodo preclassico e classico e, presumibilmente, nella maggior parte delle contrattazioni aventi ad oggetto *mancipia* e *iumenta* – nell’advertere specifiche caratteristiche dei beni messi all’asta allorché si dava pubblicità alla vendita e alle sue condizioni.

Riguardo all’indicazione del *tempus venditionis*, credo che con questa locuzione il giurista antoniniano intendesse due momenti logicamente connessi tra loro in ragione della realizzazione complessiva della fattispecie: da un lato, com’è ovvio, il tempo in cui poteva dirsi conclusa l’*emptio venditio* con il raggiungimento dell’*in idem placitum* tra i contraenti sullo specifico assetto d’interessi voluto in concreto dalle parti e sull’equilibrio convenzionale tra pesi e vantaggi reciproci in quanto direttamente connessi con la natura del contratto e con la

competenza – le contrattazioni di *mancipia* e di *iumenta* si svolgevano prevalentemente nella forma della vendita all’asta. Non è un caso che tra le attività di noti banchieri o uomini d'affari, operanti a Puteoli e a Pompei in età giulio-claudia, risulta avessero grande importanza proprio la conduzione e il finanziamento delle *auctiones*, concernenti ancora *mancipia* e *iumenta*⁶¹.

In questo quadro si spiega un’altra fondamentale caratteristica della disciplina edilizia, connessa con la circostanza che nell’individuazione del momento in cui poteva rilevare per la responsabilità *ex actione redditioria* la condotta del venditore l’interprete moderno deve opportunamente tenere presente la distinzione – assunta evidentemente a base della stessa normativa edilizia – tra la ‘messa in vendita’ e la ‘vendita effettiva’, come sottolineava giustamente Arango-Ruiz⁶². La possibilità di separare i due momenti, infatti, si riguarda con l’articolato procedimento delle *auctiones* private e con la circostanza che, esattamente in ragione degli obblighi specifici in-

⁶¹ Vd., per Pompei, *CH. IV*, Suppl. I, 3340, nr. 1 e nr. 45 (ed. ZANGEMEISTER, 1989), concernenti rispettivamente un’*auctio* di un mulo e un’*auctio venalitaria*; e, per Puteoli, TPSupl. 81, 85-87 e 90-93.

⁶² Cfr. *La compravendita*, II, cit., 365.

trodotti dagli *aediles curules* nei propri *editia*, i *venaliciarii* e in un secondo tempo anche i venditori di *iumenta* erano tenuti a dare certe informazioni e a controllare la veridicità di quelle spontaneamente offerte all'avventore. Per singole tipologie di mercanti, dunque, all'atto dell'esposizione della merce in vendita come della pubblicità e dell'enunciazione delle relative condizioni, specifici obblighi sorgevano direttamente in base alle disposizioni edittali, a prescindere cioè dalla definizione convenzionale della prestazione principale del *venditor* così come specificata nel suo contenuto essenziale mediante clausole aggiunte al contratto (*dicta et promissa*, appunto).

L'originarsi della normativa speciale in connessione con l'articolato procedimento delle *auctioes* private di determinati beni spiega perché le informazioni che venivano in considerazione nel processo edilizio fossero sia quelle date dai *venaliciarii* (e, in un secondo momento, anche dai venditori di determinate specie di animali), generalmente attraverso dei loro *praecones* all'apertura della singola gara d'asta e ripetute quindi tra le condizioni della singola vendita; sia quelle rese verbalmente o per iscritto nell'ambito delle modalità impiegate per dare pubblicità alla futura *auctio* (la

Ciò che conta sottolineare è che, in ogni caso, la responsabilità edilizia del venditore per un *dictum* o per un *promissum* disatteso prendeva corpo, per così dire, solo a partire dal momento in cui fosse stata effettivamente conclusa la vendita. La ragione è intuitiva: solo a seguito della *venditio* poteva riscontrarsi la difformità tra le qualità *dictae aut promissae* e quelle realmente esistenti nella *res empta*; e solo con la vendita e la consegna del bene

soprattutto, G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Subpiaciens*, I, cit., 115 ss.; ID., *Tabulae Herculanenses*, cit., 58 ss.; E. JAKAB, *Recensione a 'Quaestiones iuris'*, cit., in ZSS, CXIX, 2002, 561 s.; F. REDUZZI MEROLA, *Per lo studio*, cit., 215 ss.; e, da ultima, R. ORTU, *'Aiumt aediles ...'*, cit., 83 ss. Molto diffusa anche in ambiente provinciale era la clausola con cui il venditore si impegnava a trasferire uno schiavo in buone condizioni. Del tema si sono occupati in part. M. MEMMER, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven"*, in ZSS, CVII, 1990, 16 s.; E. JAKAB, *Prædictio*; cit., 188 ss.; EAD., *Recensione a L. SCHUMACHER, Sklaverie in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfrei*, München, 2001, in ZSS, CXIX, 2002, 433; W. ERNST, *Nenes zur Sachmängelgewährleistung aufgrund des Ädilendekts. Recensione a E. JAKAB, Prædictio*, cit., in ZSS, CXVII, 1999, 216; A. SÖLNER, *Der Kauf einer Sklavin, beurkundet in Ravenna um die Mitte des 2. Jahrhunderts n.Chr.*, in *Tarifprudentia universalis*. Festschrift für Th. Meyer-Mayr, hrsg. von M.J. Schermaier, J.M. Rainer und L.C. Winkel, Köln – Weimar – Wien, 2002, spec. 731 s.

terale recettizia, vincolante per il venditore direttamente in base alla clausola dell'*editum aedium currium* concernente la promessa dell'*actio redhibitoria ‘adversus quod dictum promisum’*⁷², dall’altro, un contratto verbale obbligatorio da cui nasceva una pretesa per il creditore garantita sia mediante un’*actio ex stipulatu* sia, alternativamente, mediante la specifica estensione dell’azione edilizia⁷³ (sul presupposto – appunto – che tra le parti fosse intervenuta una *stipulatio* di garanzia per i *viti* della cosa in vendita⁷⁴).

⁷² L’espressione è tratta in D. 21.1.64.1 e secondo autorevole dottrina essa corrisponderebbe a una locuzione che doveva leggersi nel testo della clausola edilizia concernente appunto la responsabilità del venditore per le qualità falsamente *dictae aut promissae*. Cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*⁵, cit., 555 nt. 9 e M. KASER, *Umlauten Warenanprisungen*, cit., 136.

⁷³ Sul rapporto tra l’*actio ex stipulatu* e l’*actio redditioria* rinvio, per la letteratura contemporanea, in part. a M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 416 s.; D. MANTOVANI, *Le formule del processus privato romano*², Padova, 1999, 113 nt. 630; e, più di recente, C. BALDUS, *Una actione experiri debet?*, cit., spec. 72.

⁷⁴ Gli edili curuli imponevano al venditore di prestare questa *stipulatio*, con cui dare garanzia all’acquirente sia per i vizi occulti sia per l’evizione: Ulp. 42 *ad Sab.* D. 21.2.31, vd. O. LENEL, *Das Editum Perpetuum*⁵, cit., 567 s. Sull’uso nella prassi campana d’età imperiale delle clausole di garanzia per i vizi occulti ricordo,

proscriptio)⁶³. Si comprende in questi termini

⁶³ Le condizioni della vendita, già note dall’avviso scritto che veniva esposto al pubblico in appositi locali nel foro cittadino, erano poi ripetute a voce alta e chiara dal banditore all’apertura della gara d’asta (vd., ad esempio, Cic. *Quint.* 15 e 20; Plin. *epist.* 7.11). Sulla *proscriptio* in generale rinvio, per tutti, a G. THIEL-MANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 48 ss. A questa duplice forma di pubblicità delle condizioni di vendita si adatta agevolmente la più antica clausola edilizia nella versione tratta in D. 21.1.1.1, come ho sostenuto in *Azioni edilizie*, cit., 528 ss. Ma in tal senso cfr. già V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 365 s. Gli edili curuli introdussero pertanto, un’embriionale e parziale regolamentazione delle *auctioes* private di specifici beni, sia pure per singoli aspetti dell’articolato e complesso procedimento con cui si svolgevano a Roma le vendite all’asta. La creazione di specifici obblighi d’informazione, per determinate *res* e per singole difettosità tassativamente enumerate negli *edicta*, incideva sul contenuto e sulla forma prevista per la pubblicità della vendita e delle sue condizioni. Si tratta di un elemento innovativo se si tiene presente, come sottolinea dottrina tradizionale e prevalente, che l’ordinamento giuridico romano non conosceva in generale una specifica né tanto meno una completa disciplina delle *actiones* private. Su ciò cfr., per tutti, E. SCHÖNBAUER, *Zur Erklärung der ‘lex metalli Vipa-sensis’*, in ZSS, XLV, 1925, 376 nt. 1. Singoli aspetti, concernenti la tutela della parte debole nelle contrattazioni mercantili, appunto i compratori, furono disciplinati nell’ambito della *innsidio pretoria*. Si pensi, per le vendite all’asta condotte da *agentarii*, al ricono-

come l'*actio redhibitoria* per *dicta et promissa venditoris* potesse fondarsi, oltre che su false o insatte dichiarazioni e promesse fatte durante la conclusione della singola vendita, inclusa ovviamente la fase delle trattative contrattuali, anche su quelle rese *ante venditionis tempus*, come si legge in un noto frammento dei *Digesta Iustiniani*⁶⁴.

La connessione dell'*actio redhibitoria* con il procedimento delle *auctioes* private di *mancipia* e di *iumenta* e la sua plausibile introduzione in un momento precedente al pieno affermarsi della compravendita consensuale ed obbligatoria emerge anche dalle soluzioni casistiche in tema di applicazione dell'azione edilizia. Le discussioni giurisprudenziali restituite nella Compilazione, infatti, mostrano che nel processo edilizio non veniva in considerazione la realizzazione della *conventio* sottostante al contratto, del regolamento d'interessi effettivamen-

Celio Sabino⁷⁰, secondo cui la scelta andava effettuata *ex priore causa quae statim, ut venit id mancipium*. Dunque, il criterio prevalso nell'orientamento accolto da Celio Sabino e poi ribadito da Gaio si fondeva sulla valutazione del rapporto di successione cronologica tra i diversi atti giuridicamente rilevanti anche ai fini della responsabilità edilizia e mediante i quali il mercante (anche se non ancora parte del singolo contratto, ma solo futuro venditore) avesse assunto su di sé uno specifico impegno a garantire determinate caratteristiche della cosa: da un lato, una dichiarazione unilaterale

⁷⁰ O. LENEL, *Palingenia*, I, cit., Cael. Sab. 4. L'originario contesto in cui è presumibile che si inserisse la soluzione gaiana restituita dai compilatori giustiniani (cfr. O. LENEL, *op.null.cit.*, Gai. 380-381) e il contenuto stesso del passo lasciano inferire, con sufficiente plausibilità, che il parere del giurista antoniano riguardasse appunto la clausola edilizia relativa alla responsabilità del venditore per i falsi *dicta et praemissa*.

⁷¹ Questa deduzione mi sembra plausibile per due considerazioni: in primo luogo, per la circostanza che Gaio ricorda che l'orientamento favorevole alla soluzione accolta si richiamava all'autorevole opinione di Celio Sabino; in secondo luogo, per il fatto che nella silloge imperiale resta traccia di quest'unica soluzione, presumibilmente preservata nella catena di citazioni che, rifiuite nei grandi commentari classici, furono in fine raccolte nella Compilazione giustinianea.

scimento delle cosiddette *exceptiones argentariae* [cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*⁶⁵, cit., 503 ss. (§ 272)]. Su queste *exceptiones* e sulla loro portata vd. G. THIELMANN, *Die römische Privatanktion*, cit., 141 ss.; M. TALAMANCA, *Contributi*, cit., 120 ss.; ID, *Recensione a A. PETRUCCI, Mensam exercere*, cit., 835 s.; A. PETRUCCI, *In margine a Gai 4.126a*, cit., 313 ss.

⁶⁴ Cfr. D. 21.1.20. Il passo è riprodotto e discusso più avanti nel testo.

pulatio, Caelius Sabinus scribit ex priore causa quae statim, inquit, ut veniit id mancipium, eo nomine posse agere coepit;

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur. D.* 21.1.19.6: Tem-
pus autem redhibitionis sex menses utiles ha-
bet: si autem mancipium non redhibeat, sed
quanto minoris agitur, annus utilis est. sed
tempus redhibitionis ex die venditionis currit
aut, si dictum promissumve quid est, ex eo ex
quo dictum promissumve quid est.

Nel primo frammento Gaio discute del
casus in cui, intervenuto ante venditionis tempus
un dictum (relativo a specifiche qualità di un
bene messo in vendita e più tardi effettiva-
mente compravenduto), dopo qualche giorno
sia conclusa tra le stesse parti una stipulatio, e
si chiede in base a quale causa il compratore
possa agire: si intende, cioè, per far valere la
differmità tra le caratteristiche dichiarate dal
venditore (o quelle, in un secondo tempo, for-
malmente promesse mediante apposita *verbo-
rum obligatio*) e quelle effettivamente riscontra-
te nella res empta. Il giurista antoniniano segue

in questo caso una soluzione che già suggeriva
in questa soluzione che già suggeriva

mente voluto dai contraenti, ma che rilevava piuttosto l'esigenza di offrire al compratore un mezzo per ripristinare la situazione pre-
gressa alla conclusione della vendita, sbaraz-
zandosi di uno schiavo non utilizzabile se-
condo la sua naturale destinazione economica,
così come era stata delineata nell'editto edili-
zio attraverso l'enumerazione dettagliata e tas-
ativa di determinati difetti che andavano in
ogni caso denunciati agli avventori sui mercati
e, quindi, ripetuti ai partecipanti al singolo
procedimento all'apertura della gara d'asta.

Le soluzioni date in sede casistica, inol-
tre, non si ispirano all'esigenza di ripristinare
un giusto rapporto economico tra il valore re-
ale della *res* e il *pretium*. E ciò si spiega tenendo
presente la circostanza che nelle vendite
all'asta il prezzo finale in base al quale veniva
decisa l'aggiudicazione del bene era in genere
diverso da quello che corrispondeva al valore
effettivo della cosa, in quanto sulla sua deter-
minazione influivano – com'è intuitibile – di-
verse varianti connesse con lo svolgimento
della licitazione privata.⁶⁵

⁶⁵ Penso, ad esempio, all'imprevedibilità del numero
degli offerenti, o al ricorso al gioco delle astensioni e
delle esortazioni a fare offerte anche fittizie, dirette
solo a innalzare il prezzo, quali espiedienti per influire
sulla sua determinazione nell'interesse di un determi-

Quest'ultima considerazione costituisce un passaggio fondamentale dell'analisi, perché consente di mettere in luce una differenza significativa rispetto alla caratterizzazione dell'azione contrattuale fondata sui falsi o insatti *dicta et promissa*.

Infatti, solo nell'ambito della responsabilità *ex empto* rilevava l'incidenza della *qualitas rei*, specificamente affermata o promessa all'atto della vendita, sull'equilibrio tra il valore del bene compravenduto e il *pretium* nell'importo definito dalle parti mediante l'assetto complessivo d'interessi divisato con il contratto (innanzitutto, in termini di corrispettività tra le reciproche prestazioni dei contraenti).

Un'ultima osservazione attiene, infine, all'evoluzione successiva della disciplina edilizia, una volta introdotta nell'ambito dell'*emptio venditio* consensuale e obbligatoria ed estesa oltre il ristretto campo delle vendite mercantili.

nato avventore o, viceversa, del *dominus auctionis*. La diffusione di queste pratiche a Roma è ampiamente documentata nelle fonti: vd., ad esempio, Cic. *off. 3.15.61, Caec. 16*. Per la letteratura mi limito a rinviare a W. KROLL, voce 'Licitatio', in *PWRE*, XIII/1, Stuttgart, 1926, 505 (con altre fonti); G. THIELMANN, *Die römische Prinzipiaktion*, cit., 244 ss. e 258 ss.; M. KAUSER, *Finanzenpräzisionen*, cit., 127 ss., spec. 128 con nt. 4.

ta⁶⁹. Non poco imbarazzo, pertanto, hanno suscitato quei passi del Digesto, nei quali esattamente in tema di azioni edilizie si parla di *dicta promissae ante venditionis tempus*, da intendere come dichiarazioni e promesse fatte in un momento antecedente alla conclusione della compravendita ma anche – ovviamente – in un tempo precedente alla fase delle trattative contrattuali. Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, i *dicta vel promissa* assumevano rilevanza se, resi dal venditore con la seria volontà di assumersi uno specifico impegno, avessero influito sulla definizione convenzionale di un dato assetto d'interessi tra i contraenti e avessero indotto il compratore a concordare un certo *pretium* come corrispettivo di quella res dotata delle qualità espressamente garantite.

I testi ai quali faccio riferimento, entrambi raccolti nella *sedes materiae* dell'antologia giustinianea, sono i seguenti:

Gai. 1 *ad ed. aed. cur. D. 21.1.20*: Si vero ante venditionis tempus dictum intercesserit, deinde post aliquot dies interposita fuerit sti-

⁶⁹ Ricordo, tra gli altri, V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 357 ss., 366 ss.; G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 26 ss. e 258 ss.; M. KAUSER, *Finanzenpräzisionen*, cit., 127 ss., spec. 128 con nt. 4.

4. – La dottrina tradizionale ritiene che il rapporto tra la responsabilità edilizia e quella *ex empto* per i falsi *ditta et promissa* fosse improntato nel diritto classico, come in quello giustinianeo, a un regime di piena concorrenza. Secondo questa tesi, il comportamento fonte di responsabilità per il venditore intergrava in ogni caso un inadempimento dell'obbligazione principale del *venditor* assunta con il contratto e specificata dalle parti nel singolo caso mediante *dicta et promissa in venditione*. Tale ricostruzione presuppone – com'è evidente – che sia ai fini dell'estensione dell'*actio empti* che ai fini del ricorso all'*actio re-dhibitoria* fossero considerate solo le dichiarazioni e le promesse fatte al tempo della vendi-

li. È un aspetto da cui non posso prescindere in questa discussione, posto che i testi che esaminerò nelle pagine successive risalgono a una fase in cui l'evoluzione della disciplina edilizia connessa con la regolamentazione delle contrattazioni sui mercati della città, in particolare la sua estensione oltre il ristretto ambito originario, si era certamente già compiuta.

L'origine delle prescrizioni edilizie in connessione con le *auctiones* private e con una disciplina specifica per le vendite all'asta di determinati beni, coessenziali all'economia delle classi dominanti – penso, a partire soprattutto dalla metà dell'età repubblicana, ai grossi latifondisti che necessitavano per la coltivazione delle loro vaste proprietà di una sempre più considerevole quantità di manodopera servile –, dà ragione della circostanza che gli obblighi e i rimedi introdotti dagli *aediles curules* appaiono applicati da un punto di vista unilaterale, per così dire, rispetto alla considerazione dell'equilibrio tra le reciproche posizioni delle parti di un contratto di compravendita. Gli edili curuli, in altri termini, avevano presente solo la posizione dell'accquirente e l'interesse dell'avventore in genere a essere tutelato contro le frodi dei *renaliziari* e a garantirsi la partecipazione a gare d'asta che si svolgessero secondo principi di trasparenza

nasceva dall'inadempimento delle obbligazioni principali nascenti dal contratto, o dal complessivo comportamento tenuto nella fase delle trattative in quanto giudicato contrario a buona fede. Le azioni edilizie invece presupponevano la violazione di specifiche regole di condotta poste all'esterno del regolamento d'interessi datosi dalle parti con il contratto, si fondavano direttamente sulle prescrizioni dell'*editum aedilium curulum*. Su quest'importante aspetto cfr. il mio *Azioni edilizie*, cit., 467 ss., 494 ss., spec. 494 nt. 64 e *Garanzia*, cit., 61 ss.

e di correttezza⁶⁶. Al contrario, nel momento in cui la disciplina edilizia si sganciò dalla regolamentazione specifica delle vendite mercantili, si pose all'attenzione dei giuristi e dei magistrati giudicenti il problema di come assicurare in concreto un giusto contempimento tra la tutela del compratore – notevolmente rafforzata per i controlli e le nuove norme introdotte nelle vendite rimesse alla *insidatio aedilium curulum* – e la realizzazione dell'interesse del venditore in buona fede a preservare il contratto già concluso con la controparte e a fare affidamento sulla situazione determinatasi a seguito della conclusione della vendita e della consegna della cosa⁶⁷,

⁶⁶ Si tenga presente, inoltre, che proprio al periodo storico a cui risalgono le più importanti innovazioni edilizie in tema di tutela del compratore – vale a dire, dall'epoca postannibalica fino all'età augustea – acquirenti di schiavi nei mercati della capitale erano prevalentemente i grossi latifondisti; mentre, tra i *rendicarii* vi erano non di rado stranieri, uomini notoriamente di scarsa affidabilità e, soprattutto, portatori d'interessi economici spesso contrapposti a quelli degli appartenenti alla classe dirigente romana, almeno fino all'epoca in cui invalse il più massiccio coinvolgimento di membri della classe senatoria in attività commerciali per mezzo di *clientes e liberti*.

⁶⁷ A quest'esigenza si collega chiaramente l'introduzione – come sembra probabile – verso la fine

specie nelle ipotesi in cui il compratore non avesse ancora versato il prezzo.

Quanto premesso mostra già la prospettiva entro cui è possibile valutare l'essenzialità di una caratteristica del bene compravenduto sul piano del *ius civile* e ai fini della responsabilità contrattuale o, al contrario, nell'ambito del diritto speciale e ai fini dell'*actio redhibitoria*⁶⁸.

dell'età repubblicana, dell'*actio quanti minoris* edilizia che, attraverso il rimborso della porzione di *preium* corrispondente al minor valore della cosa difettosa, offriva di conservare lo scambio *res – preium* perseguito con il contratto e realizzato attraverso l'esecuzione delle prestazioni principali discendenti dalla compravendita.

⁶⁸ L'analisi qui esposta ha riguardato principalmente quest'azione, dal momento che i suoi effetti sono dirompenti rispetto alla validità ed efficacia del contratto sul piano del *ius civile*. Non sempre, infatti, allorché era possibile ottenere con l'azione edilizia un pratico ripristino delle condizioni preesistenti al contratto – i giuristi assimilano le conseguenze della *redditione* nel processo edilizio a quelli della *in integrum restitutio*, sorgeva a carico del venditore anche una responsabilità per inadempimento, o per *dolus e culpa in contrahendo*.

La ragione di questa distinzione, che si riflette sull'ambito d'applicazione dell'*actio redhibitoria* rispetto a quello dell'*actio empti*, è nella diversa fonte degli obblighi della cui violazione il venditore rispondeva, rispettivamente, in base all'editto edilizio o al *ius civile*. In quest'ultima ipotesi, la responsabilità del venditore

terminato schiavo o *immentum* e lo avessero indotto, in ragione dei pregi decentati, ad avanzare una certa offerta o, al contrario, a desistere dal prendere parte alla gara o dal rilanciare al rialzo sull'ultimo importo.

In sintesi, sul piano del *ius civile* e dell'*actio empti per dicta vel promissa* rilevava la mancata realizzazione del concreto assetto d'interessi voluto dalle parti con il contratto, come desumibile dalla specificazione del contenuto essenziale delle reciproche prestazioni mediante clausole o patti aggiunti. Sul piano del diritto edilizio invece rilevava un'esigenza più generale: vale a dire, quella di garantire che tra i partecipanti alle vendite all'asta di beni di particolare valore economico, come i *mancipia* o i *immenta*, si svolgesse un'effettiva competizione per l'aggiudicazione dei capi più pregiati, non falsata da erronee informazioni fornite dai mercanti o dai loro *prüfungen*.

L'esegesi suggerita da Kaser, in realtà, muove dall'esigenza di avvalorare attraverso il confronto con una soluzione analoga l'interpretazione da lui avanzata di un altro importante testo in tema di *dicta et promissa*, il seguente:

Il principio enunciato da Ulpiano, tuttavia, si spiega anche in ragione di un'altra circostanza: il danno patrimoniale per il quale il compratore poteva agire, onde ottenere nel processo edilizio la *reddibitio rei emptae* e il rimborso del prezzo pagato o la liberazione dal relativo obbligo (sorto evidentemente in virtù di una compravendita valida ed efficace per il *ius civilis*), si realizzavano ed assumevano rilievo contratto. Diversamente, l'*emptor* non avrebbe potuto materialmente esibire *apud indicem alcuna res* che il venditore, convenuto con l'*actio reddibitoria*, fosse tenuto a riprendere presso di sé riacquistandone la disponibilità persa con la consegna al compratore, onde evitare la condanna; e, com'è intuitivo, neppure avrebbe potuto essere già stato versato il prezzo o essere sorto un obbligo in tal senso in capo all'acquirente.

dunque quanto meno l'esistenza degli elementi previsti per l'integrazione della fattispecie sul piano del *ius civile* e la nascita del vincolo obbligatorio reciproco tra il venditore e il compratore. Diverso poi è il problema concernente il risarcimento dei danni per l'acquisto di una *res* difettosa o priva delle qualità promesse in base all'azione contrattuale e nelle diverse direzioni in cui i giuristi consentirono quest'estensione del *indicium bonae fidei*.

Il comportamento di cui il venditore rispondeva in base all'*editum aedilium curulum*, invece, poteva identificarsi anche con quello tenuto in un momento precedente alle trattative e alla conclusione della singola vendita con l'avventore interessato, che si fosse aggiudicato con l'offerta più vantaggiosa il bene messo all'asta. Penso, appunto, a quelle informazioni verbali o scritte che erano fornite a un più vasto pubblico: come quelle trascritte sui cartelli che gli schiavi portavano al collo durante l'esposizione in vendita nei mercati; o quelle racchiuse nei libelli con cui era proclamata la futura *auctio* ed indicate le condizioni generali della singola vendita; o, ancora, quelle analoghe ripetute per conto dei venditori dai *praecones*⁸⁴ all'apertura della gara d'asta. A que-

tà fissato nel singolo regolamento d'interessi datosi dalle parti con il contratto. Ebbene, i *dicta et promissa* che potevano venire in considerazione ai fini dell'*auctio ex emplo* si indentificavano con quelle dichiarazioni impegnative rese dal venditore alla controparte nella singola vendita e concernenti le caratteristiche dell'oggetto specifico di quel determinato contratto, dal momento che in quest'ambito se ne valutava l'incidenza sulla determinazione dell'avventore all'acquisto e sull'accettazione di un dato assetto d'interessi, in particolare di un certo equilibrio tra le reciproche prestazioni. Nel processo edilizio, invece, si consentiva all'acquirente di chiedere la *relibitio rei emiae* non solo per ipotesi di assenza di qualità promesse al tempo della vendita, ma anche per casi di mancata corrispondenza fra le condizioni reali del bene acquistato e quelle affirmative al tempo della sua esposizione nei mercati della città, ripetute in un secondo momento dal banditore tra le condizioni di vendita all'apertura della gara d'asta. In questo ambito erano fonte di responsabilità *ex actione redhibitoria* quelle dichiarazioni che, fatte non *in commendandi causa* e indirizzate al più vasto e indifferenziato pubblico degli avventori nelle contrattazioni mercantili, avessero suscitato l'interesse del singolo a comprare un de-

⁸⁴ Secondo l'opinione prevalente in dottrina il *praeconus* – che era per lo più un collaboratore libero dell'*argentarius* o *oautor*, professionista esperto a cui i *domini* o i creditori pignoratizi dei beni messi all'asta affidavano l'organizzazione e la conduzione della complessa procedura dell'*auctio* – agiva in qualità di *nuntius*: così E. SCHÖNBAUER, *Zur Erklärung*, cit., 377; M. TALAMANCA, *Contributi*, cit., spec. 140; ID., voce 'Auctio', cit., 1535; ID., voce *Vendita*, cit., 307 nt. 29; G. THIELMANN, *Die römische Privatanktion*, cit., 107; J.A.C. THOMAS, Recensione a G. THIELMANN, *Opulti atque in Labeo*, XII, 1966, 396. Discende da quanto detto che la responsabilità per il contenuto e la veridicità

solubili' *ex actione redhibitoria* sia per i mezzi offerti al compratore per ottenere un quasi totale ripristino della situazione precedente al contratto.

Quanto al secondo aspetto, si può osservare che la responsabilità edilizia era più ampia di quella civistica per la diversa natura delle dichiarazioni o promesse che venivano in considerazione nel processo edilizio rispetto a quelle che rilevavano invece per l'*actio empli*. La differenza si spiega in base al diverso momento in cui assumevano rilevanza giuridica i *dicta vel promissa*, a seconda cioè che essi riguardassero qualità specifiche dell'oggetto della singola *emptio venditio* o qualità e caratteristiche dei beni messi in vendita nei mercati cittadini e destinati a essere aggiudicati al migliore offerente attraverso la procedura della vendita all'asta. In quest'ultimo caso, si fa riferimento alla prassi delle *auctiones mancipiorum* e alla previa esposizione degli schiavi nei mercati cittadini con appeso al collo un cartello (*titulus*) su cui erano indicati età, particolari pregi, malattie, vizi e nazionalità del malcapitato, secondo un uso ampiamente documentato nelle fonti. Nell'altro caso, invece, si guarda ovviamente al contratto di *emptio venditio* come vendita di un determinato bene contro un certo *pretium* e secondo un rapporto di corrispettivi-

delle affermazioni ripetute dai banditori a voce alta all'apertura della licitazione e concernenti le caratteristiche degli oggetti messi in vendita era, plausibilmente, addossata ai diretti interessati al procedimento, vale a dire i vendori. L'identificazione del responsabile in base alle prescrizioni edilizie con il *dominus auctionis* o con l'*argentarius* (o *coactor*) rifluisce – com'è intuitivo – nella più ampia e spinosa ‘querelle’ riguardante l'individuazione delle parti della vendita nelle *auctiones* argenteriae. Nei propri editti, questi magistrati indirizzavano divieti e prescrizioni direttamente ai destinatari delle norme, secondo una peculiarità che distingue dalla ben nota formulazione degli *editia praetoris* gli *editia aedilium curiulum*. Su quest'aspetto rinvio in part. a M. KASER, *Zum Ediktestit*, cit., 31 ss.; D. DAUBE, *Forms of Roman Legislation*, Oxford, 1956, 91 ss.; A. WATSON, *The Imperatives of the Aedilician Edict*, in *TJD*, XXXIX, 1971, 73 ss.; e per la letteratura recente, L. MANNA, ‘*Actio retributoria*’, cit., 28 ss. Ebbene, i destinatari delle disposizioni edilizie appaiono indicati – almeno nella versione tratta nei *Digesta Instini* – con le seguenti locuzioni: *qui mancipia vendunt* (vd. D. 21.1.1.1) o *qui immenta vendunt* (vd. D. 21.1.38 pr.). Queste espressioni richiamano per assonanza quelle simili che, secondo dottrina maggioritaria e autorevole, sarebbero state impiegate dai compilatori per sostituire nei testi classici gli originari riferimenti agli *argentari* o *coactores*, anacronistici per la scomparsa nel mondo postclassico e giustinianeo delle *auctiones* private. Vd., per tutti, M. TALAMANCA, *Contributi*, cit., 128; ID., voce ‘*Auctio*’, cit., 1535; G. THIELMANN, *Die römische Prinzipiaktion*, cit., 82 s.; M. KASER, *Recensione a G. THIELMANN*, *op.cit.*, in *ZSS*, LXXIX, 1962, 440.

ste informazioni gli edili curuli diedero rilevanza, in termini di responsabilità del venditore, per il fatto che esse influivano sulla decisione del privato di partecipare o meno al singolo procedimento come di avanzare offerte o di astenersi. Le promesse di particolari pregi e qualità dello schiavo (o dell'animale) messo all'asta erano tenute in considerazione dai licitanti nel valutare quale fosse un ragionevole rapporto tra il valore della cosa e l'importo da proporre per aggiudicarsi, rispetto agli altri concorrenti, il bene in vendita.

5. – Discussi i testi che consentono di affermare una rilevanza nel diritto edilizio anche dei *dicta vel promissa fatti ante venditionis temporibus*, è utile ricordare in sintesi le diverse prospettive e i principali argomenti adottati in quelle ricostruzioni che, con più o meno significative varianti, si possono ricondurre nell'âlveo della tesi tradizionale che, come detto, tende a sovrapporre l'ambito della responsabilità edilizia con quello della responsabilità per inadempimento della prestazione principale del venditore. Risulterà così più agevole comprendere i fattori che hanno influito sull'imporsi dell'idea secondo cui il rapporto tra *actiones aedilitiae* ed *actio empti* per *dicta vel promissa* sarebbe stato caratterizzato nel siste-

trattuale.

La divergenza tra il regime civilistico e quello edilizio della responsabilità per i *dicta et promissa* emerge anche sotto profili più specifici, come quelli concernenti le conseguenze delle diverse azioni e la natura delle dichiarazioni o promesse per le quali il venditore poteva essere convenuto con l'*actio empti* o, viceversa, con le *actiones aedilitiae*.

Riguardo al primo aspetto, nelle *emptions di mancipia* e di *immenta* il *indictum redditibitorum* offriva al compratore di raggiungere un risultato che non era perseguitibile *iure civili*, neppure in quelle applicazioni dell'azione contrattuale di buona fede escogitate, verosimilmente già a partire dalla giurisprudenza del primo principato, per ampliare il contenuto della relativa *condemnatio* fino a includere un effetto in parte assimilabile a quello dell'azione edilizia. Un dato che si trae dalla casistica giurisprudenziale restituita nella Compilazione, infatti, è l'assenza di qualsiasi ipotesi di estensione dell'*actio empti ad resolvendam emptionem* o *ad redditibendum* sul presupposto di una difformità tra le qualità promesse e quelle realmente esistenti. Questo dato non appare riconducibile a scelte operate dai compilatori, posto che nel regime giustinianeo l'ambito della *redditibito* è generalizzato sia per le tipologie di vendite ri-

durante la conclusione del contratto. In altre ipotesi, infine, il *dictum promissum*, pur non vincolante sul piano della responsabilità *ex empto* come in caso di mera *commendationes*, poteva però assumere rilevanza giuridica se avesse costituito mezzo per trarre in inganno il compratore o se determinate qualità e pregi della merce dichiarati al tempo del contratto, ma di fatto inesistenti, fossero stati garantiti all'acquirente con superficialità o avventatezza da parte del venditore (*actio empti* per *dolus* o per *culpa in contrahendo*). Al contrario, il presupposto della responsabilità edilizia era rappresentato dalla violazione di un obbligo esterno al regolamento contrattuale d'interessi voluto dalle parti con il contratto. Questo obbligo si fondava su specifiche norme che, indirizzate a determinate categorie di mercanti e introdotte nell'ambito delle *auctiones* private di *mancipia* da magistrati aventi giurisdizione speciale sui mercati dell'Urbe, solo più tardi furono estese all'*emptio venditio* consensuale e obbligatoria che pur non s'inserisse in un procedimento di vendita all'asta. I giuristi classici realizzarono un graduale adattamento delle norme speciali alla natura di buona fede del contratto di *emptio venditio*, ma non giunsero mai a sovrapporre la responsabilità edilizia del venditore di *mancipia* e di *iumenta* a quella con-

ma classico – come in quello giustinianeo – da un regime di concorrenza, con la possibilità per il compratore di scegliere in una medesima situazione e per identici presupposti se ricorrere alla tutela speciale offerta nel processo edilizio oppure a quella fondata su una particolare applicazione dell'azione contrattuale di buona fede.

5.1. – Secondo un orientamento che ha riscosso largo consenso nella letteratura della prima metà del secolo scorso⁸⁵, l'estensione

⁸⁵ Ricordo in part. F. HAYMANN, *Die Haftung*, cit., 19 ss., 107 ss.; A. PEZZANA, *Sull'«actio empti» come azione di garanzia per i vizj della cosa in alcuni testi di Cicerone*, in *BIDR*, LXII, 1959, 185 ss.; G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., spec. 247 ss.; ID., *Applicazioni del principio dell'affidamento nella vendita romana*, in *SDHI*, XXI, 1955, 157 ss.; ID., voce 'Edictum aeditum curulum', cit., 374; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 360 ss., 394 ss. Com'è noto, si tratta di un'impostazione ampiamente superata nella letteratura odierna: cfr., per tutti, L. VACCA, *Analisi sull'estensione*, cit., 59 ss. Quest'ultimo orientamento è ribadito nelle più recenti ricerche in tema di responsabilità della parti di un'empito venditio per la condotta tenuta durante la fase delle trattative (*dolus o culpa in contrahendo*): vd., segnatamente, L. SOLDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., *pasim*, spec. 65 ss. e 125 ss.; F. PROCCHI, *Dolus e culpa in contrahendo nella compravendita. Considerazioni in tema di sindagma genitivo*, in *La compravendita* e

dell'*actio empti* contro il venditore in buona fede, che avesse tacitato dei vizi o garantito specifiche qualità nella *res vendita*, sarebbe stata voluta dai giustinianei nel contesto di una forma complessiva del regime di garanzia per i vizi della cosa venduta⁸⁶. Sotto questa pro-

l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 181 ss., a cui rinvio per altra bibliografia.

⁸⁶ Questa dottrina attribuiva a Giustiniano l'estensione delle azioni edilizie a tutte le compravendite, qualunque ne fosse l'oggetto; l'introduzione dell'*actio empti ad redhibendum* e, quindi, la concessione generalizzata della *redhibitio* come conseguenza per l'inadempimento dell'obbligazione principale del venditore nel mutato regime giustinianeo dell'*emptio venditio*; la trasformazione, conseguente a queste riforme, della garanzia per i *viti in empti in un naturale negotium*. Com'è evidente, tuttavia, l'introduzione congiunta di tutte queste modifiche rispetto al regime classico è nel suo insieme poco coerente, per l'evidente contrasto tra singole riforme attribuite ai compilatori. In particolare, è stridente la contraddizione tra la presunta estensione dell'*actio redhibitoria* e dell'*actio quanti minoris* oltre il ristretto ambito carattристico del regime classico, quello cioè delle *emphiones di mancipia e di iumenta*, da un lato, e l'inclusione nel *indictum empti* della *redhibitio* (D. 19.1.11.3 e 5), come del rimborso proporzionale del *pretium* (D. 19.1.13.1), vale a dire, di effetti identici a quelli già garantiti ad ogni acquirente attraverso la generalizzazione dell'editto edilizio e delle azioni ivi promesse. Per una

raro, infatti, che in sede di commento alle disposizioni edilizie i giuristi discutano anche del ricorso all'azione contrattuale di buona fede e del rapporto rispetto all'*actio redhibitoria* o all'*actio quanti minoris*¹¹⁶.

6.1. – L'ambito della responsabilità edilizia

per i falsi o inesatti *dicta et promissa vendoris* sulle qualità della cosa non si identificava nel diritto classico con quello della responsabilità contrattuale. Il divario tra i due sistemi si coglie sotto diversi aspetti.

La responsabilità *iure civili* per le qualità della cosa falsamente o erroneamente *dictae aut promissae* era ricondotta nella maggior parte dei casi all'ambito dell'inadempimento dell'obbligazione principale del venditore discendente dal contratto. In singole ipotesi restituite nei *Digesta Iustiniani*, l'*actio empti* appare connessa con la rilevanza del nesso di corrispondenza tra le posizioni delle parti e con l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio economico tra le reciproche prestazioni, così come realmente venuto meno in ragione della diffidenza tra le condizioni effettive del bene comprovando e quelle enunciate o promesse

¹¹⁶ Vd., ad esempio, D. 21.1.1.9-10, D. 21.1.4.4, D. 21.1.33 pr. e D. 21.1.57 pr.

posta un'interpolazione del frammento, che avrebbe consentito di conformare la discussione di Fiorentino, in origine circoscritta al solo *cavus della venditio mancipii*, al nuovo ambito delle azioni edilizie nel diritto giustinianeo attraverso l'aggiunta dell'esemplificazione concernente appunto la *domus*¹¹².

Secondo Kaser¹¹³, Fiorentino avrebbe trattato del rapporto tra le azioni speciali per i falsi *ditta et promissa* e l'altro rimedio edilizio specificamente promesso contro il *dolus venditoris* nell'*editum de mancipiis vendundis*¹¹⁴. La possibilità che il parere del giurista fosse tratto da un contesto in cui Fiorentino, nell'ottavo libro delle sue *Institutiones*, trattava della *stipulatio duphae* e dell'editto edilizio¹¹⁵, tuttavia, non implica di per sé che l'intera discussione svolta nel testo debba avere riguardato solo le azioni speciali e il rapporto tra i diversi rimedi concessi nel tribunale degli *aediles curiales*. Non è

¹¹² Così M. KASER, *Unlautere Warenanpreisungen*, cit., 130 nt. 10 e B. NICHOLAS, *Ditta promissane*, cit., 98 s.

¹¹³ Cfr. *Unlautere Warenanpreisungen*, cit., spec. 129 ss.

¹¹⁴ D. 21.1.1.1: ‘... Hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dubium’. Sulla clausa mi permetto di rinviare, anche per la discussione delle principali ipotesi avanzate in dottrina, al mio *La*

tuelo, cit., 262 ss. cui adde A. BURDESE, *Reverzione a N. DONADIO, op. n. h. cit.*, cit., 251.

¹¹⁵ Così O. LENEL, *Palingenia*, I, cit., Flor. 19.

spettiva, la distinzione tra l'*actio redhibitoria* e l'*actio empti* era risolta negli esclusivi termini di una diversità tra i criteri di imputazione della responsabilità e, naturalmente, fra gli effetti dell'una e dell'altra azione a tutela del compratore. Si parlava di recezione del *ius civile* nel diritto speciale – con riferimento alla vincolatività delle garanzie assunte mediante clausole accessorie alla vendita (appunto i *ditta promissane*) – e di estensione di una forma di responsabilità in tutto analoga a quella connessa con i rimedi civilistici, diversa solo per l'irrilevanza dell'elemento soggettivo⁸⁷ e per le peculiari

più particolareggiata discussione e per le citazioni bibliografiche essenziali mi permetto di rinviare al mio *La tuelo*, cit., 25 ss. Nella romanistica contemporanea è generalmente condivisa l'opinione favorevole alla classicità dei frammenti che provano l'estensione all'*indictum empti* di effetti mutuati, per così dire, dalle *actiones aediliciae*. Cf., in part., D. MEDICUS, *Id quod interest*, cit., 140 ss.; M. TALAMANCA, voce *Venita*, cit., 441 ss. e *La risoluzione*, cit., 7; L. VACCA, *Ancora sull'estensione*, cit., 59 ss.; M. KASER - R. KNÜTEL, *Römisches Privatrecht*, cit., 271 s.; É. JAKAB, *Die bish. Sklaven*, cit., 32 ss.; N. DONADIO, *Responsabilità del venditore per i vizi della ‘res empla’: a proposito di D. 19.1.13.1 (Uff. 32 ‘ad ed.’)*, in *Index*, XXXIII, 2005, 481 ss.

⁸⁷ Tale dottrina muoveva dal presupposto che nel diritto classico la responsabilità *ex emplo* per i falsi *ditta vel promissa* su qualità della cosa sarebbe stata riconosciuta solo in presenza di un comportamento doloso

conseguenze connesse con l'esperimento delle azioni edilizie rispetto all'*actio empti*.

Questa tesi è stata validamente contestata già nella seconda metà del secolo scorso da von Lübtow⁸⁸, ed essa risulta oggi superata per il generale riconoscimento nella letteratura contemporanea della classicità dell'*actio empti* fondatasi sul silenzio circa i *vitiæ rei venditæ* o su inesatti *dicta* sia pure rivolta contro un venditore in buona fede o che ignorasse senza dolo la differmità tra le qualità dichiarate e le reali caratteristiche della cosa⁸⁹.

Ai fini del discorso che svolgo in queste pagine, è tuttavia indispensabile discutere in modo più particolareggiato singoli aspetti del-

del venditore. Rispetto a quest'assunto, perciò, il criterio della corrispondente responsabilità edilizia era inteso in termini antitetici. L'irrilevanza di uno specifico elemento soggettivo nel comportamento del venditore sanzionato in base alle norme dell'*editum aedilium curilium* rappresentava una caratteristica più generale della responsabilità edilizia. Rispetto alla responsabilità per le dichiarazioni sulle qualità della *res empta* essa emerge da diversi frammenti, nei quali i giuristi chiariscono i limiti e la portata delle azioni edilizie in questa specifica applicazione. Ricordo, ad esempio, D. 21.1.17.20; D. 21.1.18.1-2; D. 21.1.19.1 e D. 21.1.52.

⁸⁸ Cfr. *Zur Frage der Sachmängelhaftung*, cit., 489 ss.

⁸⁹ Vd. M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., ...

causa quid dixerit, an vero praestaturum se promiserit quod dixit. [1] Plane si dixerit aleatorum non esse, furem non esse, ad statuum numquam configuisse, oportet eum id praestare. [2] Dictum a promisso sic discernitur: dictum accipimus, quod verbo tenus pronuntiatum est nudoque sermone finitur; promissum autem potest referri et ad nudam promissionem sive pollicitationem vel ad sponsum ... [3] Ea autem sola dicta sive promissa admittenda sunt, quaecumque sic dicuntur, ut praestentur, non ut iacentur.

Riguardo al primo testo, è utile una precisazione. La riferibilità del discorso svolto dal giurista all'*actio empti* e al rapporto con quella edilizia s'infierisce, per opinione generale in dottrina, dall'accenno al *casus della domus bene aedificata* che, concernendo la vendita di un bene immobile, almeno nel diritto classico non avrebbe potuto essere oggetto della disciplina edilizia¹¹¹. Su questa base è stata sup-

¹¹¹ Già la giurisprudenza tardorepubblicana si occupava della possibilità di estendere l'azione contrattuale contro il silenzio del venditore su difetti di un bene immobile, come una *domus* o un *praedium*. Sull'argomento vd., adesso, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., spec. 39 ss., con indicazione di testi e bibliografia.

l'altro racchiude un parere di Ulpiano concernente la qualificazione del *dictum* o *promissum* quale fonte di responsabilità del venditore in base all'editto edilizio.

Flor. 8 *inst.* D. 18.1.43 pr.-2: Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam apparent, venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit. [1] Quaedam etiam pollicitationes venditorem non obligant, si ita in promptu res sit, ut eam emptor non ignoraverit, veluti si quis hominem luminibus effossis emat et de sanitate stipuletur: nam de cetera parte corporis potius stipulatus videtur quam de eo, in quo se ipse decipiebat. [2] Dolum malum a se abesse praestare vendor debet, qui non tantum in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiose obsecra dissimulat;

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.19 pr.-3:
Sciendum tamen est quaedam et si dixerit praestare eum non debere, scilicet ea, quae ad nudam laudem servi pertinent: veluti si dixerit frugi probum dicto audientem. ut enim Pedius scribit, multum interest, commendandi servi

la tesi qui considerata.

In primo luogo, essa presuppone l'ipotesi secondo cui i *dicta et promissa in venditione* avrebbero tratto storicamente la loro vincolatività dal riconoscimento, nel rigido formalario dell'arcaico negozio del *ius civile*, dei *dicta in mancipio*.⁹⁰ In questa prospettiva non è agevole ricostruire il possibile percorso attraverso cui i giuristi sarebbero giunti, a seguito dell'affermarsi della compravendita consensuale e anche per le ipotesi in cui il trasferimento della cosa fosse realizzato mediante *traditio*, a includere tra i *dicta rilevanti per il ius civile* accanto a quelli formali⁹¹ anche quelli informali e, tra i *promissa*, non solo la nuda *pollicitatio* ma anche la *stipulatio*. Questa teoria, ad ogni modo, non consente di chiarire come nello specifico ambito della disciplina edilizia gli interpreti, a partire certamente da Celio

⁹⁰ Così M. KASER, *Unlautere Warenanpreisungen*, cit., 128. Sull'origine dell'espressione *dictum promissum* vd., in part, O. KALTNER, 'Dicta et promissa', cit., 40 ss.

⁹¹Sotto quest'aspetto si deve presupporre, per l'archetipo, una presa di posizione netta su due complesse e ben note 'querelles': quella concernente il possibile ruolo attivo del *mancipio dans* nel rituale arcaico della *mancipatio*; quella relativa al valore in genere delle *municipaciones*; nonché l'altra riguardante i possibili contenuti delle *leges in mancipio dictae* rispetto alla garanzia per i vizi della cosa.

Sabino⁹², possono avere inteso per *dicta et promissa* fonte di responsabilità edilizia del venditore tanto le affermazioni o promesse fatte al tempo del contratto quanto quelle rese anteriormente alla sua conclusione e, fin anche, in un momento precedente all'inizio delle singole trattative contrattuali⁹³.

⁹² D. 21.1.20, cfr. F.P. BREMER, *Inrisprudentiae antehandiane*, II/2, cit., Cael Sab. 20 (p. 254); O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., Cael. Sab. 4.

⁹³ La presunta derivazione della responsabilità *ex emptio* per i falsi *dicta et promissa* sulle qualità della *res vendita* dalla vincolatività delle *municipaines* nel rituale della *mancipatio* non solo non spiega coerentemente la rilevanza delle sole dichiarazioni formali tra un negozio a effetti reali, come appunto la *mancipatio*, e un contratto obbligatorio, come l'*emptio venditio*; ma neppure consente di cogliere l'utilità della supposta evoluzione rispetto alla natura di buona fede della compravendita, che implicava di per sé la possibilità per il *index* di valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti durante la fase delle trattative, a meno di non assumere che nel *contractus bonae fidei* avessero specifica considerazione, quali presupposti distinti dell'*actio emptio* data contro il venditore in buona fede, solo i *dicta nel promissa* formali. A parte la contraria deduzione che si trae dai testi, per il regime della compravendita in età classica, com'è noto, questo corollario ne implicherebbe un altro, che allo stesso modo non trova riscontro nelle fonti: vale a dire, quello per cui, così come per l'*actio emptio* in generale, in particolare per il ricorso alla stessa contro i falsi *dicta et promissa* il ven-

nesso con la conclusione di un'*emptio venditio*.

Nel diritto giustinianeo l'*actio emptii* contro i difetti della *res vendita* resta, come nel diritto classico, ancorata all'inadempimento (o insatto adempimento) della prestazione principale del venditore o alla responsabilità per *dolus e culpa in contrahendo*. Quella edilizia, al contrario, si snatura, per così dire, non solo per la scomparsa del processo formulare e per il venir meno di ogni pratico significato della distinzione tra una giurisdizione generale ed una speciale in tema di vendite di determinati beni, ma anche perché sfuma la chiara percezione di un diverso fondamento della responsabilità edilizia, nella violazione cioè di obblighi '*ex legge*' e non di obblighi nascenti dal contratto e finalizzati alla realizzazione della *conventio* sottostante all'accordo tra le parti nel singolo caso.

6. – Due sono i testi fondamentali che vengono in considerazione nell'esame del rapporto fra la responsabilità contrattuale e quella edilizia per *dolus vel promissa*. L'uno restituisce un'interessante discussione di Fiorentino in tema di azione contrattuale per le inesatte dichiarazioni sulle qualità della *res vendita*, e di rapporto con la diversa applicazione dell'*actio emptii* contro il *dolus in contrahendo*;

l'assenza di fattispecie concrete che consentano di vagliare le soluzioni seguite in tema di presunto concorso tra azioni a tutela del compratore contro i *viti rei emptae*. Sono state queste le fondamentali considerazioni di carattere generale che, accanto ai dati offerti dalla casistica restituita nei titoli 19.1 e 21.1 dei *Digesta*, mi hanno confortato nella suposizione di un rapporto tra azioni non regolato da concorso alternativo ma da sussidiarietà, sia pure limitatamente alle compravendite rimesse alla giurisdizione speciale degli *adilis curules*.

Resta da fare a questo proposito ancora un'ultima considerazione. È difficile immaginare che i giustinianei avessero avuto utilità a escludere dalla silloge imperiale quei testi classici che, per ipotesi, avrebbero potuto interessare casi di concorso alternativo tra azione contrattuale ed azioni edilizie per *dicta et proxima venditoris*. Essi, al contrario, avrebbe avuto utilità a riprodurre tali frammenti, posto che proprio nel diritto della Compilazione il campo della responsabilità contrattuale e quello della responsabilità edilizia appaiono ormai sovrapposti, in conseguenza dell'estensione delle norme edilizie a tutte le compravendite e della trasformazione della garanzia per i vizi della cosa in un effetto genericamente con-

In tale ricostruzione si muoveva dal presupposto, largamente condiviso in dottrina⁹⁴,

ditore potesse essere tenuto *ex empto* solo se in dolo e non anche per *culpa in contrahendo*. A parte il generale riconoscimento dell'*actio empti* contro le dichiarazioni inesatte sulle qualità della cosa venduta a prescindere dal *dolus vendoris* (su ciò vd. *supra*), una rilevanza autonoma della *culpa in contrahendo* rispetto alla vincolatività dei *dicta* si poteva avere laddove le dichiarazioni, fatte *commendandi causa*, potessero imputarsi a una condotta negligente o avventata del venditore nella fase delle trattative contrattuali e purché esse avessero indotto il compratore ad accettare un regolamento d'interessi a lui sfavorevole, come emerge specialmente da D. 19.1.13.3, cu sui vd. *infra* nel testo.

L'incidenza che le asserzioni del venditore sulle caratteristiche della cosa avessero sull'equilibrio economico tra le reciproche prestazioni delle parti non assumeva specifica rilevanza nel processo edilizio, come s'infierisce dalla mancata valutazione di quest'aspetto nelle applicazioni casistiche dell'*actio redditioria* per i falsi *dicta promissae*. Su questo elemento discrezivo tra la responsabilità *ex empto* e la responsabilità edilizia rinvio al mio *La tutela*, cit., 141 ss., spec. 153 ss.

⁹⁴ Cito, per tutti, M. KASER, *Das römische Privatrecht*², I, cit., 557; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 417; e, adesso, A. BURDESE, *Recensione* a N. DONADIO, *La tutela*, cit., 246 s. 253, il quale associa all'anteriorità cronologica del rimedio civilistico rispetto all'azione redditoria una necessaria identificazione dell'ambito d'applicazione tra le due distinte forme di responsabilità (*actio empti* e *actiones ediliciae* per *dicta et promissa*). Su questa deduzione cfr. *infra* nel testo.

secondo cui l'estensione dell'*actio reibitoria* ‘*adversus quod dictum promissum*’ risalirebbe a un momento storico successivo a quello in cui i giuristi cominciarono ad ammettere il ricorso all’*actio empti* per la reintegrazione dei danni derivati all’acquirente dalla difformità tra le qualità promesse in venditione (mediante clausole e patti aggiuntivi, integrativi del contenuto essenziale del contratto) e quelle esistenti nella cosa.

La tesi qui discussa si collegava con una più generale sovrapposizione tra le due diverse forme di responsabilità del venditore nel diritto classico, ovvero tra quella contrattuale per inadempimento o per inesatto adempimento dell’obbligazione principale del *venditor* – come specificata dalle parti attraverso clausole accessorie o patti aggiuntivi rispetto al contenuto tipico dell’*emptio venditio* in genere – e quella edilizia, fondata invece sulla violazione di specifici obblighi esterni al regolamento contrattuale voluto dalle parti nel singolo caso. Quanto alle conseguenze per i falsi *ditta et promissa*, nel diritto speciale la responsabilità del venditore non si radicava sulla difformità tra le condizioni reali della *res empta* e quelle garantite o lasciate supporre al compratore da specifiche affermazioni *in vendndo*. Non si presupponeva, in altri termini, un divario tra

speciale sui mercati cittadini ed esterne al regolamento convenzionale d’interessi datosi dalle parti con il contratto¹¹⁰. Non solo. Questo modo di affrontare l’indagine rischia di condurre a risultati del tutto congetturali, attesa l’assenza nelle fonti di casi concreti di corso tra *actiones*, in particolare per falsi *ditta et promissa*, che consentano una ricostruzione storica realmente documentata. Resta poco plausibile pertanto verificare in termini astratti quali potessero essere i principi a cui i giuristi classici si sarebbero richiamati. Ma, soprattutto, questo modo di affrontare la ricostruzione storica del plausibile regime del rapporto tra azioni edilizie ed azione contrattuale presenta – com’è intuitivo – un più alto rischio per l’interprete moderno di fare ricorso a principi, a regole e a criteri che appaiono plausibili alla mentalità del giurista moderno ma che non possono essere fondatamente attribuiti alla riflessione giurisprudenziale romana, attesa

¹¹⁰ La distinzione era chiara ai giuristi classici, come si trae dalla circostanza che la prevalenza della volontà dei contraenti rispetto alle prescrizioni edilizie concernenti doveri specifici per determinate categorie di venditori era espressamente connessa con la decisione delle parti di escludere la garanzia per i vizi e l’esperibilità delle azioni edilizie: vd. Ulp. 1 *ad ed. aed. cur. D. 21.1.14.9-10.*

Il percorso di ricerca proposto da Burdese, inoltre, non è rimasto inesplorato ancora nella dottrina più recente. Il tentativo di valggiare possibili principi che avrebbero presieduto al concorso tra *actio reibitoria* o *actio quanti minoris* da un lato, ed *actio empti* dall'altro, è stato sperimentato nella letteratura tedesca in particolare da Baldus¹⁰⁹, il quale si è richiamato a criteri generali desumibili dalla riflessione giurisprudenziale in materia di obbligazioni e di responsabilità contrattuale in genere. Com'è evidente, però, anche questo tentativo muove – ancora una volta – da una scontata sovrapposizione dell'ambito e della natura della responsabilità edilizia con quella contrattuale del venditore. Si prescinde completamente dalla circostanza che la prima forma di responsabilità si fondata sulla violazione di regole di condotta introdotte ‘autoritativamente’ da magistrati aventi giurisdizione

l'assetto d'interessi voluto dalle parti con una compravendita a cui fossero state aggiunte determinate clausole e la situazione effettivamente determinata a seguito dell'adempimento della prestazione principale del venditore.

Né si garantiva la realizzazione dell'equilibrio tra le opposte posizioni dei contraenti come definito in via convenzionale dalle parti con il contratto. Piuttosto, la responsabilità edilizia presupponeva la violazione di prescrizioni normative che, introdotte da magistrati con cognizione specifica della realtà nei mercati cittadini e in particolare degli usi nelle contrattazioni di *mancipia* e di *imposta*, diedero riconoscimento giuridico a garanzie per così dire ‘convenzionali’, entrate nella prassi delle più frequenti e importanti negoziazioni mercantili aventi ad oggetto beni coessenziali all'economia del mondo antico. Per garanzia ‘convenzionale’⁹⁵ intendo qui

un'apposita clausola edittale nelle compravendite di schiavi. Dunque, gli edili promettevano questa specifica estensione del rimedio diretto alla pratica risoluzione della vendita sul presupposto che il venditore contravvenisse a quanto prescritto nell'*edictum* (‘... *sine adversus quod dictum promissum fuerit cum veniret, fuissest, quod eius praestari potuerit dicetur ...*’, D. 21.1.1.).¹⁰⁹ Cfr. *Una actione experiri debet?*, cit., 20 ss., spec. 70.

⁹⁵ Mutuata dal diritto positivo: artt. 1519 bis-1519 *septies* cod. civ. Con riferimento ai falsi e inesatti *dicia promissane* inclusi tra i presupposti delle azioni edilizie nell'esperienza storica, la ‘convenzionalità’ è assunta in una sfumatura differente rispetto alla qualificazione presupposta dal legislatore nella nuova disciplina sulla vendita dei beni di consumo: ovvero, per sottolineare la circostanza che i *dicia promissane* s.

semplicemente richiamare l'attenzione sulla volontarietà della scelta da parte dei *venditari*⁹⁴ o dei mercanti di animali di offrire agli acquirenti specifiche garanzie sulle qualità dei beni messi in vendita, posto che su queste ultime gli aspiranti acquirenti facevano affidamento nel valutare l'opportunità di prendere parte o meno alla gara d'asta come la convenienza di giungere fino ad un certo prezzo per aggiudicarsi uno schiavo o un *inumentum* dotati di determinate qualità. Tuttavia, per convenzionalità in questo caso non intendo che la specificazione dell'impegno dell'alienante a garantire l'esistenza di certe qualità dello schiavo o dell'animale fosse frutto di una determinazione pattia tra il commerciante e il singolo avventore del contenuto dell'obbligo stesso⁹⁵. A prescindere da una determinazione pattizia tra i contraenti delle caratteristiche della merce, o da una richiesta specifica del singolo acquirente,

plausibile anteriorità storica della responsabilità civilistica *ex emptio* del venditore per i falsi *dicta vel promissa* sulle qualità della cosa venduta¹⁰⁷ e la possibilità che gli edili avessero dato riconoscimento alle dichiarazioni vincolanti su specifiche caratteristiche della cosa estendendo l'azione redibitoria per le contrattazioni rimesse alla propria *inrisidicio*, non implica di per sé che questi magistrati avessero recepito nel proprio editto la medesima forma di responsabilità considerata nel processo pretorio (*actio empti*), né che l'azione redibitoria fosse stata d'un tratto trasformata, in ragione della diversa *intentio* (*adversus quod dictum promissum ne*), in un'azione fondata sull'i-nadempimento della prestazione principale del venditore discendente dal contratto e specificata mediante clausole aggiunte¹⁰⁸.

¹⁰⁷ A questa si richiama A. BURDESE, *Recensione a N. DONADIO, La tuela*, cit., spec. 253 come argomento favorevole, a suo avviso, all'ipotesi secondo cui il rapporto tra azioni edilizie e *actio empti* per i falsi *dicta et promissa venditoris* sarebbe stato caratterizzato da un regime di «concorrenza alternativa».

¹⁰⁸ Quest'eventualità sarebbe concepibile se fossero stati i giuristi ad estendere in via interpretativa la *re-dhibitio* contro il venditore che avesse dichiarato o promesso qualità inesistenti nella cosa venduta; ma, come detto, quest'applicazione dell'*actio redibitoria* viene esplicitamente introdotta per mezzo di

sibilità di un concorso alternativo tra azioni edilizie ed azione contrattuale, richiamando l'attenzione in particolare sulla ricerca dei possibili criteri che avrebbero potuto regolare nel diritto classico siffatto concorso.

Riterrei, tuttavia, che la plausibilità di un rapporto concorrenziale tra rimedi civilistici ed edili non possa essere validamente verificata solo sul piano delle conseguenze connesse con l'una e con l'altra forma di processo o dell'ampiezza del rischio dei danni subiti dall'acquirente per mezzo dell'una o dell'altra azione. Essa va vagliata chiedendosi, in primo luogo, se la natura della responsabilità a cui si collegavano, rispettivamente, l'*actio empti* e le *actiones aediliciae* per i falsi *dicta et promissa* fosse analoga, e se il comportamento del venditore che legittimava la controparte ad agire così stesse in entrambi i casi in un inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'*emptio venditio*, o, comunque, in una violazione del dovere di correttezza e di buona fede nella conclusione del contratto.

È esattamente sotto questa prospettiva che si può cogliere, a mio avviso, il pieno distacco tra la fonte e la natura della responsabilità contrattuale o di quella edilizia come, conseguentemente, fra l'ambito d'applicazione e la *ratio* dell'azione civile o di quelle speciali. La

te, il mercante annunciava di sua iniziativa che il bene messo in vendita e destinato ad essere aggiudicato al migliore offerente aveva determinati pregi, con l'intento di suscitare l'interesse degli avventori a offrire il più alto prezzo possibile o, comunque, a contribuire con rilanci su offerte precedenti a innalzare il prezzo finale. L'esigenza tenuta presente dagli edili curuli era quella più generale di garantire che i procedimenti all'asta si svolgessero secondo regole di correttezza e trasparenza senza che frodi potessero alterare artificiosamente il gioco delle offerte e contro offerte al rialzo su un importo base.

5.2. – Anche la posizione di Impallomeni⁹⁷ s'inserisce nel contesto di quella tradizionale. Lo studioso patavino considerava decisiva la circostanza che tanto in tema di *actio emptio* quanto in tema di *actio redditioria* la responsabilità del venditore fosse circoscritta ai soli *dicta non fatti commendandi causa*, e da ciò infine un'identità tra l'ambito dell'*actio redditioria* e quello dell'azione contrattuale di buona fede, tralasciando tra l'altro di considerare la circostanza che pur in presenza di *dicta laudandis causa* il *venditor* poteva rispondere *ex empto*.

⁹⁷ Cfr. *L'editto*, cit., 26 ss. e 258 ss.

per *dolus* o per *culpa in contrahendo*. In queste ultime ipotesi, un *dictum* privo di rilevanza giuridica, per l'assenza nel dichiarante di una precisa volontà di assumere su di sé uno specifico impegno, diventava fonte di responsabilità in base alla valutazione secondo buona fede del comportamento complessivo tenuto durante la conclusione del contratto (solo sul piano del *ius civile*, dunque). Quest'osservazione mostra che il criterio per intendere correttamente il rapporto tra i diversi rimedi predisposti contro i falsi *dicta et promissa* (*actio empti* o *actiones aediliciae*) non può essere quello suggerito da Impallomeni, fondato esclusivamente sulla valutazione dell'intento del venditore di impegnarsi a garantire specifiche qualità della cosa.

La prospettiva da cui muove Impallomeni, inoltre, è pur sempre circoscritta al campo della responsabilità contrattuale e implica l'assimilazione della responsabilità edilizia per *dicta et promissa* a quella connessa con l'inesatto adempimento dell'obbligo principale del venditore. Riterrei più utile distinguere tra la rilevanza giuridica ‘tout court’ del *dictum* o *promissum* – vale a dire, per l'ordinamento in generale – e i diversi presupposti o limiti entro cui il venditore poteva rispondere della difformità tra il suo comportamento, consi-

per il *ius civile* e per la responsabilità contrattuale, venissero in considerazione le sole dichiarazioni fatte al tempo della vendita. L'impostazione entro cui s'inserisce l'adesione dell'autorevole romanista patavino all'opinione oggi prevalente si fonda su due presupposti: a) sull'assimilazione della responsabilità edilizia per *dicta et promissa* alla responsabilità contrattuale (per inesatto adempimento dell'obbligazione principale del venditore); b) sul presupposto che per dichiarazioni e promesse gli edili intendessero esclusivamente le clausole e i patti aggiunti alla singola compravendita, in quanto integrativi del contenuto essenziale del contratto nel singolo caso. In questa visione risulta naturalmente difficile armonizzare l'assunto di fondo con quei testi, discussi sopra, in cui si legge che le azioni edilizie possono presupporre anche *dicta fatti ante venditionis tempus*.

Burdese¹⁰⁶ propone di vagliare, nei limiti del riconoscimento di un più completo risarcimento del danno in base all'*actio empti* e nello spazio offerto dall'esistenza di un *ius controversum* tra i giuristi classici in merito alla sussunabilità o meno di singole ipotesi concrete nelle categorie edittali di vizi redibitori, la pos-

¹⁰⁶ Recensione a N. DONADIO, *La tutela*, cit., 254.

l'ambito applicativo delle azioni edilizie, avevano ben presente la *ratio* della normativa speciale, che era di ‘*ovurrere fallariis vendentium e’ sucurrire emporibus, quicunque decephi a venditoribus fuerint*’ (D. 21.1.1.2).¹⁰⁴

Dall'altro, l'esplicita attestazione di una concorrenza del termine dell'*actio redhibitoria* dal momento del *dictum o promissum*, anche se precedente al contratto – attestata, come visto, in D. 21.1.19.6 – risulta difficilmente compatibile con l'ipotesi di una concorrenza tra azioni diverse e connesse con un'unitaria forma di responsabilità. Essa, al contrario, meglio si armonizza con l'ipotesi che le disposizioni edilizie fossero dirette a tutelare l'acquirente dalle frodi dei mercanti e a garantire la partecipazione degli interessati, a pari condizioni e debitamente informati sulle reali qualità dei beni messi in vendita, alle gare d'asta per aggiudicarsi i lotti più pregiati.

5.5. – La tesi di una concorrenza elettiva tra l'*actio empti* e le *actiones aedificiae per dicta et promissa* viene accolta in un recentissimo contributo anche da Burdese¹⁰⁵, pur sempre sull'assunto che per il diritto speciale, come

stente nell'asseverare specifiche caratteristiche della merce, e le concrete condizioni della *res vendita*, a seconda che si agisse con l'azione civile o con quelle edilizie.

Su quest'ultimo aspetto tornerò tra breve, mentre per ora vorrei concludere il discorso sulle posizioni dottrinali che hanno portato a supporre una concorrenza nel diritto classico tra l'*actio empti* e l'*actio redhibitoria* per i falsi *dicta et promissa venditoris*.

5.3. – Alcuni autori⁹⁸, rifacendosi a

⁹⁸ Così, in part., A. PEZZANA, *Sull'actio empti*, cit., 185 ss.; D. PUGSLEY, *The Aedifician Edict*, in *Essays for D. Danbe*, London, 1974, 255 ss.; A. WATSON, *Sellers' Liability*, cit., 172 s. Facendo leva sull'identificazione dell'*oponere* con l'ambito della responsabilità *iure civilis* per i *dicta vel promissa venditoris*, questa dottrina sosteneva che in base all'*actio redhibitoria* il venditore rispondeva solo in quei casi in cui avrebbe risposto già con l'*actio empti*. La presunta recezione nell'editto edilizio di una responsabilità analoga a quella prevista nel

ius civile – che veniva giustificata per l'esigenza di aggiungere al risarcimento dei danni conseguibili con l'azione contrattuale la pratica *resolutio emptioris* – implicava due presupposti: che la natura della responsabilità fosse identica tra *actio empti* e azione edilizia; che fossero analoghi i presupposti della responsabilità edilizia e di quella *iure civilis*, consistente nella mancata realizzazione dell'assetto di interessi effettivamente voluto dalle parti con il contratto. Al contrario, però,

¹⁰⁴ Cfr. anche D. 21.1.37, D. 21.1.38 e già Cic. *off.* 3.17.71.

¹⁰⁵ Cfr. Recensione a N. DONADIO, *La tutela*, cit., 254.

un'ipostazione più generale circa il contenuto e il significato del verbo *opertus* rispetto ai diversi sistemi normativi – che, com'è noto, è stata ampiamente superata nella dottrina moderna.

L'azione edilizia non presupponeva il mancato o insatto adempimento della prestazione principale del venditore così come specificata di comune accordo dalle parti al tempo del contratto mediante *dicta et promissa in venditione*. La sua esperibilità, piuttosto, era connessa con la violazione di una norma di condotta posta all'esterno del contratto, introdotta dagli edili curuli per determinate categorie di venditori e per specifiche contrattazioni. Come emergerà dalla discussione che segue nel testo, i corollari che sono stati tratti dall'assunto di partenza – concernente appunto l'*opertus* del venditore dichiarante e l'identificazione dell'ambito dei *dicta* vincolanti per il *iuris civile* con quelli fonte di responsabilità per il diritto edilizio – restano fermi ancora nella dottrina successiva, nonostante l'avvenuto superamento dell'identificazione dell'*opertus* in ogni caso con un'obbligazione riconosciuta e garantita sul piano del *iuris civile*. Tra questi principi ricorda in particolare l'affermazione secondo cui anche la responsabilità edilizia come quella *iure civili* sarebbe stata circoscritta ai *dicta in venditione*. Quest'opinione è condivisa anche da autori che segnano un percorso interpretativo diverso in tema di rapporto tra azione contrattuale e azioni edilizie fondate sui falsi *dicta vel promissa vendoris*. Cfr., ad esempio, U. VON LÜBTOW, *Zur Frage der Sachmängelhaftung*, cit., 495; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 366; M. KASER, *Unlandter Waranpreisungen*, cit., 128 ss.

dell'*actio quanti minoris* ai soli *dicta in vendundo*.

Due sono gli aspetti principali di questa ricostruzione che riterrei non agevole armizzare con la natura della disciplina speciale e con la portata della responsabilità edilizia del venditore, come fin qui illustrata.

Da un lato, è evidente che l'impegno del *vendor* a garantire certe qualità della cosa viene valutato in questa dottrina, anche ai fini della responsabilità edilizia, pur sempre rispetto all'attuazione della *conventio* sottostante al contratto, rispetto cioè alla realizzazione dell'assetto di interessi voluto dalle parti nel singolo caso e dell'equilibrio economico tra le reciproche prestazioni come definito nell'accordo, piuttosto che rispetto alla salvaguardia di esigenze più generali connesse con la tutela della parte debole nelle contrattazioni mercantili e con il corretto svolgimento delle gare d'asta per l'aggiudicazione di beni coessenziali all'economia dell'epoca. In questa visione sfuma anche l'utilità della scelta di rimettere a magistrati minori aventi competenze specifiche sulle liti nei mercati cittadini la disciplina di determinate vendite e la tutela dei compratori in un processo distinto da quello che poteva essere introdotto nel tribunale del pretore. A questo proposito, inoltre, ricordo che ancora i giuristi d'età severiana, nel definire

nisset, sive postea¹⁰².

5.4. – Tornando al problema della concorrenza tra azioni per *dicta et promissa*, ricordo che secondo una dottrina più recente vi sarebbe stato nel diritto classico un concorsolettivo fra l'*actio empti* e le *actiones aediliciae*¹⁰³. Questa ipotesi, pur essendo meno radicale di quella più antica che ipotizzava una piena concorrenza tra azioni, in quanto riconosce una diversa operatività nel momento in cui afferma una scelta rimessa al compratore del rimedio più utile a soddisfare le esigenze nel caso concreto, muove però dal medesimo assunto che i *dicta promissare* sarebbero stati considerati ai fini della responsabilità edilizia pur sempre come clausole accessorie al contratto, specificative cioè del contenuto essenziale dell'obbligazione principale del venditore. In questa visione, dunque, si finisce con l'attrarre la responsabilità edilizia all'ambito di quella contrattuale (per inadempimento o per inesatto adempimento), e si circoscrive di conseguenza la portata dell'*actio redhibitoria* e

derna grazie anche alle nuove evidenze offerte, in particolare, da fonti epigrafiche – hanno tentato di risolvere il problema del rapporto tra l'azione contrattuale e l'azione redhibitoria per *dicta vel promissa* sull'assunto che con l'esplicito riferimento a un *praevestre oportere*, nel testo dell'editto⁹⁹, gli edili curuli volessero circoscrivere la responsabilità dei venditori di *mancipia* e di *immenta* nei medesimi limiti entro cui il venditore in generale già rispondeva in base al *ius civile*. L'innovazione si sarebbe risolta, secondo questa tesi, nell'aggiungere la *redhibitoria emptiae* al risarcimento dei danni conseguibile in base all'azione contrattuale. Si tratta di un'impostazione oggi generalmente negletta, atteso il superamento nella romani-

⁹⁹ Vd. D. 21.1.1.1 *Aiunt aediles*: ‘*Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morti vitine critique sit, quis fugitimus errore sit noxare solitus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntiantur, quodsi mancipium adversus ea venisset, sine aduersus quod dictum promissum fuerit cum veniret, fuisse, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet indicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur ...’ Sulla difficile costruzione del testo, che influisce ad esempio sull'individuazione del momento in cui il *dictum vel promissum* assumeva rilevanza ai fini della responsabilità edilizia, c'è un nutrito dibattito in dottrina. Per una sintesi essenziale rinvio a L. MANNA, ‘*Actio redhibitoria*’, cit., 110 ss.*

¹⁰² Sul frammento vd., di recente, É. JAKAB, ‘*Praedictore*’, cit., 186 s.

¹⁰³ Così M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 416 s. con nt. 1179 e A. BURDESE, *Recensione a N. DONADIO, La tutela*, cit., 243 ss., spec. 247 s. e 253 s.

stica odierna dell'identificazione dell'*oportere* con un'obbligatorietà *nire civili* del comportamento richiesto al debitore. Dell'uso di *prau-stare opertere* nella clausola edittale edilizia concernente i *dicta vel promissa* si è occupato in tempi recenti Cardilli¹⁰⁰, e vi ritorna ancora una volta Jakab¹⁰¹ in una prospettiva non distante da quella dello studioso italiano. Io vorrei appena accennarvi, al solo fine di sottolineare un punto di incontro tra l'interpretazione complessiva che qui suggerisco, in ordine alla distinzione fra la portata dell'*actio empti* e quella dell'*actio redditioria per dicta vel promissa*, e la specificazione del *praestare opertere* nella clausola edittale in termini di contenuto specifico di un'obbligazione di garanzia. Riterrei plausibile pensare alla garanzia di un certo risultato nell'interesse della parte debole nelle contrattazioni mercantili condotte da professionisti esperti nel commercio di schiavi (come di *iumenta*). Muovendo da questa prospettiva si può considerare il risultato non in termini di preservazione del nesso di corrispettività tra le reciproche prestazioni delle parti di

un'*emptio venditio* e di realizzabilità della specifica *conventio* sottostante al singolo contratto, bensì in termini di garanzia del corretto svolgimento delle gare d'asta, in particolare per la determinazione del prezzo sulla base di esatte informazioni circa i beni messi in vendita.

5.3.1. – L'introduzione della clausola sui *dicta promissare* sembra ricongiungersi con esigenze che per certi aspetti rievocano, per così dire, quelle che hanno portato al riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento delle cosiddette garanzie convenzionali, sebbene nella realtà storica di convenzionalità si possa parlare solo per il contenuto della garanzia e solo dalla parte del venditore, come detto, non certo sotto il profilo dei rimedi connessi con la mancata realizzazione dell'impegno assunto. È forse opportuno in questo contesto ricordare che i giuristi classici ribadiscono espresamente che alla speciale tutela offerta dagli *adiles curules* si poteva volontariamente rinunciare. Lo ricorda ancora Ulpiano nel seguente testo:

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur. D. 2.14.31*: Pacisci contra edictum aedilium omnimodo licet, si-
ve in ipso negotio venditionis gerendo conve-

¹⁰⁰ Cfr. *L'obbligazione di 'prestarre' e la responsabilità con-trattuale in diritto romano* (II sec. a.C. – II sec. d.C.), Milano, 1995, spec. 13 ss. e *L'obligation de 'prestarre'*, in *RH*, 3^a ser., XLIII, 1996, 89 con nt. 15.

¹⁰¹ Cfr. 'Prædixer', cit., 279 ss.

Ulp. 44 *ad Sab.* D. 4.3.37: Quod venditor ut commendet dicit, sic habendum, quasi neque dictum neque promissum est. si vero de- cipendi emptoris causa dictum est, aequ sic habendum est, ut non nascatur adversus dic- tum promissumne actio, sed de dolo actio.

Secondo Kaser, l'accenno in questo frammento al ricorso residuale all'*actio de dolo* in tema di compravendita avrebbe interessato, in origine, il coordinamento tra l'azione redi- bitoria per i *dolus et promissa* e quella specifica- mente promessa nell'editto edilizio contro il venditore in dolo. Questa soluzione è rimasta isolata nella letteratura romanistica successiva al contributo dello studioso austriaco¹¹⁷, men-

¹¹⁷ In effetti, una soluzione identica a quella a cui era pervenuto Kaser, sia pure attraverso un percorso ar- gomentativo in parte differente, era stata proposta qualche anno prima da G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 30 ss. Lo studioso patavino muoveva dall'assunto che la clausola edittale concernente la responsabilità del venditore in dolo sarebbe stata introdotta per repre- mere gli atti 'in frode all'editto edilizio'. Quest'ipotesi, che non si armonizza con la *ratio* più generale dell'intervento degli *aediles curules* a tutela del compran- tore, viene in secondo momento abbandonata dall'autore a favore di una diversa interpretazione del- la clausola edittale, che Impallomeni questa volta po- ne in connessione con la promessa dell'*actio redhibitoria*.

tre ha riscosso ampio credito quella secondo cui l'accenno all'*actio de dolo* nel passo sarebbe frutto di un'interpolazione giustinianea: Fio-

e dell'*actio quanti minoris* per ipotesi in cui al compratore fosse già garantito in base all'*actio empti* il risarcimento dei danni subiti e non fosse consentita invece la *redhibitio* o la riduzione del *pretium*: vale a dire, in presenza di *commendationes* sulle caratteristiche della *res vendita* fatte con l'intento di trarre in inganno la controparte. Cfr. G. IMPALLOMENI, voce *Editum aedilium curulum*, cit., 373. Questa soluzione muove, a sua volta, da due presupposti errati: da un lato, dall'idea che l'estensione al *indictum empti* di effetti simili a quelli delle azioni speciali sarebbe stato frutto di un'innovazione giustinianea, idea comunque superrata nella letteratura contemporanea, come detto; dall'altro, dalla supposizione che i *dicta* fonte di responsabilità edilizia fossero gli stessi che fondavano già una responsabilità contrattuale, tesi che non trova riscontro nei testi, come mostro in queste pagine. Risulta evidente, ad ogni modo, che nella posizione complessiva di Impalomeni vi era una parziale sovrapposizione tra il piano della responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione principale del venditore (o per *dolus in contrahendo* rilevabile in base alla valutazione del compromesso complessivo delle parti nel *iudicium bonae fidei*) e quello della responsabilità edilizia, fondata sulla violazione di regole di condotta introdotte da magistrati con giurisdizione speciale sui mercati ed esterne al regolamento convenzionale di interessi voluto dalle parti con il contratto nel singolo caso.

NUNZIA DONADIO
Ricercatrice di Diritto greco e di Istituzioni di
Diritto romano nell'Università di Milano
e-mail: nunzia.donadio@unimi.it

rentino avrebbe parlato di *actio empti* per *dolus in contrahendo*¹¹⁸. Questa dottrina rileva giustamente che, posta la sussidiarietà dell'*actio de dolio*, e atteso che in caso di *dolus* fatti dal venditore *commendandi causa* ma con l'intento di ingannare la controparte era integrato un tipico caso di *dolus in contrahendo*, nel diritto classico il compratore sarebbe stato già sufficientemente tutelato con l'*actio empti*, senza che fosse necessario ricorrere all'*actio dolii*, la quale come azione infamante avrebbe implicato conseguenze troppo gravose per il venditore.

Tale soluzione è parsa anche a me quella più attendibile¹¹⁹, innanzitutto per la considerazione che altri testi provano che in ipotesi analoghe, in cui semplici *commendationes* sulle qualità della *res vendita* fossero servite a ingannare il compratore, era integrato un *dolus in*

¹¹⁸ Cfr., tra gli altri, V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., 213 s.; D. MEDICUS, 'Id quod interest', cit., 125 nt. 3; H. HONSELL, 'Quod interest' in 'bonae-fidei-iudicium', cit., 79 nt. 63; G. LONGO, *La complicità nel diritto penale romano*, in *Ricerche romanistiche*, Milano, 1966, 682 ss.; B. ALBANESE, *La sussidiarietà dell'actio de dolio*, in *AUPA*, XXVIII, 1961, 285; e, più di recente, M.

TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 440 nt. 1428. Per l'esperibilità dell'*actio de dolio* in caso di semplici *commendationes* sulle qualità della *res vendita*, cfr. adesso L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., 60 con nt. 78.

¹¹⁹ Cfr. *La tutela*, cit., 194 ss.

contrahendo ed era data contro il venditore l'*actio empti*¹²⁰. Più in genere, inoltre, dalle discussioni giurisprudenziali in sede di commento all'edilizio emerse che laddove non vi fossero i presupposti per il ricorso all'*actio reddhibitoria* contro il silenzio sui *viti rei empti* o per assenza di *dulta* vincolanti (*ex editio aedilium curulum*), al compratore era data in via residuale solo l'*actio empti* per far valere il *dolus venditoris*, e non uno specifico rimedio contro la parte convenuta nel tribunale degli *aediles curules* per avere agito *sizens dolo malo*, né tanto meno la generale e sussidiaria *actio de dolo*¹²¹.

Si trae da ciò che il *dolus in contrahendo* del venditore non trovava una specifica rappresentazione nel processo edilizio, vale a dire in virtù

¹²⁰ D. 19.1.13.3-4. Sul passo, su cui tornò più avanti nel testo, cfr. per l'aspetto qui discusso, in part., B. NICHOLAS, *Dulta et promissa*, cit., 98 s., 100; H. HONSELLI, *Quod interest im 'bonac-fale-indicum'*, cit., 84 s.; L. VACCA, *Ancora sull'estensione*, cit., 356 ss., 357 nt. 51; EAD, *Rivoluzione e sniallagma contrattuale nella giurisprudenza romana dell'età classica*, ora in *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniani*, Padova, 2006, 399 nt. 56; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 417 nt. 1180, 445 s.; e, più di recente, N. DONADIO, *La tutela*, cit., 173 ss.; G. ROSSETTI, *Interdipendenza*, cit., 43 nt. 87 e F. PROCCHI, *Dolus*', cit., 194 s. ¹²¹ Vd., segnatamente, D. 21.1.1.9-10, D. 21.1.2-4 e D. 21.1.38.7.

momento dal banditore tra le condizioni di vendita all'apertura della gara d'asta.

In questo ambito erano fonte di responsabilità *ex actione reddhibitoria* quelle dichiarazioni che, fatte non *iozi* né *commendandi causa* e indirizzate al più vasto e indifferenziato pubblico degli avventori nelle contrattazioni mercantili, avessero suscitato l'interesse del singolo a comprare un determinato schiavo o *instrumentum* e lo avessero indotto, in ragione dei pregi decantati, ad avanzare una certa offerta o, al contrario, a desistere dal prendere parte alla gara o dal rilanciare al rialzo sull'ultimo importo.

In sintesi, sul piano del *ius civile* e dell'*actio empti* per *dulta vel promissa* rilevava la mancata realizzazione del concreto assetto d'interessi voluto dalle parti con il contratto, come desumibile dalla specificazione del contenuto essenziale delle reciproche prestazioni mediante clausole o patti aggiunti. Sul piano del diritto edilizio invece rilevava un'esigenza più generale: vale a dire, quella di garantire che tra i partecipanti alle vendite all'asta di beni di particolare valore economico, come i *mancipia* o i *immenta*, si svolgesse un'effettiva competizione per l'aggiudicazione dei capi più pregiati, non falsata da erronee informazioni fornite dai mercanti o dai loro *praecones*.

malattie, vizi e nazionalità del malcapitato, secondo un uso ampiamente documentato nelle fonti.

Nell'altro caso, invece, si guarda ovviamente al contratto di *empio vendito* come vendita di un determinato bene contro un certo *preium* e secondo un rapporto di corrispettività fissato nel singolo regolamento d'interessi datosi dalle parti con il contratto.

Ebbene, i *dicta et promissa* che potevano venire in considerazione ai fini dell'*actio ex empto* si identificavano con quelle dichiarazioni impegnative rese dal venditore alla controparte nella singola vendita e concernenti le caratteristiche dell'oggetto specifico di quel determinato contratto, dal momento che in quest'ambito se ne valutava l'incidenza sulla determinazione dell'avventore all'acquisto e sull'accettazione di un dato assetto d'interessi, in particolare di un certo equilibrio tra le reciproche prestazioni.

Nel processo edilizio, invece, si consentiva all'acquirente di chiedere la *redhibitio rei emptae* non solo per ipotesi di assenza di qualità promesse al tempo della vendita, ma anche per casi di mancata corrispondenza fra le condizioni reali del bene acquistato e quelle affermate al tempo della sua esposizione nei mercati della città, ripetute in un secondo

di un'autonoma azione o di una distinta applicazione dell'*actio redhibitoria* o dell'*actio quanti minoris*.

Come detto, gli obblighi alla cui violazione si collegavano le azioni speciali non erano quelli contrattuali, rispetto ai quali fosse necessario come per il *indivum empti* isolare una specifica azione o applicazione dei rimedi già promessi nell'editto edilizio al fine di rendere la condotta in mala fede del venditore, che non avesse integrato un inadempimento delle *obligationes* contrattuali. Si trattava piuttosto di doveri introdotti mediante disposizioni *ad hoc* in capo a determinate categorie di mercanti e con lo scopo specifico di prevenire le frodi ai danni degli avventori e soccorrere gli acquirenti ingannati. In base a questa caratterizzazione più generale del fondamento dei rimedi edilizi, si comprende perché l'atteggiamento soggettivo del venditore nella singola contrattazione non potesse avere una rilevanza autonoma né rappresentare un distintivo presupposto della responsabilità edilizia. Al contrario, era necessario e, al tempo stesso, sufficiente l'inosservanza da parte del mercante di schiavi o di *inuenta* delle prescrizioni edilizie concernenti appunto specifici comportamenti da tenere durante l'esposizione della merce in vendita, così come

nella conclusione del singolo affare, per garantire che le contrattazioni non si svolgessero con frode e danno per gli avventori.

Infine, se fosse esistito uno specifico *rimedio* contro il *dolus in contrahendo* nelle vendite di *manifia* e di *iumenta*, i giuristi classici avrebbero senz'altro preferito quest'ultimo all'azione contrattuale, sia per gli effetti connessi con le azioni edilizie in genere, più favorevoli al compratore implicando un ripristino totale o parziale della situazione preesistente alla conclusione della vendita, sia per la specificità della giurisdizione edilizia che avrebbe indotto comprensibilmente ad anteporre il rimedio *ad hoc* a quello generale e sussidiario esperibile nel tribunale del pretore (*actio emptio autio de dolo*)¹²².

Sulla base di questi argomenti mi permetterei pertanto di ribadire la posizione tradizionale, nonostante l'osservazione sollevata

dhibendum sul presupposto di una diffornità tra le qualità promesse e quelle realmente esistenti. Questo dato non appare riconducibile a scelte operate dai compilatori, posto che nel regime giustinianeo l'ambito della *redhibitio* è generalizzato sia per le tipologie di vendite «risolubili» *ex actione redhibitoria* sia per i mezzi offerti al compratore per ottenere un quasi totale ripristino della situazione precedente al contratto.

Quanto al secondo aspetto, si può osservare che la responsabilità edilizia era più ampia di quella civilistica per la diversa natura delle dichiarazioni o promesse che venivano in considerazione nel processo edilizio rispetto a quelle che rilevavano invece per l'*actio emptio*. La differenza si spiega in base al diverso momento in cui assumevano rilevanza giuridica i *dicta vel promissa*, a seconda cioè che essi riguardassero qualità specifiche dell'oggetto della singola *emptio venditio* o qualità e caratteristiche dei beni messi in vendita nei mercati cittadini e destinati a essere aggiudicati al migliore offerente attraverso la procedura della vendita all'asta. In quest'ultimo caso, si fa riferimento alla prassi delle *auctiones manipiorum* e alla previa esposizione degli schiavi nei mercati cittadini con appeso al collo un cartello (*tithus*) su cui erano indicati età, particolari pregi,

¹²² Ricordo, inoltre, che nessuna applicazione casistica di una presunta azione edilizia specificamente promessa contro il *dolus in contrahendo* del venditore è conservata nel Digesto, mentre per il ricorso all'azione contrattuale come rimedio residuale in caso di inapplicabilità delle azioni edilizie fondate sul silenzio, sui vizii redibitori o su falsi *dicta promissive*, come visto, è espressamente testimoniato in numerosi frammenti raccolti nella *sedes materiae* della silloge imperiale.

cedimento di vendita all'asta. I giuristi classici realizzarono un graduale adattamento delle norme speciali alla natura di buona fede del contratto di *emptio venditio*, ma non giunsero mai a sovrapporre la responsabilità edilizia del venditore di *mancipia* e di *iumenta* a quella con-

trattuale.
La divergenza tra il regime civilistico e quello edilizio della responsabilità per i *dicta et promissa* emerge anche sotto profili più specifici, come quelli concernenti le conseguenze delle diverse azioni e la natura delle dichiarazioni o promesse per le quali il venditore poteva essere convenuto con l'*actio empti* o, viceversa, con le *actiones aediliciae*.

Riguardo al primo aspetto, nelle *emptions di mancipia* e di *iumenta* il *indictum redditibitorum* offriva al compratore di raggiungere un risultato che non era perseguibile *iure civili*, neppure in quelle applicazioni dell'azione contrattuale di buona fede escogitate, verosimilmente già a partire dalla giurisprudenza del primo principato, per ampliare il contenuto della relativa *condemnatio* fino a includere un effetto in parte assimilabile a quello dell'azione edilizia.

Un dato che si trae dalla casistica giurisprudenziale restituita nella Compilazione, infatti, è l'assenza di qualsiasi ipotesi di estensione dell'*actio empti ad res venditam emptionem o ad re-*

di recente da Burdese¹²³, secondo cui la modifica giustinianea in D. 4.3.37 da me accolta sulla scia dell'interpretazione tradizionale e maggioritaria del passo sarebbe priva di motivazione. In realtà, la ragione della supposta alterazione del testo ad opera dei compilatori, consistente appunto nella sostituzione dell'*actio empti* per *dolus in contrahendo* con l'*actio dolii*, emerge dalla ricostruzione complessiva a cui ho creduto di ricondurre nel mio lavoro monografico anche il frammento qui in esame¹²⁴. Posto, infatti, che per i giustinianei non vi era più distinzione in tema di responsabilità del venditore per i vizi taciti o per le qualità della cosa specificamente *dictae aut primissae* tra l'ambito di applicazione dell'*actio empti* e quello delle azioni edilizie – in quanto queste ultime nel diritto della Compilazione appaiono estese a tutte le compravendite e non più circoscritte soltanto a quelle connesse con l'esistenza nel sistema dell'*ordō* di una giurisdizione speciale sui mercati, distinta da quella generale del pretore –, è evidente che nel regime giustinianeo un rapporto di esclusione tra le *actiones aedilici-*

¹²³ In Recensione a N. DONADIO, *La tutela*, cit., 248.

¹²⁴ Cfr. *La tutela*, cit., *passim*. La mia posizione è ribadita con approfondimenti su specifici aspetti in più recenti contributi: vd. N. DONADIO, *Azioni edilizie*, cit., 455 ss. e *Garanzia*, cit., 61 ss.

ciae e l'azione contrattuale di buona fede era ormai inconcepibile. Né i compilatori avrebbero potuto più raffigurarsi un'applicazione dell'*actio empti* in via residuale e sussidiaria rispetto a quella speciale (*actio redditioria o a estimatoria*, appunto). Per i giustinianei non esisteva ormai più un campo specificamente messo alla competenza edilizia e alle norme dettate nel relativo editto, né vi erano più singole contrattazioni in cui la tutela del compratore, a differenza che in altre fattispecie, fosse realizzata in primo luogo e più compiutamente nel processo in base all'*actio redditioria* o all'*actio quanti minoris*. Le *actiones aediliciae* erano ormai affiancate a quelle contrattuali e intese alla stregua di queste come rimedi naturalmente connessi con l'*emptio venditio* in generale, a prescindere dalla natura del bene compravenduto e dall'appartenenza del venditore a una specifica categoria professionale.

Se, dunque, si considera il contesto complessivo del nuovo regime della garanzia per i vizi della cosa nella Compilazione risulta più agevole comprendere come mai in tale sistema l'*actio empti* a repressione del *dolus in contrahendo* non potesse essere considerata — come invece era naturale per i giuristi classici — una soluzione residuale rispetto alle azioni edilizie, e perché ai giustinianei non risultasse

le posizioni delle parti e con l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio economico tra le reciproche prestazioni, così come realmente voluto, venuto meno in ragione della diffornità tra le condizioni effettive del bene compravenduto e quelle enunciate o promesse durante la conclusione del contratto. In altre ipotesi, infine, il *dicitum promissum*, pur non vincolante sul piano della responsabilità *emptio* come in caso di mera *commendationes*, poteva però assumere rilevanza giuridica se avesse costituito mezzo per trarre in inganno il compratore o se determinate qualità e pregi della merce dichiarati al tempo del contratto, ma di fatto inesistenti, fossero stati garantiti all'acquirente con superficialità o avventatezza da parte del venditore (*actio empti per dolus o per culpa in contrahendo*). Al contrario, il presupposto della responsabilità edilizia era rappresentato dalla violazione di un obbligo esterno al regolamento contrattuale d'interessi voluto dalle parti con il contratto. Questo obbligo si fondava su specifiche norme che, indirizzate a determinate categorie di mercanti e introdotte nell'ambito delle *auctiones* private di *mancipia* da magistrati aventi giurisdizione speciale sui mercati dell'Urbe, solo più tardi furono estese all'*emptio venditio* consensuale e obbligatoria che pur non s'inserisse in un pro-

divisato con il contratto, né su quello della corrispondenza tra il valore effettivo della cosa e il valore assunto dalle parti nel concordare su un certo *pratum*. Piuttosto, parlando di ‘essenzialità convenzionale’ in questo ambito intendo richiamare l’attenzione sulla circostanza che l’assenza di una specifica caratteristica della cosa promessa dal venditore poteva giustificare il ricorso all’*actio redhibitoria* per uno schiavo che, sebbene fosse privo di quell’unico specifico pregio, risultasse comunque utilizzabile secondo la sua comune destinazione economica, vale a dire come forza lavoro.

ABSTRACT

L’ambito della responsabilità edilizia per i falsi o inesatti *dicia et promissa vendoris* sulle qualità della cosa non si identificava nel diritto classico con quello della responsabilità contrattuale. Il divario tra i due sistemi si collega sotto diversi aspetti.

La responsabilità *iure civili* per le qualità della cosa falsamente o erroneamente *dictae ant promissae* era ricondotta nella maggior parte dei casi all’ambito dell’inadempimento dell’obbligazione principale del venditore discendente dal contratto. In singole ipotesi restituite nei *Digesta Iustiniani*, l’*actio empti* appare connessa con la rilevanza del nesso di corrispettività tra

più ovvio differenziare la vincolatività dei *dicia et promissa vendoris* sulle qualità del bene comprevedendo tra la responsabilità edilizia e quella contrattuale. Assimilati i due ambiti, scomparso il procedimento delle *auctiones private* e il processo nel tribunale speciale degli edili curuli, anche per l’azione redibitoria ed estimatoria rilevavano ormai soltanto i *dicia et promissa* che avevano inciso sulla definizione del regolamento contrattuale tra le parti nel singolo caso. Più agevole diventava in questa cornice la sovrapposizione della responsabilità edilizia a quella contrattuale.

Ben si intuisce dunque come i compilatori fossero giunti a ritenere che, esclusa una responsabilità per le mere *commendationes* (sia *ex empto* sia *ex editio adilium curulum*), l’unico rimedio a disposizione del compratore rispetto alle azioni specificamente connesse con la vendita (*actio empti* e *actiones adiliciae*) fosse l’*actio de dolo*, che conservando nel regime giustinianeo la sua sussidiarietà restava la soluzione residuale più consona alla repressione di uno specifico *dolus vendoris* non riconducibile all’ambito della responsabilità ‘contrattuale’¹²⁵.

¹²⁵ Intendo con ciò richiamare l’attenzione sulla circostanza che nel diritto giustinianeo la responsabilità del venditore fondata sulle *actiones adiliciae* era intesa alla stregua di quella *ex empto*, in quanto la garanzia per i

L'accenno all'*actio de dolo* in luogo dell'*actio empti* in D. 4.3.37, invece, contrasta in modo evidente con il regime classico della garanzia per i vizi della cosa. In particolare, mi sembra chiara la contraddizione tra la soluzione accolta in questo passo ed altre numerose decisioni dello stesso Ulpiano, espresse in sede di commento alle disposizioni edilizie e riconducibili nel loro insieme a un orientamento interpretativo costante dalla giurisprudenza tardorepubblicana (Aulo Ofilio) fino a quella severiana. Si tratta di quelle ipotesi in cui viene concessa l'*actio empti* contro il *dolus in contrahendo* del venditore di *mancipia* o di *imme-
ta* che non fosse persegibile con l'*actio redhibi-
toria* (o *aestimatoria*)¹²⁶.

¹²⁶ Ricordo, infine, che riferiva al regime classico l'accenno all'*actio de dolo* in D. 4.3.37, ma nel contesto di un'ipotesi da tempo superata secondo cui l'*actio empti* contro il *dolus in contrahendo* sarebbe stata ammessa in questo caso solo con Giustiniano, anche K. HEL-

DRICH, *Das Verhältnis beim Vertragsabschluß im klassi-
schen römischen Recht und in der späteren Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1924, 434. Sulla tesi di Heldrick cfr., adesso, L. SOLIDORO MAROTTI, *Gli obblighi*, cit., 134 ss. e F. PROCCHI, 'Dolus', cit., 189 s., spec. 190 nt. 32.

conda degli orientamenti di volta in volta accolti, i giuristi impiegano diversi criteri, ma in genere non vi sono vizi o mancanza di qualità specifiche che si ritengano essenziali ‘tout court’, rispetto alla naturale destinazione economica della cosa. È nota la discussione di Pomponio, in polemica con Labeone, sulla rilevanza dell'integrità del recipiente venduto come qualità essenziale ai fini della responsabilità *ex empto*.¹³⁵

In una prospettiva analoga si deve guardare all'*actio empti* per i *dicta et promissa*, posto che per il *ius civile* erano vincolanti solo quelli *in venditione*: ancora una volta, interessava l'incidente che la condotta tenuta dalle parti durante le trattative avesse avuto sull'equilibrio convenzionale tra gli interessi in gioco.

Di ‘essenzialità convenzionale’ o ‘soggettiva’ si può parlare, però, anche nel contesto dell'*actio redhibitoria* per i falsi o inesatti *dicta vel promissa*. Come visto, tuttavia, in questo caso la considerazione della qualità promessa, sotto il profilo della volontà dei contraenti e della realizzazione di scopi specifici del compratore, non può essere vagliata sul piano dell'attuazione della *conventio* sottostante alla vendita e del rapporto con l'assetto d'interessi

¹³⁵ Cfr. D. 19.1.6.4.

‘soggettiva’).

La prima viene in considerazione sul piano del diritto speciale, per le vendite condotte da professionisti, per lo più organizzati in imprese. Qui si può parlare di ‘essenzialità normativa’ con riferimento alla più antica disposizione edilizia concernente l’obbligo di denunciare singoli vizi, quelli appunto indicati nella norma stessa in modo dettagliato e tassativo. L’assenza di questi difetti garantiva una bontà media della cosa, assicurava al compratore la possibilità di utilizzarla secondo la sua ordinaria destinazione economica.¹³⁴

L’essenzialità convenzionale’ o ‘soggettiva’ assume una diversa sfumatura a seconda che si considerino i *dicta et promissa* come clausole dirette a integrare il contenuto tipico del contratto, sul piano della responsabilità *ex emptio, o sul piano di quella edilizia.*

Tale nozione di ‘essenzialità’ può venire in considerazione rispetto alla *convenitio* sottostante alla vendita, dunque al regolamento d’interessi diviso dalle parti con il contratto e alla divergenza con quanto effettivamente voluto dai contraenti. In questo caso, a se-

6.2. – Ritornando ai *dicta* rilevanti per l’edifito edilizio e ai frammenti in D. 18.1.43 pr. e in D. 21.1.19 pr.-3, si può osservare che sia Fiorentino sia Ulpiano e Pedio, al cui parere il giurista severiano si richiama espressamente¹²⁷, ribadiscono che un *dicitum o promissum* è vincolante se fatto con l’intento serio e manifesto di impegnarsi a garantire un certo risultato: una specifica qualità o l’assenza di una determinata difettosità nella *res vendita*. L’elemento basilare di una dichiarazione o promessa giuridicamente rilevanti in termini di responsabilità *iure civili* come di responsabilità edilizia del venditore era dato, dunque, dall’esistenza di una reale volontà di garantire determinate caratteristiche della cosa.

L’intento negoziale assumeva però una maggiore intensità e una sfumatura diversa ai fini dell’*actio empti* rispetto alle azioni edilizie. Nel primo caso, rilevava la ricerca della volontà effettiva dei contraenti nella specificazione e nell’adattamento del contenuto essenziale dell’*emptio venditio* alle esigenze concrete delle parti. Sotto quest’angolo visuale, la valutazione del contenuto dei *dicta aut promissa*, ovvero

¹³⁴ I giuristi classici guardano all’incidenza del vizio sulla possibilità di impiegare lo schiavo essenzialmente come forza lavoro, nel distinguere non a caso tra cause redibitorie e cause non redibitorie.

la considerazione della genericità delle dichiarazioni o della specificità dei pregi attribuiti nel singolo caso alla *res*, rilevavano nell'ottica della garanzia di un risultato quale corrispettivo del prezzo secondo la composizione dei reciproci interessi effettivamente perseguita dai contraenti, sul presupposto di una conformità tra quanto dichiarato e quanto esistente nella merce. In altri termini, il *dictum promissum* rilevava in quanto clausola accessoria o specifica manifestazione della volontà negoziale diretta a integrare il contenuto essenziale dell'obbligazione principale del venditore. Si comprende da questo punto di vista perché – a differenza che nel processo edilizio – ai fini della responsabilità *ex emplo* del venditore assumessero rilevanza solo i *ditta et promissa in venditione*, posto infatti che solo in queste ipotesi le dichiarazioni su specifiche qualità della cosa potevano essere considerate clausole accessorie dirette a integrare il contenuto del contratto o affermazioni specificative dell'impegno principale assunto dal venditore e influenti come tali sull'equilibrio tra le reciproche prestazioni delle parti (nel loro momento genetico).¹²⁸

¹²⁸ Ricordo i casi discussi nei seguenti testi: D. 18.1.40.5; D. 18.6.16[15]; D. 18.1.59; D. 18.1.78 pr. e D. 19.1.2 e D. 19.1.26. Del resto anche Fiorentino

ro presupposto dell'assenza di una qualità promessa o dell'esistenza di un vizio dichiarato inesistente, prescindendosi del tutto dalla valutazione dell'elemento soggettivo (*sienia o dolus vendoris*).¹³³

8. – A questo punto, elementi più concreti consentono di verificare se la distinzione tra qualità essenziali e qualità promesse, assunta nella disciplina codicistica della garanzia per i vizi della cosa per definire nel suo tratto essenziale l'ambito dei rimedi previsti (art. 1497 cod. civ.) – secondo uno schema in parte superato nella nuova normativa diretta al consumatore –, corrisponda nel contesto del rapporto tra la tutela civilistica ed edilizia nell'esperienza storica a uno schema concettuale riconducibile ai giuristi classici, e se risulti utilizzato nella scelta tra l'applicazione dell'*actio redhibitoria* o l'estensione dell'*actio empli*.

Riterrei che dall'indagine svolta sia emersa la possibilità di distinguere tra un'essenzialità, per così dire, ‘normativa’ (o ‘oggettiva’) delle qualità della cosa venduta, rispetto alla sua naturale destinazione economica, e un’essenzialità per così dire ‘convenzionale’ (o

¹³³ Cfr. D. 21.1.4.4; D. 21.1.17.20; D. 21.1.45 e 52.

mesa in vendita potevano prestarsi a strumento per innalzare i prezzi di partenza delle aste e condizionare lo svolgimento delle licitazioni private.

Si trae da ciò che la clausola che estendeva l'azione redibitoria *adversus quod dictum promissumve* s'ispirava alla medesima *ratio* del più antico *edictum*: essa era diretta a tutelare i compratori da possibili frodi sui mercati garantendo che le aste si svolgessero secondo regole di correttezza e trasparenza, e assicurando che i prezzi finali per cui erano aggiudicati i singoli beni fossero realmente definiti attraverso una libera competizione tra i licitanti, non falsati in particolare da errate informazioni fornite dai mercanti (all'atto dell'esposizione della merce nei mercati e, nell'ambito della compravendita, all'atto della conclusione del contratto) o dai loro *praecones* (nel ripetere a voce alta e chiara le condizioni della vendita all'apertura della singola gara).

È comprensibile, da quest'angolo visuale, perché i *dicta et promissa* non rilevassero per il diritto edilizio sotto il profilo della definizione delle reciproche obbligazioni contrattuali delle parti nella singola compravendita, ma alla stregua di garanzie specifiche. Si comprende, di conseguenza, perché la *redhibutio rei emptae* fosse data nel processo edilizio sul me-

Per contenuto essenziale della vendita intendo quello basilare che emerge nell'orientamento prevalente nella giurisprudenza classica, secondo cui la trasmissione o la consegna della cosa non includeva anche la garanzia che la *res* avesse certe caratteristiche materiali. Dalle discussioni casistiche comunque non emerge un orientamento uniforme, com'è noto, perché in alcuni giuristi, in particolare in Labeone, si coglie invece la tendenza ad ampliare il contenuto del *rem tradere* in ragione della rilevanza oggettiva di una certa qualità della cosa rispetto alla sua normale destinazione economica. Nel contesto di queste discussioni, il *dūtum* è preso in considerazione in genere come manifestazione della volontà negoziale diretta a specificare in senso estensivo l'obbligo principale del venditore.

Nel caso delle azioni edilizie, invece, i *dicta promissive* non rilevavano in quanto clausole accessorie alla vendita e integrative dell'obbligazione principale del venditore, ma rilevavano autonomamente, quasi alla stregua di 'garanzie convenzionali', nel senso specificato sopra.

La responsabilità edilizia prescindeva

in D. 18.1.43 pr. parla di *dicta vel promissa che venditorem obligant*.

dalla valutazione del comportamento soggettivo del mercante al momento dell'*adseverare* o *promittere* certe caratteristiche della merce in vendita: rilevava, invece, la mera difformità oggettiva tra quanto dichiarato e quanto effettivamente riscontrato nella *res*. Anche l'*actio empti* per inesatti *dicia vel promissa* era riconosciuta in ipotesi in cui non fosse riscontrabile un *dolus vendoris*. Tuttavia, ai fini della responsabilità contrattuale era considerata, sotto il profilo del danno, una circostanza che non veniva in considerazione nei medesimi termini in tema di azioni edilizie: ovvero, che la condotta del venditore consistente dell'*adseverare* qualità in realtà inesistenti nel bene avesse influito sulla determinazione del *pretium* tra i contraenti, nel momento in cui nella definizione dell'equilibrio tra le reciproche prestazioni il venditore avesse fatto valere il presunto maggior prezzo della cosa. Ricordo in particolare le ipotesi di vendita di uno schiavo *cum peculio*, in cui il patrimonio gestito dal sottoposto fosse di entità inferiore o includesse beni diversi rispetto a quanto dichiarato dal venditore al tempo del contratto¹²⁹; oppure le nu-

nell'editto, introducendo in tal modo un dovere di informazione a carico del venditore di *mancipia* e di *inmenta* circa l'esistenza o meno di queste difettosità. La norma sui *dicta promissive*, introdotta solo in un secondo momento rispetto a quella concernente la *retivenia venditoris* sui vizi redibitori dello schiavo, dava rilevanza alle garanzie specifiche che nel caso concreto il commerciante volesse assumersi circa determinate qualità della merce messa in vendita, col dichiarare o promettere determinate caratteristiche che non incidevano sull'utilizzazione della cosa secondo la sua naturale destinazione economica – nel caso di schiavi, essenzialmente come forza lavoro –, ma che attribuivano alla stessa un pregiò particolare, tale da influire in primo luogo sull'interesse all'acquisto e quindi sulla scelta da parte dell'aspirante acquirente di partecipare o meno all'asta e di avanzare determinate offerte per quel bene. Un *servus artifex, optimus curus* o dotato di un certo *peculium* rappresentavano merce pregiata. Tali caratteristiche sollecitavano gli avventori a prendere parte alla gara d'asta e, di conseguenza, condizionavano il gioco delle offerte e delle contro offerte al

¹²⁹ Queste fattispecie sono specificamente contemplate nella casistica giurisprudenziale classica. Esse danno luogo all'applicazione dell'*actio empti* diretta ad integrare la perdita subita dal compratore nei limiti abili commercianti sulle qualità della merce

¹²⁹ Queste fattispecie sono specificamente contemplate nella casistica giurisprudenziale classica. Esse danno luogo all'applicazione dell'*actio empti* diretta ad integrare la perdita subita dal compratore nei limiti abili commercianti sulle qualità della merce

Ulp. 32 ad ed. D. 19.1.13.3-4: Quid tam si ignoravit quidem furem esse, adseveravit autem bonae frugi et fidum et caro vendidit? videamus, an ex empto teneatur. et pitem teneri. atqui ignoravit: sed non debuit facile que ignorabat adseverare. inter hunc igitur et qui scit praemaniere debuit furem esse, hic non debuit facilis esse ad temerariam inductionem. [4] Si vendor dolo fecerit, ut rem pluris venderet, puta de artificio mentitus est aut de peculio, empti eum iudicio teneri, ut praestaret emptori, quanto pluris servum emisset, si ita peculiatus esset vel eo artificio instractus¹³¹,

D. 18.1.43.2: Dolum malum a se abesse praestare vendor debet, qui non tantum in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiose obscure dissimulat¹³².

7. – In sintesi, la più antica clausola editale edilizia imponeva a specifiche categorie di mercanti di denunciare (non solo all'atto della conclusione del singolo contratto, ma anche al tempo della messa in vendita dei beni) determinati vizi, tassativamente enumerati

¹³¹ Vd. inoltre, D. 18.1.66 e D. 19.1.22.

¹³² Sul passo vd., adesso, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi*, cit., 76 ss.

merose decisioni concernenti casi di vendita di un fondo con un'estensione reale inferiore a quella dichiarata dal venditore e di qualità differente da quella promessa all'atto della vendita¹³⁰.

Al contrario, l'equilibrio economico tra il valore della *res* e l'entità del *premium* concordato tra le parti non interessava nel processo edilizio, come si desume dalla circostanza che la qualità *dicta* era valutata rispetto a uno standard medio, non rispetto all'interesse specifico perseguito dall'acquirente nel singolo caso e assunto nel regolamento contrattuale dalle parti. Così Ulpiano si richiama a un valore medio tra la qualità eccelsa e quella infima, mentre per lo schiavo abile in un'arte o mestiere, rinvia a ciò che era usuale intendere con questa qualificazione: *artifex* – osserva il giurista – sono *quales vulges artifices dicuntur*. Si leggano i seguenti testi:

D. 21.1.19.4: Illud sciendum est: si quis artificem promiserit vel dixerit, non utique perfectum eum praestare debet, sed ad aliquem modum peritum, ut neque consummatae scientiae accipias, neque rursum indoctum

¹³⁰ dell'importo pagato in più per il maggior valore della

¹³¹ Vd. così D. 19.1.38 pr. o D. 21.2.5.

¹³² Vd. D. 18.1.40.2; D. 19.1.4.1; D. 19.1.42.

esse in artificio: sufficiet igitur talem esse,
quale vulgo artifices dicuntur;

Gai. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.18 pr.-2: Si quid vendor de mancipio adfirmaverit idque non ita esse emptor queratur, aut redhibitorio aut aestimatorio (id est quanto minoris) iudicio agere potest: verbi gratia si constantem aut laboriosum aut curracem vigilacem esse, aut ex frugalitate sua peculium adquirentem adfirmaverit, et si ex diverso levis protervus desidiosus somniculosus piger tardus comesor inveniatur. haec omnia videntur eo pertinere, ne id quod adfirmaverit vendor amare ab eo exigatur, sed cum quodam temperamento, ut si forte constantem esse adfirmaverit, non exacta gravitas et constantia quasi a philosopho desideretur, et si laboriosum et vigilacem adfirmaverit esse, non continuus labor per dies noctesque ab eo exigatur, sed haec omnia ex bono et aequo modice desiderentur. idem et in ceteris quae vendor adfirmaverit intellegimus. [1] Vendor, qui optimum cocum esse dixerit, optimum in eo artificio praestare debet: qui vero simpliciter cocum esse dixerit, satis facere videtur, etiamsi mediocrem cocum praestet. idem et in ceteris generibus artificiorum. [2] Aequo si quis simpliciter dixerit peculiatum esse servum, sufficit, si is vel minimum

habeat peculium.

Analogo criterio è seguito da Gaio, che fa salva comunque l'ipotesi in cui il venditore avesse voluto garantire che il servo possedesse una qualità o avesse particolare esperienza in un'arte o mestiere in modo eccelso e non in misura media. Si tratta in quest'ultimo caso dell'assunzione di una garanzia ancora più specifica da parte del venditore.

Infine, in caso di *ditta* generici e non vincolanti, nel diritto speciale il dolo del venditore non rilevava di per sé ai fini dell'*actio redhibitoria*, come si desume dalla circostanza che insimili ipotesi i giuristi suggerivano il ricorso in via residuale all'*actio empti*. Per il *iuris civilis* e nell'ambito del *iudicium bona fidei*, al contrario, la dichiarazione fatta al solo scopo di decentare pregi generici della merce poteva fondare una responsabilità del venditore in base al principio che imponeva alle parti di comporsi secondo buona fede nella fase delle trattative contrattuali. Le fonti provano, com'è noto, questa specifica applicazione dell'*actio empti* per *dolus* o per *culpa in contrahendo*. Oltre a D. 4.3.37, già discusso sopra, ricordo in particolare i seguenti testi: